DIFESA
DELLE DOTTRINE
DEL CONCILIO DI TRENTO
CONTRO IL TRATTATO

STORICO-CRITICO-DOGMATICO

SULLE INDULGENZE

Stampato nell' Opera falsamente iscritta

OPUSCOLI INTERESSANTI LA RELIGIONE

In Pistoja presso Bracali l'anno 1787.

PARTE PRIMA

PANTAPOLI

NELL' ANNO DELLA SALUTE

M. DCC. LXXX. VIIII.

Bibliotecae FF. RR. Capucinorum
Bravidae Dicabat Pater
Franciscus Antonius ab Alba
Pompeja Miss: Aplicus; Su-
periorum suorum facul-
tate obtenta anno 1790.

AL GLORIOSISSIMO
PRINCIPE DEGLI APOSTOLI
P. PIETRO.

SE gli Eruditi sogliono dedicare le loro letterarie fatiche a nobili Personaggi, acciocchè queste coll' autorevole Nome di essi maggiore acquistino il credito, e più facilmente producano il desìo di leggerle; a chi meglio potrò umiliare questa mia qualunque siasi operetta, che a Voi, o glo-

o glorioso Principe degli Apostoli? Essa è parto di persona, che nè poteva far pompa d' erudizione, nè ornarla di quelle grazie, che possano allettare i leggitori; ma che soltanto stimolata da chi ha tutto il possesso sul di lei spirito, ha avuto in idea d' istruire il popolo, e togliere la cattiva impressione, che su la mente di questo avesse mai fatto l' opuscolo, che imprende a confutare. Dunque all' autorevolissima vostra protezione raccommandar doveasi questa difesa della dottrina del Concilio di Trento sulle Indulgenze. La vostra podestà su di esse è quella podestà a Voi sì cara, perchè conforme a quella gran carità, con cui amaste il Signore più degl' altri, e per cui meritaste d' essere costituito Capo della Chiesa Cattolica: questa viene dall'Avversario impugnata, e nel mentre comunica la sua ideata podestà a tutt' i Vescovi, tenta di togliere a vostri Successori, ne' quali Voi vivete, quella giurisdizione, che è sì conveniente alla qualità di Padre, e Pastore di tutta la Chiesa. Ecco un' altra ragione per cui

era troppo conveniente che fosse a Voi indirizzata quest' operetta. Adunque io la pongo sotto la vostra protezione: voi fate, che quel frutto, quale per se stessa difficilmente otterrebbe, cadendo nelle mani di chi prevenuto fosse dagl' errori dell' Avversario; l' ottenga; e per mezzo di essa ancora tutti quelli, che degneranno queste carte, *aperta professione* (dirò coll' Assemblea del Clero di Francia in Melun l' anno 1779.) *eam fidem pronuntient, quam Sancta Romana Ecclesia Magistra, columna, & firmamentum veritatis profitetur, & colit.*

Impetremus ergo si possumus a fratribus nostris, ne nos insuper appellent hæreticos, quod eos talia disputantes nos appellare forsitan, si velimus, possumus, nec tamen appellamus. Sustineat eos Mater Ecclesia piis visceribus sanandos: portet docendos, ne plangat mortuos. Nimium est quo progrediuntur; multum est, vix ferendum est; magnæ patientiæ adhuc ferri: Non abutantur hac patientia Ecclesiæ, corrigantur, bonum est. Ut amimici exhortamur, non ut inimici litigamus.

S. AUGUSTINUS sermon., olim. 45. de verbis Apostoli, nunc 294. num. 20.

PROSPETTO

DELLA PRIMA PARTE DELL' OPERA

DISCORSO PRELIMINARE

In cui si dà l' Idea del Libro dell' Anonimo, che si confuta, e si rilevano diversi di lui errori.

§. XIII.

PARTE PRIMA.

Delle Indulgenze in generale.

CAPO PRIMO.

Della natura, e varie specie delle Indulgenze.

CAPO SECONDO.

Si prova essere l' indulgenza una remissione della pena temporale.

§. II.

CAPO TERZO.

Si prova l' esistenza del Tesoro risultante dei meriti infiniti di N. S. G. C., e de' Santi d' onde derivano le Indulgenze.

§. XIII.

CAPO QUARTO.

Si dimostra essere stata commessa a' Romani Pontefici la pienezza d' autorità d' amministrare il tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi, d' onde provengono le Indulgenze.

CAPO QUINTO.

Si discorre del soggetto dell' Indulgenze.

CAPO SESTO.

Delle disposizioni necessarie all' acquisto delle Indulgenze, e del loro effetto.

§. IV.

CAPO SETTIMO.

Quale sia la giusta moderazione nel conferir le Indulgenze.

DISCORSO PRELIMINARE.

In cui si dà l' idea del libro dell' Anonimo.

§. I.

CHe 'l uomo tenti ogni via di restringere le leggi penali, e se possibile gli fosse, anche torle tutte di mezzo, ella è cosa facile a capirsi; perciocchè apprendendo egli per un male ciò, che lo trattiene da' vietati piaceri, vorrebbe, che dalle suddette leggi non fosse impedito il corso alle sue passioni: ma che un' uomo ponga in dubbio e in disprezzo l' autorità legittima di chi lo ricolma di beneficenza, e con mille raggiri, procuri, che anche i suoi simili e ne dubitino, e dopo mille dubiezze s' inducano a disprezzarla, oh questo sì, che recar dee meraviglia ad ognuno. E non è forse la natura dell' uomo inclinata al bene, ed al proprio vantaggio, massimamente se senza grande stento e fatica ottenere lo possa? Fingiamo, che un figlio di un potentissimo Sovrano si porti con autorità paterna ne' confini del proprio Regno, e quivi manifestando la plenipotenza ricevuta dal Padre, conceda la facoltà al Vicerè della Provincia, non solamente di permutare ai rei la pena di morte in pena temporaria, ma anche in pena, per così dire, infinitamente minore, quando ei lo giudicasse opportuno alla felicità de' suoi sudditi; si potrebbe mai credere, che dopo l' attual' esercizio, di molti anni, di questa graziosa giurisdizione del Vicerè, uno

uno de' rei, che avesse già goduto de' suoi favori, alzasse poi la voce, e con lo scritto procurasse prima di metter in dubbio, ed in discredito la grazia della permutazione; quindi protestasse, esser nulle quelle grazie, che fossero da lui concesse; per ultimo pensasse ad accusare il Vicerè di prodigalità, a rimedio della quale pretendesse di restringerli la facoltà alla sola città di sua residenza, e la volesse commune a subalterni Governatori per i rispettivi sudditi? Ciò pare, ed è moralmente un impossibile. E chi raccontasse questo per un fatto accaduto nell' Affrica, o nelle nazioni più incolte, non iscanserebbe la taccia d' impostore, che dà un idea dell' uomo diversa affatto dal commune sentimento, anzi inferiore a quella de' bruti insensati.

II.

Eppure, senza temere la taccia di Romanziere, devo annunziare al pubblico, esser ciò avvenuto, non dico fra' selvaggi, o fra nazioni incolte, ma in una delle nazioni più colte, qual è per commune consenso l' Italia nostra; ed ecco il fatto. Viene nella pienezza de' tempi il Figlio dell' Eterno Padre, l' incarnata Sapienza a conversare cogli uomini, ad annunziare una legge di grazia ed amore; palesa il diploma ricevuto dall' Eterno Padre, contenente l' ampia, e divina facoltà sì in Cielo, che in terra: *data est mihi omnis potestas in Cælo & in terra* Matth. 28. v. 18.; con questa potestà dice a S. Pietro *tibi dabo claves Regni Cælorum, & quodcumque ligaveris super terram*,

ram, erit ligatum & in Cælis; & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis. Gli promette le chiavi del Cielo, quali dopo la sua risurrezione gli conferì, nel constituirlo Capo, e Pastore di tutta la sua diletta greggia; e gli soggiunge per maggior chiarezza *quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis:* indicar volendo, che a Pietro partecipar voleva di quella podestà che egli stesso ricevette dal Divin Padre, in edificazione della sua Chiesa: *magnum, & mirabile*, esclama S. Leone nel Serm. 3. della sua ascensione al Pontificato, *huic viro* (Petro) *consortium potentiæ suæ tribuit divina dignatio, & si quid cum eo commune cæteris voluit esse Principibus, nunquam nisi per ipsum dedit, quidquid aliis non negavit.* Si confrontino le due proposizioni, *data est mihi omnis potestas in Cælo & in terra*, e l' altra *quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis*; e si vedrà chiaramente aver N. S. Gesù Cristo comunicato a S. Pietro, ed a suoi Successori la podestà, che egli aveva ricevuto dal Padre per ciò, che riguarda il vantaggio spirituale de'fedeli, e può facilitare l' ingresso di questi nella Chiesa trionfante. Pietro constituito Capo della Chiesa militante, ebbe come in consegna quegli, che un dì esser dovevano abitatori della Celeste Gerusalemme, di cui unicamente è constituito Capo il N. S. Gesù Cristo, e questi Capo di tutti i Fedeli conferì al suo Vicario in terra tutta quella facoltà, che ne' diversi tempi sarebbe conveniente, affinchè i membri del

Corpo mistico resi immaculati, e liberi d' ogni pena riempissero la beata Patria. Di questa facoltà egli nè diè l' esempio vivendo. Non solamente assolvè l' adultera, ma le condonò nel tempo stesso la pena: *vade, jam amplius noli peccare*; come interpretano con S. Ambrogio, gli Espositori: e nell' atto, che pendente in croce stava per consumare il mistero della Redenzione, non solamente condonò le colpe al buon ladrone, ma l' assolvè anche da ogni pena con quelle consolanti parole, *hodie mecum eris in Paradiso*. Ora chi potrà mai asserire, non esser stata di edificazione questa podestà esercitata in queste, ed in molte occasioni da Cristo Signor nostro vivendo? Ma in ciò, che è in edificazione della Chiesa, ed in vantaggio spirituale de' fedeli è comune la podesà di Cristo S. N. con Pietro; dunque ad esso, ed a suoi successori compete la facoltà di diminuire, o togliere la pena temporale, rimasta dopo il peccato, in quella misura, che è espediente alla Chiesa, ed alla utilità de' fedeli.

III.

Di questa graziosa podestà hanno sempre fatto uso i successori di Pietro, e ne' Concilii Generali, e fuori di essi, per condonare o in parte, o in tutto la pena temporale, che rimane a scontarsi dal peccatore convertito; e come Eretici sono stati dannati quei che anno osato negarla. Eppure sorge in Italia, chi forse dopo avere in altri tempi participato di questi favori della S. Sede Apostolica, e con la voce, ed in iscrit-

to

to procuri, se possibil fosse, atterrare questa spirituale giurisdizione, con togliere il fondamento di essa, stabilirla poi capricciosa, ed opposta all' idea, che s'ha sempre avuto la Chiesa, e capricciosamente eguale distribuirne la facoltà a tutti i Vescovi.

IV.

Questi è l' Autore dell' operetta stampata in Pistoja l' anno 1786. per *Atto Bracali Stampator Vescovile*, che porta in fronte il specioso titolo di *Trattato storico dogmatico critico dell' Indulgenze*, inserito negli Opuscoli falsamente detti di Religione: Trattato, che ha per iscopo d' imbrogliar la storia, distruggere il Dogma, e confonder la mente di chi per avventura il leggesse, senza pria aver quelle cognizioni, che unicamente dalla Teologia, e dalla storia Teologica si possono avere; ed ecco sorgere in Italia, chi appena si può immaginare che esista nelle barbare nazioni.

V.

Tesse egli sul principio una storia delle Indulgenze, quale divide in tre paragrafi; cioè dal primo fino al settimo secolo, poi dal secolo ottavo fino al terzo decimo; e finalmente dal terzo decimo sino a noi. Egli intreccia in questa la maggior parte delle difficoltà, che se dovessero aver luogo in cosa chiara, e manifesta, le doveva riportare nel corpo della sua opera. Quindi nasce quella sì nojosa ripetizione, per cui empie 363. pagine; tolte le quali appena il libro sarebbe la metà della mole, che è. Da ciò mi nasce un dubbio; ed è, che questa ripetizione,

 ed

ed intralciamento di materie sia ad arte; cioè per confondere la mente de' meno cauti; poichè vedendosi quotidianamente da' nemici della Chiesa Romana escire libri di poche pagine, e perciò di poco prezzo, per così servir meglio al loro intento; qui all' opposto vedo un libro, che si poteva ridurre alla metà di meno, divenuto senza ragionevol motivo di grossa mole. Tutte le difficoltà, che in questa storia propone l' Autore si riporteranno nel corpo dell' opera, secondo l' ordine delle materie; parlerò ora soltanto di ciò che spetta alla storia.

VI.

„ Fin dal principio, *egli dice alla pag.* 17., „ dello stabilimento della Chiesa, gli Apostoli, „ e loro successori credettero, di non dover compartire il benefizio dell' assoluzione a' peccatori, se non dopo aver passato un certo tempo determinato nell' umiliazione, nella cenere, „ nelle lagrime, ed in tutti gli esercizi d' una „ vita austera, e penitente „; e vuole, che questa disciplina „ durasse constante nei primi sei „ secoli, e per la maggior parte del settimo; „ e se si cerca dall' Autore, perchè dopo il settimo secolo la penitenza canonica non durò „ nella sua primiera simplicità „ risponde „ forse „ non anderebbe lungi dal vero, chi volesse in „ questo avvenimento riconoscere il falso ragionare degli Scolastici, che poi finirono ne' secoli posteriori di rovesciare questo divino sistema dell' Indulgenza „. Se questi Scolastici han-

hanno tolta la *semplicità* all' Indulgenza, ed hanno avuto tanto vigore di rovesciase *questo divino sistema*, bisogna confessare, che questi fossero in credito almeno di gran dottrina, affinchè potessero persuadere la Chiesa universale, senza la qual persuasione non era possibile, che *questo divino sistema*, perdesse la sua *semplicità*, e finalmente *rovesciasse*. Ma se S. Paolo dice, che Gesù Cristo diede alla sua Chiesa *Pastores*, *& Doctores usque ad consummationem sæculi*, si dovrà dire, o che dall' ottavo secolo sino a noi questi *Doctores* sieno mancati, o che quegli, che egli chiama *Scolastici*, sieno que' Dottori promessi alla sua Sposa perpetuamente. Se è così, come ogni Cattolico ben vede, come poteva darsi, che questi, che *sunt in Ædificationem Ecclesiæ*, l' abbiano anzi oscurata, e *rovesciata*? Se però il raziocinio dell' Autore è così zoppicante, ci dà non ostante una notizia affatto peregrina, cioè, che gli Scolastici sino al principiare dell' ottavo secolo esistessero. Si credeva comunemente, esrer derivato questo nome di Scolastico, dall' aver ridotto a certo metodo utile alla scuola il modo di studiare la Teologia, e non prima del Secolo XI. questo metodo fosse in uso. Ora l' erudizione dell' Autore fà vedere essere un comune inganno questa opinione. Il male però si è, che non portando egli alcuna prova della sua asserzione, ei ci permette di restare nel nostro inganno, fin a tanto che ei la produca.

VII.

Vedendo per altro, che le persone, anche di mediocre intendimento, non si sarebbero persuase, esser gli *Scolastici* autori di tanto male, col mezzo termine „ d' esaminare con più precisione „ questi disordini „ affibia la calunnia „ alla im- „ mensa moltitudine de' barbari scesa dal setten- „ trione a depredare i paesi più felici del mez- „ zo giorno „; quasichè le Dotrine della Chiesa, ed a nostro proposito la Dottrina delle Indulgenze si *rovesciasse*, come si distruggono le città col ferro, e col fuoco: ed ecco come la discorre. „ In quelle fatali incursioni, quan- „ do si correva pericolo ad ogni tratto d' es- „ ser preda del furor barbarico, come poteva „ sperarsi da' fedeli quella quiete interiore, ed „ esteriore, che è la custodia dello spirito di „ penitenza „? Come è vero, che quando „ più si ha di talento, ed ingegno: tanto più „ si corre pericolo di lasciarsi trasportare dall' „ immaginazione „ pag. 8.. Egli vuole, che ne' primi VII. Secoli la penitenza si mantenesse nel suo vigore: e non fu in que' secoli, che la Chiesa ebbe le maggiori persecuzioni, e l' Italia soffrì l' incursione de' Barbari, senza che punto disturbassero „ la custodia dello spirito della Pe- „ nitenza „? Non ebbe per tre secoli e più a combattere e co' Tiranni, che cercarono di distruggerla, e coll' Eresie, che nel tempo stesso la dividevano? Non fu forse sin dal principio del V. secolo, che i Barbari, scosso ogni timore del Ro-

Romano Impero, lo invasero, e squarciarono in tante parti? Non cerchi dunque l' Autore ne' Scolastici, o ne' Barbari, il di cui confronto offende di troppo il buon senso, la mutazione universale, che seguì nella Penitenza Canonica. Unicamente si deve rifondere nella podestà della Chiesa, la quale sempre animata dallo spirito divino, siccome potè istituirla, così potè mutarla, diminuirla, secondo che credette convenire al maggior vantaggio spirituale de' suoi figli.

VIII.

Tanto è poi lungi, che l' incursione de' Barbari dopo 'l VII. Secolo „ rovesciasse la Peniten-„ za Canonica „ che anzi, per attestato dello stesso Autore pag. 41. un' certo Teodoro, che morì nel *690.*, vale a dire sul terminare del secolo VII., credette „ di por freno a peccati col „ aggravare la Penitenza......, e compilò un „ libro penitenziale, che in breve s' adottò da „ quasi tutte le Chiese, ed acquistò tale auto-„ rità, che nel secolo IX. si esigeva da' Sacer-„ doti, che ascoltavano le Confessioni, che aves-„ sero un tal libro " . Dunque nel secolo IX. „ era aggravata la penitenza „ che s' imponeva „ a' peccatori. Come dunque dopo il secolo VII. per opera de' Barbari *si rovesciò* la Penitenza Canonica? Pare impossibile, che un uomo per poco di criterio abbia, possi cadere in contradizioni simili, e sì vicine l' una all' altra: eppure questo è un fatto, tant' è vero che chi s' allontana dagli insegnamenti di S. Chiesa, perde anche il lume naturale della retta ragione.

IX.

La massima però stabilita d' esaltare, e ricondurre alla „ purità de primi secoli la Chiesa „ lo ha costretto a contradizioni si aperte; ed in luogo di riconoscere, ed ammirare la prudente economia della pietosa Madre la Santa Chiesa, ama piuttosto dimostrarla oscurata nel suo bel sembiante. Difatti dal metodo introdotto ricava *terribili conseguenze*, pag. 49. „ per cui il lettore dovrà raccapricciare nel semplice quadro, che dovrà „ farne „. Noi, che instruiti siamo dall' Apostolo, essere ogni podestà della Chiesa in edificazione della stessa, abbiamo anche un *quadro* molto espressivo della facoltà della medesima, d' adattare la disciplina alle circostanze, quali fanno tal ora, esser ciò, che in un tempo era utile, in un altro nocivo: solo proviamo un *raccapriccio* nel leggere *le terribili conseguenze*, che l' Autore deduce.

X.

„ La prima diversità, *egli dice pag.* 50. si è, „ che s' introdusse l' abuso, di concedere l' assoluzione a persone, che spesso non erano convertite davvero, ed avevano tutt' altro pensiero, che quello di convertirsi „ ed eccone la prova. „ Si presentava il Penitente, narrava i „ suoi peccati, si discuteva numericamente quanti anni di penitenza a lui convenivano, esibiva la redenzione, ed il Confessore dava l' assoluzione. Domando io „ soggiunge in tuono decisivo „ se era prova bastante della conversio-

„ ne

„ ne del cuore, l' offrire dieci, venti, o cin-
„ quanta, soldi per cambio della penitenza „?
Francamente spaccia l' Anonimo, come un abuso
generale „ che si dasse l' assoluzione ogni qualvol-
ta si „ presentava il Penitente, narrava i suoi pec-
„ cati, si discuteva numericamente quanti anni
„ di Penitenza a lui convenivano, ed esibiva la
„ redenzione „. La Chiesa ha sempre prescrit-
to, che non si dasse l' assoluzione, o si redi-
messe la Penitenza, se non a chi, e da chi pre-
cedentemente avesse dati segni di vera conversio-
ne: ed anche di presente, cioè nè tempi secondo l'
avversario, di rilassamento dall' antico rigore, che
ei tanto deplora, non usano i Romani Pontefici,
e la Chiesa d' accordar l' Indulgenze, se non a
chi è veramente pentito, e si suppone per mez-
zo de' Sacramenti purgato da' peccati, di modo
che ognuno anche del volgo sà, che giusta l' in-
tenzione del dispensante per ottenerne l' effetto
è necessario il pentimento, e vera conversione del
cuore. Che se taluno de' Confessoti mediante l'
esibizione della redenzione avesse dato l' assolu-
zione „ a chi non era convertito davvero, ed a
„ tutt' altro pensava, che a convertirsi " il che
però l' avversario dice, ma non prova, avrebbe
questi operato contro lo spirito della Chiesa, la
quale perciò non può accusarsi nella sua disci-
plina. Le calunnie dunque sono nate o da igno-
ranza, o da un furibondo zelo contro l' uso delle
Indulgenze dispensate nella Chiesa, così le declama-
zioni, e dottrine dell' Anonimo. Che se la som-
ma

ma di „ dieci , venti , o cinquanta soldi per cam-
„ bio della Penitenza, non era prova bastante
„ della conversione del cuore „ era però som-
ma sufficiente ad incommodar anche i più ricchi
e far sì, che si privassero di molti divertimen-
ti e piaceri, specialmente se la quantità de' pec-
cati era grande; e perciò il „ metodo della re-
„ denzione „ era un' mezzo opportuno per sot-
trarre al peccatore convertito molte occasioni di
ricadere nel peccato, e vivere in continua peni-
tenza: perciocchè egli stesso alla pag. 59. con-
fessa, che la somma di venti, o cinquanta sol-
di „ era una somma considerabile in que' tem-
„ pi, e potevasi con essa comperare un bel po-
„ dere „. Servivano inoltre questi denari ad au-
mentare il culto Divino, ad alimentare i poveri,
ed alla liberazione de' schiavi. Dunque questo si-
stema della redenzione tendeva a ben formare il
cuore di que' Barbari, che egli dice venuti,
„ a depredare i paesi più felici del mezzogiorno „
coll' aumentare in essi la Religione, che per
mezzo del culto esterno s' alimenta, e s' accresce,
e la compassione verso i loro simili: in una pa-
rola tendeva rendergli utili alla Chiesa, ed alla
Repubblica.

XV.

E' poi un voler malignare, il dire „ che i Chie-
„ rici, e Monaci... giunsero a tanto, che alle
„ loro sole Chiese, e Monasterj si applicò qua-
„ si tutto il frutto delle penitenze, e della pie-
„ tà de' fedeli „. Fra i Canoni attribuiti a Teo-
doro

doro Cantuariense, appresso il Petito si legge, *sed attendat unusquisque, cui dare debeat, sive pro redemptione captivorum, sive super sanctum Altare, seu servis Dei, aut pauperibus in eleemosynam*. Non era dunque in libertà de' Chierici, e Monaci d'applicar a se stessi tutto il frutto delle Penitenze; questi solo erano esecutori della volontà de' fedeli: e uomo di senno potrà mai persuadersi, che tanti Santi, che vivevano in questi tempi, e fondarono celebri Monasteri, e Chiese, volessero defraudare sì barbaramente la pietà de' fedeli, come pare indicar voglia l'Anonimo, col tirare a se, ciò che destinato era al sollievo de' poveri, ed al riscatto de' schiavi? Che se si leggono gran donazioni a' luoghi pii *pro remissione peccatorum, pro redemptione animæ meæ*, senza far menzione, o di poveri, o di schiavi, ciò ne avviene, perchè i fedeli ben vedevano, che il lasciare alle Chiese la loro robba, era l'istesso, che lasciarla in sollievo de' poveri, e de' schiavi: essendo sempre stata principal premura delle Chiese l'ajutare i poveri, e quelli, che oltre la povertà, portavano il duro giogo de' Barbari.

XII.

La seconda conseguenza, che l'Anonimo deduce dal Penitenziale di Teodoro, si è „ l'eccessiva accelerazione dell' assoluzione. Confessato il peccato, sborzata la redenzione, il tutto era fatto; non restava che riportarne l'assoluzione, e il Confessore attaccato al Peniten-

„ tenziale non avrebbe potuto negarla „ . Sembra che egli discorra di un fatto , di cui come testimonio oculare ne possa far veridica testimonianza ; poichè discorre di un' uso universale nella Chiesa , senza produrre neppure un momento di que' tempi , da comprovare in qualche maniera , la sua seconda conseguenza . Lo spirito della Chiesa quale sia sempre stato , l' abbiamo già detto al §. X. , dovrà dunque dirsi , che ei falsamente si ripromette di poter oscurare la verità , e stabilire il suo immaginario sistema , usando un tuono magistrale . Il Penitenziale „ applicava ben„ sì a ciascun peccato la penitenza proporzionata, e siccome poteva accadere che per la moltiplicità de' peccati , la penitenza riuscisse difficile , ed alcune volte meramente impossibile ad eseguirsi , perciò prescriveva anche la redenzione di essa , ma non obbligava il Confessore a dar l' assoluzione immediatamente a chi avesse „ confessato il pec„ cato , e sborsata la redenzione „ . Di ciò una bellissima prova nè somministra l' Autore alla pagina 52. Riporta egli il Canone 27. del Concilio Clovesoviense celebrato l' anno 747. quella parte soltanto , che gli sembra favorire la sua asserzione . Racconta quel Concilio , esservi stato un uomo ricco , reo di grave delitto , il quale presentossi per ricevere l' assoluzione , portando seco lettere testimoniali d' aver col mezzo della redenzione abbondantemente sodisfatto per il peccato , senza però aver egli stesso fatto verun digiuno , veruna penitenza : riprova il Concilio l'operare

rare di quel ricco, non *il metodo* della redenzione come falsamente deduce l' Avversario, perchè, *ipse in primis cum gemitu cordis pro sui restauratione divinam incessanter clementiam debet: & deinde quoque quoscumque potest fideles famulos Dei, ut pro se communiter cum eo Deum exorent adhibere*: ed antecedentemente aveva detto; *non ut liberius vel ad momentum peccare, vel bona aliqua præterire, vel jejunium pro peccatis indictum relaxare, vel elemosynas minus* [illegible]*gire ullo modo licet, quo pro ipsis alios psalmos cantari putant, vel jejunare*. Concil. Labbè tom. 6. pag. 1583. Edit. Paris.. Se dunque il Concilio riprovò quel ricco che aveva „ confessato il peccato e sborsata la redenzione „ sarà falso certamente che il „ Confessore attaccato al penitenziale non potesse negare l' assoluzione „; sarà falso ancora, che generalmente parlando „ confessato il peccato, e sborsata la redenzione il „ tutto fosse fatto „ e nel tempo stesso si fa palese lo spirito della Chiesa, cioè d' aver accordato l' assoluzione, e redenzione soltanto a chi aveva dato segni di vera contrizione. Dov' è perciò l' eccessiva accelerazione dell' assoluzione? Quali sono quelle terribili conseguenze per cui il lettore doveva *raccapricciare*.

XIII.

Fa ben raccapricciare ciò, che dice alla pag. 54., cioè, che „ più di tutto contribuì a mantenere, e dilatare i disordini un certo spirito „ straordinario di Penitenza, che era di moda „ nel-

„ nelle persone pie di que' secoli „: per esempio di questo „ spirito straordinario di penitenza „ cita quello de' santi Pier Damiano, Rodolfo, e Domenico Loricato, quale anche chiama *bizzarro*. Dunque fù *bizzarrìa* del Profeta, quando predicò a Ninive *in cenere, & cilicio*; fù *bizzarrìa*, perciò avrà contribuito a „ mantenere, e dilatare i disordini „. L' abitazione di Simeone Stilita sù d' una colonna, esposto all' intemperie dell' aria, la penitente vita degli Antonj, Illarioni, e tant' altri Padri del deserto? Eppure questi vissero prima del secolo ottavo, quando ancora la „ penitenza canonica era nella sua semplicità „. E non è vergogna in un Cattolico, chiamar *bizzarrìa*, e causa di *disordini* lo spirito di particolar penitenza, che il Signore Iddio di quando in quando ha fatto balenar agli occhj de' mondani ne' loro simili, affinchè apprendessero, quanto male era il peccato, e quanto onnipotente era la sua misericordia, che in mezzo a sì gran penitenze manteneva in essi quell' allegrezza e contento, che in vano i peccatori cercano nelle cose mondane? Questa si fu la via, per cui e S. Pier Damiano, e S. Rodolfo, e S. Domenico Loricato convertirono infiniti peccatori, come costa dalle loro vite: e se Iddio già disse, che se fossero stati in Sodoma dieci giusti, non l'avrebbe distrutta; perchè non potiamo assicurar noi, che questo „ spirito „ straordinario di penitenza „ non abbia trattenuti i temporali flagelli, e non sia stato il sostegno

stegno più forte della Chiesa, e dello stato? Se ci manca il corraggio d'imitargli, almeno ammiriamo il loro spirito, e la loro perseveranza in esso.

X I V.

Passa di poi a discorrere delle Crociate, che ci chiama, come realmente erano „ permutazione „ della penitenza canonica „. Egli però crede, non fosse permutazione giusta: „ questo mezzo „ termine „ così scrive alla pag. 65 di re„ dimere la penitenza coll' armi, niente incom„ modava que' secoli guerrieri, (vorrà dire gli uomini in que' secoli dediti alla guerra) ne' quali „ il non esser soldato era quasi un non esser uo„ mo „. Quant' è mirabile l' Autore nel diminuire il pregio di queste Crociate! Ben' altro è, esser guerriero in casa propria, vivere a' stipendj del proprio Sovrano, godere della grata compagnia de' parenti, ed amici; altro è lasciare il natìo suolo, e con esso i più cari, e portarsi in lontanissimi paesi incogniti, a combattere non con altro stipendio, parlando delle persone comode, se non col benefizio spirituale dell' Indulgenza. Le Crociate erano ordinariamente intraprese contro l' Oriente; perciò dovevano i Crocesignati valicare i mari: contro i Saraceni, ed altri Infedeli Nazioni feroci, e nemicicissime del nome Cristiano; perciò i Crocesignati partivano con poca speranza di rivedere i suoi, e molta fiducia d'aver a soffrire dopo gravissimi stenti la morte. Doveva dunque „ in„ com-

„ comodar molto que' secoli guerrieri il mez-
„ zo termine di redimere la Penitenza coll' ar-
„ mi „. Riporta alla pag. *66.* un passo di San Bernardo del suo Sermone esortatorio a Crocesignati, in cui dice, che v' erano tra questi molte persone dedite a' vizj; per la partenza de' quali prova il Santo doppia allegrezza perchè, e toglieva agli Occidentali il peso di convivere con gente cattiva, e portava soccorso agli Orientali. Non per si fermava sul politico solamente il S. Abate, come pensa l' Autore. Questo portare soccorso agli Orientali ei lo considerava qual' era indizio della conversione del cuore; perciò soggiunge, *ut quos Christus diu pertulit oppugnatores, magis jam propugnatores habere incipiat: faciatque de hoste militem, qui de Saulo quondam persecutore fecit Paulum Prædicatorem*: onde rivolto a Gerusalemme esclama, *Salve Domina gentium .... quam Deus semper a principio passus est oppugnari, ut viris fortibus sicut virtutis, ita foret occasio salutis*; Veda l' Autore dunque, che non „ il caldo di que' tempi „ ma bensì il zelo della salute dell' anime chiamò „ sa-
„ cre queste guerre; e che i promotori di esse
„ ben s' avvidero esser state quelle compagnie
„ molto proprie a nodrir lo spirito di Peniten-
„ za „. Prosiegue ad annoverar altri *abusi*, l' aver cioè concesso l' Indulgenza anche a' vecchj, alle donne, ed agli infermi, i quali tutti non potendo andar in persona alla guerra sacra, somministravano danaro; poi averla estesa a quegli, che aves-

avessero „ edificato un Monastero, una Chiesa, „ una strada, un ponte, ed altre opere pie „ : finalmente „ i Vescovi introdussero fra' l'opere, „ che servivano di redenzione anche le visite delle Chiese pag. *68. 69. 70.* Manco male, che l'ultimo *abuso* lo applica a Vescovi, e non al Romano Pontefice. Chi s' immaginerebbe però, che da un Cattolico si dicesse *abuso* ciò che hanno approvato i Concilj Generali? Eppure questo Cattolico si trova presentemente, ed è il nostro autore. L' estensione dell' Indulgenza plenaria a quegli ancora, che secondo la propria condizione, concorrevano alla guerra sacra col denaro, o almeno consigliavano gli altri o a portarsi in persona, o ad offerire qualche somma, fu ordinata dal Concilio Lateranense IV; e Martino V. colla Bolla *inter cunctas* pubblicò la condanna degli errori degli Ussiti, e quindi ordinò, che i sospetti di questi errori fossero interrogati, primo *Utrum Papa possit concedere Indulgentias, maxime pia loca visitantibus, & ipsis manus suas porrigentibus adjutrices*: Secondo. *Utrum credat, quod ex tali concessione visitantes Ecclesias, & manus adjutrices eis porrigentes, hujusmodi Indulgentias consequi possint.*

XV.

Finalmente nella terza Epoca vuole, che „ l' idea „ dell' Indulgenza fosse affatto corrotta nella moltitudine „ e di questa corruzione generale ne accagiona „ ed il genio litigioso, e soffistico, che „ si disse Scolastico pag. 18., e Clemente VI.

„ mise alla luce l' opinione del tesoro prima
„ appresa dalle scuole pagina 101. „ Dunque secondo l' autore i Scolastici hanno ingannato , e sedotto tutta la Chiesa relativamente alle Indulgenze dal secolo XIII. fino a noi . Di fatti alla pag. 80. chiama questo paragrafo „ la
„ storia degli errori Scolastici „ . Non mi tratterò gran fatto in dimostrare , che egli imbroglia qui la storia assai più che negli altri paragrafi , e che ei tende a distruggere il dogma delle Indulgenze ; perciocchè le sue ragioni , che a luogo migliore , saranno confutate , dove si tratterà e dell' esistenza del tesoro , e del Giubileo. Solo noterò alcune piccole cose , che saranno sufficienti a dimostrare , con qual animo siasi accinto a quest' opera . Siccome egli ben prevedeva , che niun' vantaggio avrìa ricavato dalla sua opera , se non tentava di abbattere almeno le principali ragioni , di S. Tommaso , S. Bonaventura , e d' altri Teologi per l' attuale sistema delle Indulgenze , e singolarmente per l' esistenza del tesoro de' meriti di Cristo S. N. , e de' Santi , e se non procurava di originalmente distruggere la facoltà che è inerente ai Rom. Pontefici per distribuire il suddetto tesoro; e vedendo che ciò gli sarebbe stato impossibile ; perciò procura in primo luogo di svegliare nella mente del leggitore un contraggenio alle Scuole , o sia alla Teologia , che egli dice *Scolastica* , e poi di eccitare disprezzo verso i Teologi ; finalmente con alcune apparenti ragioni s' immagina di poter arrivare a persuaderlo . Ed ecco ciò , che

ei

ei dice alla p. 78. „ quel genio litigioso, e sofisti-
„ co, che si disse Scolastica, si applicò a cercar la
„ ragione d'ogni cosa; sopra tutto volle filosofare.
„ Si studiarono ragioni per giustificare tutto quello,
„ che vedeasi praticato, senza esaminare giammai,
„ s' era ben fatto, ed un' uso legittimo, oppure
„ un disordine, ed un abuso „. (Avranno avuto
avanti agli occhi la regola di S.Agostino sì spesso
dimenticata dall'Autore: *si quid horum tota per orbem frequentat Ecclesia... quin ita faciendum sit, disputare insolentissimæ insaniæ est*). „ Con questo
„ metodo le novità tutte de' secoli barbari acqui-
„ starono un grado d' autorità, ed a forza di sot-
„ tigliezze, e di speculazioni giunsero a dominare
„ come legittime „. Le questioni scolastiche non
sono mai giunte a dominare come legittime, se non
sono state approvate dalla Chiesa; ma sempre so-
no rimaste opinioni particolari: dunque se giunse-
ro a dominare come legittime, furono approvate
dalla Chiesa universale; e perciò questa le credè
conformi alla tradizione; dunque secondo l' Auto-
re, se la Dottrina della Chiesa, almeno per al-
cuni secoli, giunse a „ dominare come legittima
„ a forza di speculazioni, e sottigliezze „ si per-
dè in essa la tradizione, e con questa la vera dot-
trina. Ecco ciò, che viene di conseguenza da que-
sto raziocinio. Di fatti l' Anonimo non arrossi-
sce di francamente scrivere alla pag. 4. „ fu be-
„ ne una fatale disgrazia, anzi dirò meglio (non
poteva dir peggio) „ fu un terribile castigo di
„ Dio, che i Cattolici non meno che i Dissiden-

„ ti

„ ti sbagliassero lo stato della questione ; e si
„ perdessero dietro alle inutilità , per le quali mol-
„ to si gridò da una parte , e dall' altra , si rup-
„ pe l' unione , si passò all' ingiurie personali ;
„ e così riscaldati gli animi non furono più ca-
„ paci di sentire , che per lo più gli uni , e gli
„ altri avevano torto egualmente , tanto chi im-
„ pugnava , quanto chi credeva difenderla „ .
Chiederei all' Autore , chi intenda egli per *Cattolici* . Se intende qualche particolare Scrittore di que' tempi , egli fa un gran torto al rimanente de' *Cattolici* con applicare a tutti , ciò che fu particolare di alcuno . Se poi per Cattolici intende tutt' i Cattolici Romani uniti al S. P. Leone X. , che dannò gli errori di Lutero , come per *Dissidenti* , intende i *Novatori* , mi dica , appresso chi stava la verità ? non tra i *Dissidenti* , perchè questi l' *impugnavano* : non fra i *Cattolici* , perchè questi „ sbagliarono lo stato della questione , e
„ si perdettero dietro alle inutilità „ dunque appresso chi stava la verità ? Forse nella Chiesa ? Ma se tutt' i Cattolici formano la Chiesa visibile : non rimane altro scampo all' Anonimo , che ammettere la Chiesa invisibile de' Protestanti . Ecco a quale eccesso si trova ridotto , chi per altro più volte si protesta d' esser figlio dalla Chiesa Cattolica ; cioè ad ammettere una perfetta ignoranza della sana Dottrina nella Chiesa , Sposa di un Dio Incarnato ; e ciò „ per un terribile castigo del suo sposo „ quasichè i difetti di qualche figlio ingrato potessero oscurare la bel-
lez-

lezza Madre, originata in Lei dall' unione del suo sposo, il quale le promise di essere sempre con essa sino alla consumazione de' secoli. Questo sia un tenue saggio del pensare dell' A. in materia di *Teologia*: troppo crescerebbe di mole questa confutazione, se volessi ad una ad una rilevare le proposizioni, che quà e là sparse si trovano nell' Opera.

XVI.

Se di cose Teologiche così parla l' autore, ognuno si può immaginare, come ei parli de' Teologi. Pare, che al solo nome di questi, gli si muova la bile ogni volta, non risparmiandola neppure all' Angelico Dottore S. Tommaso, luminare di tutte le scuole Cattoliche. Per lo più non gli nomina senza l' addizione d' *Aristotelici*, o *Scolastici*; ed i loro argumenti *Arabici raziocinj*. Quindi arriva a dire, che non per altro fu dannata l' opera del celebre *Dottor Bajo*, se non perchè questi volle dipartirsi dal linguaggio di essi. „ Il celebre Dottor Bajo pag. 284. „ perchè volle alquanto partirsene, non fu inteso „ da' Peripatetici di quel tempo, che poco leg- „ gevano i Padri, i quali passarono ad ingiuriar- „ lo, e vollero farlo credere Novatore, ed Ere- „ tico „. L' istesso Bajo fece testimonianza de' suoi errori, col ritrattarli con somma umiltà, ed edificazione de' buoni Cattolici, dopo che gli vide proscritti dal Romano Pontefice S. Pio V. ed il nostro autore lo vuole soltanto *ingiuriato* da tutta la Chiesa unita al Supremo Gerarca;

 per-

perchè questa era composta di *Peripatetici*, che *poco leggevano i Padri*. Bajo non era Peripatetico per confessione dell' autore; dunque avrà *letto i Padri*; e perchè si ritrattò? Nel progresso di quest' opera andrò notando i varj titoli, con cui li va onorando di tratto in tratto: non lascia però di citarne alcuni con lode, quando gli sembra che parlino in suo favore. Per ora dirò solo, di non aver trovato nella sua opera costantemente nominati con rispetto altri, che il *Grande Arnaldo*, ed il *Padre Quesnel*,, le cui belle ,, parole si saria recato a delitto non citarle ,, pag. 23.

XVII.

Quanto però abbonda di fiele verso de' Teologi; altrettanto di carità, ed unzione verso i Protestanti, che chiama costantemente ,, Fratelli. ,, Protestanti Fratelli ,,; egli dice col miele in bocca alla pag. 40.,, ecco non dissimulo le pia- ,, ghe, e gli abusi introdottisi in que' secoli trop- ,, po scorretti (le frodi cioè, e vessazioni de' ,, Questuarj, che egli mette in un prospetto il più caricato, che si può mai immaginare un nemico della Chiesa Romana). ,, Ma era ,, questa una ragione sufficiente, per passare a ,, romper l' unità, e distaccarvi dal seno di quel- ,, la Madre, che più di voi abborriva simiglian- ,, ti disordini ,,? ed alla pag. 3. ,, noi restiamo ,, ammirati, come abbiano potuto tanti nostri ,, Fratelli abbandonare la Cattolica Communio- ,, ne ,,: alla pag. 9. ,, Se i primi capi de' no-

,, stri

„ stri traviati Fratelli „ . Finalmente alla pagina 136. „ gli stessi nostri Fratelli traviati i Protestanti „ . Ma il nostro Autore non *Peripatetico* nè *Scolastico*, e che perciò avrà *letto i Padri*, doveva pur sapere; che *non habent Deum Patrem*, *qui non habent Ecclesiam Matrem* S. Cipriano nel libro *de unit. Eccl.* Se i Protestanti non hanno per Madre la Chiesa Cattolica, che gli ha giustamente recisi, come rami inutili, e destinati solo al fuoco, non avranno nè anche Iddio per Padre; ma se non sono figli di Dio, come si potranno chiamar *Fratelli* dall' autore, che si pregia d' esser Cattolico? E non sà egli che nelle Sacre lettere *Matth.* 5. *Joan.* 10. *Act.* 20. ci vengono raffigurati gli Eretici, come tanti lupi divoratori, e come tanti ladri, assassini, *lupi rapaces, fures latrones?* tengasi pur egli questi tali per *Fratelli*, e sia certo, che nessun' altro Cattolico invidierà questa sua sorte. Essi sanno benissimo, che S. Giovanni Evangelista chiama *Fratelli* tutti i veri credenti, vuole, che vicendevolmente s' amino *Fratres diligite alterutrum*: ma parlando di quelli, che erano di diversa credenza, ci vieta di dare alloggio, ed anche di salutarli, non che chiamarli *Fratelli*. *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere in domum, nec ave ei dixeritis*. Così egli nell' Epistola seconda.

XVIII.

L' autore terminata la Storia, divide la sua opera in nove paragrafi. Nel primo s' impegna a dimo-

mostare, non esser altro, anzi ,, non poter es-
,, ser altro ,, l' attuale Dottrina della Chiesa sul-
le Indulgenze, che ,, une remissione d' una por-
,, zione della pena Canonica ,, : Quindi nel se-
condo deduce tre conseguenze, cioè prima, che
,, l' Indulgenza non può estendersi oltre il con-
,, sueto tempo della medesima penitenza, e con-
clude esser nulle le Indulgenze di cent' anni.
Seconda, esser ,, una falsa immaginazione l' esi-
,, stenza del tesoro de' meriti di Cristo, e San-
ti, fondata sopra la necessità di giustificare ,, una
,, falsissima idea, che si ebbe ne' secoli barba-
,, dell' Indulgenze ,, . In terzo luogo l' Indul-
genza ,, parlando con più esattezza, non può mai
,, aquistarsi più d' una volta ,,. Nel terzo Pa-
ragrafo fa alcune riflessioni sopra alcune Indul-
genze più celebri. Nel quarto discorre del Giu-
bileo. Nel quinto vuole, che l' autorità di con-
ferirle risieda unicamente ne' Vescovi; perciò nel
sesto ne ricava per conseguenza, essere il sogget-
to dell' Indulgenze unicamente i Diocesani di cias-
chedun Vescovo. Discorre in settimo luogo del-
la moderazione nel conferir le Indulgenze, e del-
la causa per conferirle, quale però s' astiene di
assegnare. Nell' ottavo, nega esser lo stato di
grazia disposizione necessaria all' acquisto di es-
se, anzi vuole, che l' Indulgenza abbia, e deb-
ba aver luogo prima dell' assoluzione sacramen-
tale; e che dopo ricevuta l' Indulgenza rimanga
,, al peccatore l' obbligo d' una ragionevole pe-
,, nitenza ,, . Finalmente nell' ultimo Paragrafo
si

si propone di discorrere degli effetti dell' Indulgenza; e non potendo nel suo sistema assegnarne alcuno, dice esser temerità il volerli definire. Fa stupire a prima vista, il vedere, persone private, e cattoliche alzar francamente la voce contro tutti i Dottori, e persino contro la Chiesa, e poi all' improvviso vestire un aria d' umiltà simile a quella d' un Novizio Cappuccino in cose chiare, e manifeste, ed espressamente insegnate dalla Chiesa stessa. Ma se ben si riflette, forzata è quest' ombra d' umiltà. Perciocchè ripetendo l' autore infinite volte, non esser altro l' Indulgenza, che remissione della pena Canonica, ed insegnando egli alla pag. 288., che questa penitenza Canonica si doveva eseguire, per „ ottenere la grazia della „ conversione „; ne viene di conseguenza, non esser altro l' Indulgenza, che una dichiarazione, di aver quel tale „ ottenuta la grazia della conver- „ sione „; ma questa niente rimette relativamente alla pena temporale; dunque nel suo sistema l' Indulgenza è senza effetto alcuno: ed ecco perchè l' Autore tutto riconcentrato nel suo nulla dice „ esser temerità voler definire „ gli effetti dell' Indulgenza.

X I X.

Per rispondere adequatamente nel primo Capo dimostrerò cosa sieno le Indulgenze, e quale sia la natura di esse, e ne accennerò le varie specie; nel secondo, dimostrerò che l' Indulgenza è una remissione della pena temporale; nel terzo, che esiste

il

il tesoro risultante da' meriti infiniti di N. S. Gesù Cristo, e de' Santi, d'onde derivano l'Indulgenze; nel quarto a chi sia stato consegnato un tale tesoro; e perciò a chi tocchi dispensarlo; nel quinto, quale sia il soggetto; nel sesto, quali sieno le disposizioni necessarie all'acquisto di esse, e del loro effetto; finalmente nel sesto, quale sia la giusta moderazione nel conferir le Indulgenze. Per limitarmi in qualche maniera, ed esser breve nelle cose più chiare, risponderò alle objezioni per lo più coll'autorità, e ragioni recate dall'autore: ecco il contennto della prima parte; nella seconda si discorrerà dell'Indulgenze dei Defonti, delle quali fà egli un paragrafo a parte, e dell'altre Indulgenze particolari dall'Autore o negate, o messe in dubbio. Siccome poi l'Avversario fa alcune riflessioni sopra il decreto del Concilio di Trento delle Indulgenze, anzi vuole si „ metta „ per base per ben capire gli insegnamenti del„ la Chiesa, da esso Concilio rappresentati „ pag. 137. intorno all'Indulgenze: così ci siamo prefissi di provare la dottrina della Chiesa, e ribattere i sofismi dell'Anonimo coll'autorità del suddetto Concilio, per quindi mettere nel suo chiaro lume la dottrina Cattolica.

PAR-

PARTE PRIMA.

DELLE INDULGENZE IN GENERALE.

CAPO PRIMO

Della natura, e varie specie delle Indulgenze.

§. I.

IL nome *Indulgenza* nelle sacre lettere significare suole cessione di un debito, o d' un azione, di cui uno ha diritto contro di un' altro; così in Isaia al Cap. LXI. v. 1. abbiamo *ad annunciandum mansuetis misit me, ut mederer contritis, & prædicarem captivis indulgentiam* — Così parimente nel libro Judith. Cap. VIII. v. 14. si legge *quia patiens Dominus est, in hoc ipso pæniteamus, & Indulgentiam ejus fusis lacrymis imploremus*. Quindi certamente ne è derivaso che la Chiesa ha usato il nome d' *Indulgenza*, per significare la cessione fatta da Dio, per l' autorità da lui concessa a S. Pietro, come si vedrà nel terzo Capo, del debito a noi rimasto della pena temporale anche rimessa la colpa per il Sagramento della penitenza. Questa cessione si soleva chiamare ancora „ pace, remissione,

„ ne

ne, e condonazione. Negli antichi Concilii, e presso i Padri spesse volte occorrono questi nomi, che non altro significano, se non quello, che intendiamo col nome d' *Indulgenza*.

§. II.

Questa ha diversi nomi ora dalla maggior, o minor ampiezza, con cui viene promulgata; ed in primo luogo essa dicesi *Plenaria*, se rimette di natura sua tutta la pena temporale; perciò l' Indulgenza plenaria è una rilassazione della pena temporale, tanto compita, quanto può essere in virtù della podestà delle chiavi; *Parziale* poi si dice quella, che rimette una parte soltanto di essa pena, e si ristringe ad un corto numero di giorni, o di anni la condonazione della penitenza. Siccome allude questa all' antica disciplina, quando in vigore de' Canoni penitenziali doveva il peccatore essere in penitenza per tanti giorni, o anni, perciò le Indulgenze di giorni, ed anni significano solamente la remissione della penitenza corrispondente a' giorni, ed anni prescritti dagli antichi Canoni. Quindi apparisce, che sebbene que' giorni ed anni immediatamente riguardino la determinazione degli antichi Canoni penitenziali, pure alla fine hanno primario riguardo alle pene del Purgatorio, cui riguardavano anche le penitenze Canoniche, come sarà dimostrato nel capo seguente; perciò diminuendo ogni Indulgenza la pena, o ingiunta o da ingiungersi dalla Chiesa, diminuisce ancora parte della penitenza, la quale eseguire si dovrebbe

be nel Purgatorio secondo quella misura cognita solamente a Dio.

§. III.

Oltre l'Indulgenza Plenaria altra ve n' ha, che si dice *Giubileo*, la quale ora si suole promulgare dal Romano Pontefice ogni venticinque anni. Questa oltre la remissione di tutta la pena temporale contiene ancora alcune grazie, che non vanno unite alle altre Indulgenze plenarie, ex. gr. la podestà di eleggersi tra gli approvati un Confessore, che possa assolvere da' peccati riservati, e dalle censure, e di più permutare ogni specie di voti, eccettuati quei di Religione, e di Castità perpetua, in altre opere pie. Per motivi poi rilevanti sogliono i Romani Pontefici fuori dell' anno XXV. promulgare altra Indulgenza, che si dice ad *Instar Jubilæi*, perchè contiene gli stessi privilegj di quella del Giubileo.

§. IV.

Si distinguono finalmente le Indulgenze, in personali, e reali, e quest' ultime in perpetue, o temporali. Le prime sono quelle, che si concedono a certe persone; le reali quelle, che affisse sono a certi luoghi, ex. gr. a certe Chiese, a certi Altari, oppure a Corone, Immagini ec.. Siccome le temporali durano una certa quantità di tempo ex. gr. 24. ore, così le perpetue non hanno limitazione alcuna di tempo. Queste si posson lucrare ogni qual volta s' eseguisce l' opera ingiunta con quell' animo religioso, che si ricerca per aquistar si gran tesoro; non

cpe-

però così delle Indulgenze temporali, le quali generalmente parlando una sol volta si possono acquistare. Così S. Tommaso in IV. dist. 20. qu. 2. art. 3. quæstiunc. 2. ad 4. - *quando ad determinatum tempus datur Indulgentia, ut cum dicitur: quicumque vadit ad Ecclesiam talem usque ad tale tempus, habeat tantum de indulgentia, intelligitur semel tantum: sed si in aliqua Ecclesia sit Indulgentia perennis, sicut in Ecclesia Divi Petri, quadraginta dierum, tunc quoties vadit aliquis, toties indulgentiam consequitur*. Siccome poi eravi una penitenza, la quale si soleva premettere a quella di sette anni come, attestano Burkardo nel lib. 14., ed il Concilio Tiguriense, volgarmente detto Carena, perchè consisteva in digiunare in solo pane ed acqua per quaranta giorni, quindi la remissione di questa si suol chiamare Indulgenza d' una quarantena sovente ancora, senza motivarsi ad anni, o quarantene, si dice *Indulgentia ab injunctis*. Per chiarezza di questo è da osservarsi ciò che insegna il Sagro Concilio di Trento sess. 14. Cap. 8. *habeant autem præ oculis Sacerdotes, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, & infirmatis medicamentum, sed ad præteritorum vindictam & castigationem*. Vuole il Concilio che la penitenza da imporsi dal Confessore sia e medicinale, e satisfattoria; ora la remissione di quella, che è di natura sua ordinata a punire i peccati commessi, viene soltanto significata col vocabolo *Indulgentia ab injun-*

ctis;

ctis; non già la medicinale; perciocchè le Indulgenze come immediatamense si dimostra, tolgono la pena temporale incorsa per il peccato; ma non mettono freno a vizi, o mortificano la vivezza delle passioni. *dicendum*, così S. Tommaso Quodl. 2. Quest. 8. art. 16. in respons. ad III. *quod satisfactio & est punitiva in quantum est actus vindicativæ justitiæ, & est etiam medicativa, in quantum est quoddam sacramentale Indulgentia ergo supplet locum satisfactionis, in quantum est punitiva, quia scilicet poena, quam alius sustinuit, imputatur isti, ac si ipse sustinuisset, & ideo reatus poene tollitur*. E poco dopo soggiunge, *non succedit Indulgentia in locum satisfactionis in quantum est medicativa, quia adhuc remanent pronitates ad peccandum derelictæ ex priori peccato, ad quas sanandas necessarius est labor satisfactionis*. Siccome però può facilmente errare il penitente nel distinguere quale sia la penitenza sodisfattoria, e quale la medicinale; così per operare prudentemente, deve sentire il parere del Confessore, e secondo quello regolarsi.

CAPO II.

Si prova esser l' Indulgenza una remissione della pena temporale.

§. I.

CHe rimessa la colpa mediante la Sacramentale assoluzione rimanga ancora a chi ha peccato, la pena temporale in proporzione della col-

colpa commessa, da scontarsi o in questa vita, o nell' altra in Purgatorio, è verità creduta sempre, ed insegnata dalla Chiesa, e finalmente difinita dal Sacrosanto Concilio di Trento. *Sacrosancta Synodus declarat*, così nella sessione IV. Cap. VIII. de satisfactione *falsum omnino esse, & a Verbo Dei alienum, a Domino nunquam remitti, quin universa etiam pœna condonetur*. Se perciò si dimostra esservi nella Chiesa la facoltà di rimettere questa pena, o porzione di essa, resterà dimostrato esser l' Indulgenza una remissione della pena temporale. L' istesso Concilio nella sessione 25. comanda, doversi ritenere quell' uso delle Indulgenze approvato dall' autorità de' Sacri Concilii; *Sacrosanta Synodus Indulgentiarum usum . . . . Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet & præcipit*. Ora che hanno mai inteso i Concilii nel conceder l' Indulgenza, se non la remisione della pena temporale, di cui era debitore a Dio il peccatore convertito? Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte dichiara di rimettere la pena dovuta per i rispettivi peccati, a chi prendeva la Croce per ricuperar Terra Santa. *Nos autem* (*Urbanus II. in concione ad Synodum Clarmont anno* 1045. *Concil. Labbè tom.* 12. *pag.* 831.) *misericordia Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum auctoritate confisi, fidelibus Christianis, qui contra eos arma susceperint, & onus sibi hujus peregrinationis assumpserint, immensas pro suis delictis pœnitentias relaxamus*. Ma le

le, penitenze dopo il peccato s' impongono, e si assumono per sodisfare alla divina Giustizia, come insegna il lodato Concilio di Trento, capo VIII. de satisf. della sessione XIV., perciò l' Indulgenza concessa dal Concilio Chiaramontano nel rimettere le immense penitenze, che avrebbe ognuno de' Crocesignati dovuto eseguire per isconto della pena temporale, fu vera remissione di questa: ed in fatti soggiunge: *qui autem in vera pænitentia decesserint, peccatorum indulgentiam, & fructum æternæ mercedis se non dubitent habituros*. Assicura quegli, i quali morissero nella guerra veramente contriti, d' ottenere e l' Indulgenza, e di godere il frutto dell' eterna mercede. E' egli possibile, che non si sapesse allora, che chi moriva contrito, era per godere il premio a suo tempo, cioè rimessa prima la pena temporale? Dunque Urbano volle significare il frutto dell' Indulgenza, che ei pubblicava, e mediante questa, disse che era rimessa ogni pena, e pertanto non v' era impedimento alcuno, per cui ritardata fosse all' anima defonta in vera contrizione la beatifica visione di Dio. Calisto II. nel Concilio Lateran. I. rinnovò l' istessa Indulgenza; ed ecco come si esprime nel Can. XI. riferito alla Dist. 61. Cap. ultim. *Eis, qui Jerosolymam proficiscuntur, & ad Christianam gentem defendendam, & tyrannidem Infidelium debellandam efficaciter auxilium præbuerint, suorum peccatorum remissionem concedimus*. Ora che cosa intendeva il Concilio per questa remissione

de' peccati? Non la remissione della colpa; perchè questa non si condona senza la Confessione o *in re*, o in *voto*; non la remissione della penitenza pubblica nel foro esterno, come pretende l' Anonimo che fosse l' Indulgenza, perciocchè molti di quelli Crocesegnati certamente non saranno stati rei di peccati pubblici, per cui fossero obbligati di sodisfare alla Chiesa: dunque necessariamente intendeva la remissione della pena temporale nel foro interno dovuta a' peccati. Già abbiamo dimostrato l' antipatia dell' Avversario a tali Indulgenze; abbiamo però recati questi esempj per dimostrare il fine di chi le concedeva, il quale come di intenzione generale, è specificato e menzionato in essi; che se ci bramasse altro esempio, gli porremo sotto gli occhi il Concilio di Costanza: in esso si concede l' Indulgenza plenaria a tutti quelli, che erano intervenuti al Concilio, o per motivo di esso erano in Costanza, e di più vengono espressi anche quelli, che erano all' attuale servizio dei PP. del Concilio. Si concede inoltre a tutti questi anche l' Indulgenza *in articulo mortis* „ *Auctoritate Dei omnipotentis*, *&* *Beatorum Petri*, *&* *Pauli Apostolorum ejus & nostra*, *concedimus omnibus*, *&* *singulis qui in hoc Sacro Concilio*, *&* *causa ipsius interfuerunt*, *absolutionem plenariam semel in vita .... similem concessionem facimus in mortis articulo*, *quod intelligimus tam de Dominis*, *quam de familiaribus eorumdem*. Più altri Concilj potrei citare, i quali per Indulgenza in-

intendono la remissione della pena temporale dovuta al peccatore nel foro interno; ma bastano questi due per dimostrare, che quando il Concilio di Trento decretò di doversi ritenere nella Chiesa l' uso delle Indulgenze approvate dai Sacri Concili, intese per Indulgenza, una remissione della pena temporale, che rimane al peccatore convertito di sodisfare alla divina giustizia.

§. II.

Per vieppiù conoscere la dottrina della Chiesa sù questo punto, basta riflettere alla proposizione di Lutero, condannata in primo luogo da Leone X. colla sua Bolla, abbracciata da tutta la Chiesa, *Exurge Domine*, e poi dal Concilio di Trento: insegnava Lutero, non valer le Indulgenze a quegli anche, che le conseguiscono, per la remissione della pena dei peccati attuali dovuta alla Divina Giustizia. *Indulgentiæ his, qui veraciter eas consequuntur, non valent ad remissionem pœnæ, pro peccatis actualibus debitæ apud divinam Justitiam*. Si veda la citata Bolla, dove riferisce gli errori, che attualmente condannò al num. 14. Dunque riprovando il Sommo Pontefice Leone X., e con esso tutta la Chiesa questa proposizione, viene ad insegnare chiaramente, che valgono le Indulgenze a quelli, che le hanno conseguite per la remissione della pena dovuta alla divina giustizia per i peccati attuali: ma questa pena non è se non la pena temporale, poichè e la pena eterna si rimette per mezzo del Sacramento della penitenza, ed il Pontefice parla di quei, che l' hanno conse-

 gui-

guita, i quali perciò si suppongono in grazia? Dunque sarà dottrina della Chiesa, esser l' Indulgenza la remissione della pena temporale. Di più Lutero diceva, come si ha dalla condannata prop. 22. non esser le Indulgenze nè necessarie, nè utili a sei sorta di persone; cioè a' moribondi, agli infermi, ai legittimamente impediti, a quelli che non commisero delitti, o se gli commisero, questi non furono pubblici, finalmente a quelli che sono occupati in cose migliori. *Sex gegeneribus hominum Indulgentiæ nec sunt necessariæ nec utiles: videlicet mortuis seu morituris, infirmis, legitime impeditis, qui non commiserunt crimina; his qui crimina commiserunt, sed non pubblica, his, qui meliora operantur*. Sebene si osservi lo spirito di queste parole, pare che Lutero significar volesse, non esser altro l' Indulgenza, che una remissione della pena, che dalla Chiesa s' imponeva pubblicamente a pubblici peccatori, come vuole il nostro Anonimo, da cui certamente erano esenti queste sei sorta di persone, e non dalla pena temporale dovuta alla giustizia di Dio; il che si fà vieppiù manifesto da quelle parole *his qui crimina commiserunt, sed non publica*, e dalla proposizione antecedente 21. *Indulgentiæ necessariæ sunt solum publicis criminibus, & proprie conceduntur duris solummodo & impatientibus*. Adunque colla condanna di queste insegnò il Sommo Pontefice Leone X, e con esso tutta la Chiesa, non esser l' Indulgenza una pura remissione della penitenza pubblica nel foro esterno, di cui erano incapa-

paci, almeno cinque sorta delle addotte persone; ma bensì una remissione della pena temporale nel foro interno, contratta dall' uomo per qualunque peccato; perciò definì il Concilio di Trento nel citato Decreto §. I., che ad ogni persona erano salutevoli le Indulgenze: *Sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem . . . in Ecclesia retinendum esse docet & præcipit, eosque anathemate damnat, qui inutiles esse asserunt.*

§. III.

Sentiamo ora dall' avversario, che cosa sono le Indulgenze? „ altro non erano ei dice pag. 48. „ che una dispensa dall' eseguire in tutto il suo „ rigore la penitenza canonica: ed alla pag. 126. „ l' Indulgenza è remissione, ripetiamolo spes„ so, di una parte di penitenza canonica, che re„ stava a farsi prima di ricevere l' assoluzione „ dalla colpa: questa abbreviazione del tempo del„ la riconciliazione, pag. 216. era la vera, e sola „ Indulgenza conosciuta *antiquissimis temporibus* „ dalla Chiesa, e dal Concilio di Trento, anche al „ presente, e pag. 140. aveva detto il Concilio di „ Trento che ci richiama a tempi più antichi: dun„ que il Concilio non riconosce, che una specie di „ Indulgenza, quella cioè, di cui ne' tempi pri„ mieri fece uso la Chiesa. . . . . perciò secon„ do il Concilio l' Indulgenza altro non è, che „ una moderata remissione della disciplina peni„ tenziale, o sia della penitenza Canonica „: ora le penitenze Canoniche antiche non rimettevano la pena nel foro interno, ma solo erano indizio

alla Chiesa della conversione del peccatore pag. 288. il che egli prende ad esaminare, e stabilire fino al §. 3., dunque l' Indulgenza non è remissione della pena temporale dovuta alla Divina giustizia.

§. I V.

L' Anonimo, insieme unisce tre falsità I. Che l' assoluzione ne' primi secoli assolutamente non si dava, se non terminata la carriera della penitenza: II. che le penitenze antiche non rimmettevano la pena nel foro interno, ma solo erano indizio alla Chiesa della conversione del peccatore. III. Fa dire tutt' altro al Concilio di Trento di quello espressamente dica. Suppone pertanto l' Avversario come legge invariabile ciò, che era solo d' ordinario stile, o sia disciplina de' primi secoli. Concediamo pertanto, che ordinariamente soleasi dare l' assoluzione sagramentale, dopo che i rei di grave pubblico peccato avevano compito la carriera della penitenza pubblica, o quella porzione dopo la quale ricevevano l' Indulgenza. Ma non era già ciò di legge invariabile; percioocchè non sempre la riconciliazione, o *la* pace, a cui si ricevevano i pubblici penitenti, era unita all' assoluzione sagramentale. Ma più volte questa si dava avanti, che fosse finita la pubblica penitenza, la quale si continuava anche dopo la sacramentale assoluzione. Abbiamo dal Concilio Cartaginense IV, Can. *76*, e 78., che si assolvevano i pubblici penitenti, qualora si ritrovavano in pericolo di morte, e ricevevano l' Eucaristia; ma se per sorte ritornavano in salute, erano costretti a riasu-

sumere la carriera della pubblica penitenza, quale terminata, erano poi riconciliati colla Chiesa coll' imposizione delle mani. *Is.* Can. 76. „ *qui pœnitentiam in infirmitate petit, si casu, dum ad eum Sacerdos invitatus venit, oppressus infirmitate obmotuerit, vel in phrænesim versus fuerit, dent testimonium, qui eum audierunt, & accipiet pœnitentiam: & si continuo creditur moriturus, reconcilietur per manus impositionem, & infundatur ori ejus Eucharistia. Si supervixerit, admoneatur a supra dictis testibus, petitioni suæ satisfactum, & subdatur statutis pœnitentiæ legibus* „. *Pœnitentes*, Can. 78. *Qui in infirmitate viaticum Eucharistiæ acceperint, non se credant absolutos sine manus impositione, si supervixerint*. Lo stesso ordina il Concilio I. d' Oranges nel Can. 3. *Si supervixerint, stent in ordine pœnitentium, & ostensis necessariis pœnitentiæ fructibus, legitimam comunionem cum reconciliatoria manus impositione percipiant*. Ecco due sorta di assoluzioni affatto distinte, una sacramentale, l' altra canonica, e cerimoniale. E qui è, dove l' Anonimo prende abbaglio. Perchè vede che i pubblici penitenti, erano riconciliati coll' imposizione delle mani, crede, che una sola sempre sia stata la riconciliazione, e che questa soltanto si dasse dopo compita la pubblica sodisfazione. Che tali assoluzioni sieno state distinte, il sapiamo dal Concilio d' Elvira Can. 32., e da S. Cipriano nella lettera a Sacerdoti, e Diaconi della sua Chiesa. Da questi monumenti abbiamo, che in caso di necessità, non ritrovandosi il Ve-

scovo, o il Sacerdote, potevano i Diaconi imporre le mani a pubblici penitenti, e riconciliargli alla Chiesa. *Apud Presbyterum*, così il Can. cit., *Si quis gravi lapsu in ruinam mortis inciderit, placuit agere poenitentiam non debere, sed potius apud Episcopum. Cogente tamen infirmitate, necesse est, Presbyterum Comunionem præstare debere, & Diaconum, si ei jusserit Sacerdos*. Così San Cipriano: *si incommodo aliquo, & infirmitatis periculo occupati fuerint, non expectata præsentia nostra, apud Presbyterum quemcumque præsentem, vel si Presbyter repertus non fuerit, & urgere exitus cœperit, apud Diaconum quoque exomologesim facere delicti sui possint; ut manu eis in poenitentiam imposita, veniant ad Dominum cum pace, quam dari Martyres litteris ad nos factis desideraverunt*. Non dirà già l' avversario, avere i Diaconi conferita l' assoluzione sagramentale; essendo questo contrario alla Tradizione, ed essendo l' opposto definito per dogma dal Concilio di Trento alla sess. XIV. Can. *6. de confess.*, in cui si dichiara essere dottrina falsa, ed alla verità Evangelica contraria, che altri fuori de' Vescovi, e Sacerdoti, abbiano il ministero delle Chiavi, essendo ad essi soli dirette quelle parole di nostro Signore, *quorum remiseritis peccata, remituntur eis, quorum retinueritis, retenta sunt*. Quindi è che Alessandro VIII. proscrisse le seguenti proposizioni: *per praxim mox absolvendi ordo poenitentiæ est inversus* „. *Ordinem præmittendi satisfactionem absolutioni induxit*

non

politia, aut institutio Ecclesiæ, sed ipsa Christi lex & præscriptio, natura rei idipsum dictante. E molto tempo prima era stata condannata dal Pontefice Sisto IV. con universale consenso della Chiesa questa proposizione di Osma: *Poenitentes non sunt absolvendi, nisi prius peracta poenitentia eis injuncta*.

§. V.

Ora se queste pubbliche penitenze si dovevano eseguire, anche da chi aveva ricevuto il benefizio dell' assoluzione Sacramentale, e la SS. Eucaristia, ne segue che non erano certamente instituite „ per ottenere da Dio la grazia della con„ versione, ed indicare alla Chiesa, essere quel „ tal peccatore veramente convertito „. Per qual' altro motivo adunque saranno state instituite? Per una pubblica sodisfazione (risponde l' Anonimo in più luoghi del suo trattato) al tribunale Ecclesiastico, cosicchè queste penitenze non cassavano la pena temporale dovuta a Dio. Ma se erano soltanto instituite per una pubblica sodisfazione alla Chiesa, ei dica, con qual sorta di penitenza cassavano la pena temporale dovuta a Dio? Terminata, o rimessa in parte la carriera della pubblica penitenza ricevevano l' assoluzione, e l' Eucharistia. Ora se questa assoluzione era sacramentale, come certamente doveva essere, essendo questo l' unico mezzo, come definì il Concilio di Trento sess. XIV. Cap. I. con cui ad un peccatore dopo il battesimo si applica il beneficio della morte di Cristo, doveva-

no

no esservi i tre atti del penitente, cioè la contrizione, confessione, e sodisfazione, i quali dal Concilio nel cap. 3 delle stessa sessione furono dichiarati *quasi materia* del sacramento della penitenza; ma non si vede altra soddisfazione, che quella premettevasi all' assoluzione, dunque la penitenza pubblica imposta era dal Vescovo, o dal Sacerdote, ed acettata dal peccatore contrito de' suoi falli; e questa è uno de' tre atti, che si ricercano nel penitente per materia del sacramento della penitenza; ma la sodisfazione imposta dal Sacerdote nel sacramento della Penitenza rimette di natura sua o tutta, o porzione della pena temporale dovuta a Dio per lo peccato: *si quis dixerit*, così il più volte lodato Concilio di Trento nella sess. XIV. Can. 3. *pro peccatis, quo ad poenam temporalem, minime Deo per Christi merita satisfieri poenis ab eo inflictis, & patienter toleratis, vel a Sacerdote injunctis ... anathema sit*. Quindi è, che gli antichi Padri parlando della penitenza pubblica, per lo più la chiamano *congrua sodisfazione*. Così Innocenzo I. nel Can. I. dell' Epistola a Decenzio, S. Leone nell' Epistola 82. a Teodoro Cap. 4. S. Paciano nell' Epistola 1. a Semproniano, e finalmente per tacere d' altri, il Concilio di Toledo III. Can. II. Non sono però da omettersi S. Agostino, San Cipriano, e S. Ambrogio, i quali espressamente insegnano, che la penitenza pubblica sodisfaceva a Dio, e non semplicemente alla Chiesa. Il primo homil. de poenitent. così parla: *recte constituuntur*

tur tempora poenitentiæ, ut fiat etiam satis Ecclesiæ: quel *etiam* chiaramente indica, che la penitenze pubblica sodisfaceva in primo luogo a Dio, poi rimediava allo scandalo nato dal peccato pubblico. S. Cipriano nell' Epistola 55. si lamenta di quelli, che con troppa facilità supplicavano, affinchè fosse rimessa la penitenza pubblica a coloro, che di fresco avevano incensato gl' Idoli; e per dimostrare l' irragionevolezza di questi dice: *Intercedunt, ne exoretur præcibus, & satisfactionibus Christus ... ne vulneratos divina clementia in Ecclesia sua curet ... ne Deo indignanti satisfiat ... datur opera ne satisfactionibus delicta redimantur*; è fuor di dubbio, che quì si tratta di penitenza pubblica, perchè l' offerir pubblicamente incenso agli Idoli, era uno di quei delitti, per cui erano i rei sottoposti alla pubblica penitenza: or S. Cipriano dice, che il subito liberare dalla penitenza questi caduti, era l' istesso, che l' impedire, che questi tali sodisfacessero a Dio, redimessero i loro delitti colla sodisfazione; dunque le pubbliche penitenze erano, per attestato di S. Cipriano, testimonio massime in questo punto maggior d' ogni eccezione, satisfattorie per i delitti commessi, non alla Chiesa soltanto, ma a Dio, il quale anzi per mezzo della Chiesa curava i peccatori. S. Ambrogio nel lib. 2. de poenitentia Cap. 9. così scrive: *non nulli ideo poscunt poenitentiam, ut statim sibi reddi communionem velint, hi non tam se solvere cupiunt, quam Sacerdotem ligare: suam enim*

enim conscientiam culpa non exuunt, & Sacerdotis induunt. Parla quì il Santo Dottore di quei che non avendo spirito di penitenza, e perciò non dimostravano pentimento delle loro colpe, non ad altro fine la dimandavano, se non per iscaricarsela d'addosso col benefizio dell' Indulgenza, per esser subito ammessi alla partecipazione de' Sacramenti. Ora se la penitenza pubblica soddisfaceva solo alla Chiesa, e non a Dio, come mai la sollecitudine, o troppa ansietà de' penitenti d' esser ammessi alla Comunione poteva legare il Sacerdote, e fare sì, che il penitente non fosse libero dalla colpa, anzi reo se ne rendesse il Sacerdote? Poteva bensì peccare il Sacerdote per l' inosservanza de' Canoni; ma come non era assoluto il penitente dalla colpa? Questo appunto è quello che nega il Santo Dottore, e perciò dice di questi tali, che *ligant Sacerdotem & seipsos culpa non exuunt*. Suppone egli pertanto, che la penitenza pubblica fosse satisfattoria a Dio, e fosse uno de' tre atti del penitente, necessarii alla validità dell' assoluzione. Restringiamo il fin quì detto. La penitenza Canonica sodisfaceva a Dio per la pena temporale; dunque la remissione di essa, o in tutto o in parte fatta dalla Chiesa, è remissione della pena temporale: altrimenti la Chiesa non già come pia madre avrebbe provveduto alla salute de' suoi figli, ma crudelmente sottratti gli avrebbe dalla penitenza attuale, per lasciarli poi debitori della pena temporale nell' altra vita. Ora la re-

remissione della pena temporale fatta dalla podestà della Chiesa è ciò che noi diciamo Indulgenza; dunque questa è sempre stata una remissione della pena temporale incorsa avanti la Chiesa, e avanti Dio per lo peccato.

§. V I.

Ed ecco perchè il Concilio di Trento dice, che *Ecclesia potestate divinitus sibi tradita conferendi Indulgentias antiquissimis temporibus usa sit*: non già come dice l' Anonimo, che l' Indulgenza „ non altro precisamente sia secondo il Con„ cilio, che una moderata remissione della disci„ plina penitenziale „. La remissione di questa era il mezzo, per cui la Chiesa esercitava la sua podestà ne' primi secoli; ma il fine di questa podestà era la remissione della pena temporale. Di fatti qual bisogno v' era, che il Concilio dichiarasse, esser stata conferita da Dio alla sua Chiesa la podestà di conferire le Indulgenze, se queste erano solo una „ remissione della disci„ plina penitenziale „? La Chiesa l' aveva instituita; poteva perciò a suo beneplacito rimetterla senza di una special facoltà da Dio ricevuta: dunque se il Concilio insegna, che per la remissione di quella vi fù d' uopo, che Iddio una special podestà conferisse alla sua Chiesa, venne per conseguenza ad insegnare che „ la remis„ sione della disciplina penitenziale „ non era precisamente il termine della podestà della Chiesa, ma che lo era bensì la remissione della pena dovuta a Dio per lo peccato già rimesso in quan-

quanto alla colpa; e che perciò ella operava a nome di Dio medesimo: alla stessa maniera appunto, che per condonare un debito contratto col Principe ha di bisogno il ministro d' una speciale autorità del Principe stesso, di cui non abbisogna per condonare un suo credito particolare. Di più l' istesso Concilio nella sesss. XXI. Cap. 2. dichiara *hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum administratione, salva illorum substantia, statueret vel mutaret, quæ suscipientium utilitati, pro rerum, temporum ac locorum varietate magis expedire judicaverit*. Quì dice il Concilio, essere sempre stata nella Chiesa la podestà di stabilire, o mutare per lo maggiore vantaggio dei fedeli tutto ciò, che non appartiene alla sostanza dei Sacramenti, nella loro amministrazione: ora il premettere, o posporre la sodisfazione, accrescerla, o diminuirla e stabilirla pubblica o privata, purchè in altra maniera si compensi lo scandalo cagionato dal peccato pubblico, non appartiene alla sostanza del Sacramento della penitenza, come costa dalle sopraccitate (§. IV.) proposizioni condannate da Alessandro VIII., e Sisto IV.. Dunque ha potuto liberamenre la Chiesa omettere la carriera delle penitenze pubbliche (senza però togliere l' obbligazione di riparare al pubblico scandalo) e permutarle in private; posporre la penitenza all' assoluzione, come anteporla. Ma insegnando il Concilio, che l' uso delle Indulgenze è antichissimo nella Chiesa, e che si debba rite-

ne-

nere; come ha potuto mai l' avversario persuadersi, che „ il Concilio non riconosca, che una „ specie d' Indulgenza, cioè una moderata remis„ sione della penitenza Canonica „ e non piuttosto la remissione della pena temporale, raffigurata nella penitenza Canonica? Se dunque il Concilio vuole saldo l' uso delle Indulgenze, e se per altra parte la Chiesa potè con piena autorità togliere e mutare le pubbliche penitenze, ne siegue, che il Concilio non mai abbia insegnato, essere l' Indulgenza precisamente una remissione della sodisfazione dovuta solamente alla Chiesa, ma bensì dovuta a Dio, o sia della pena temporale, in qualunque maniera la Chiesa, conceda l' Indulgenza. Parlando i Ven. Padri Trentini delle Indulgenze accordate da' Concilj, e di quelle che concedevansi negli antichissimi tempi, ed insegnando provenire ambedue dalla stessa podestà concessa da Dio alla Chiesa; per necessaria conseguenza dicono, che le Indulgenze de' tempi antichissimi differivano nel modo dalle altre da noi addotte nel §. I., e poichè queste, siccome abbiamo dimostrato, rimettevano la pena temporale, così anche quelle degli antichissimi tempi rimettevano la stessa pena. L' Anonimo adunque fa dire al Concilio di Trento ciò, che non disse mai. Egli pag. 134, coll' autorità del Sarpi, riferisce il voto del Vescovo di Modena presentato al Concilio intorno alle Indulgenze, in cui propose, che „ due cose dovevano stabilirsi co„ me certe, vale a dire l' autorità della Chiesa

„ nel

„ nel conferirle, ed il vantaggio, che ne pro-
„ veniva a fedeli, e lasciare le altre cose all'
„ esame de' Vescovi... il parere ebbe assai se-
„ guito, e fu deputato lui con altri Vescovi e
„ Frati per formare il decreto secondo quel sen-
„ so, aggiuntavi la provisione agli abusi „. Co-
me dunque ha egli il coraggio di asserire, che
il Concilio „ non riconosce al presente se non
„ quella sola Indulgenza sconosciuta *antiquissi-*
„ *mis temporibus* dalla Chiesa, cioè una remis-
„ sione della Canonica penitenza ?

§. VII.

Si obbietta poi l'Anonimo, ciò che per giu-
sta illazione ne viene da' suoi principj; anzi l'evi-
denza lo ha costretto ad obbietarsi ciò, che neces-
sariamente risalta agli occhj di tutti. „ Se l'In-
„ dulgenza, egli dice alla pag. 144, è remis-
„ sione della pena Canonica ingiunta; ora che
„ più non s'ingiunge, e tutto riducesi ad una po-
„ chissima penitenza detta sagramentale, che non
„ ostante l'Indulgenza anche plenaria, deve sem-
„ pre adempirsi, a che si riducono le Indulgen-
„ ze? Non saranno elleno parole senza senso,
„ ed apparenze senza verità „? L'obbiezione ve-
ramente è un pò gagliarda, e certamente l'Ano-
nimo mostra di essere nell' imbarazzo per iscio-
glierla. Per altro avvezzo a dire, e non prova-
re, risponde franco „ la conseguenza non può
essere più falsa „. Sentiamo come ei prova
questa falsità. „ Ho già fatto osservare (ma
„ non mai l'ha provato), che i Canoni peni-
„ ten-

„ tenziali sussistono tuttavia nel suo pieno vi-
„ gore. La Chiesa non gli ha mai abrogati, e
„ colla pratica stessa delle Indulgenze viene an-
„ zi a confermargli indirettamente, ogni gior-
„ no; e se non s' impongono quelle penitenze
„ verbalmente, ed in atto, per un abuso, che
„ non si può mai piangere abbastanza, sussisto-
„ no tuttavia, ed il peccatore non le incorre nien-
„ te meno realmente, come dicesi a jure „.
e riporta le parole di Maldonato: „ le Indul-
„ genze non sono *nisi relaxationes penitentiæ in-*
„ *junctæ vel a Sacerdote vel a jure*.

§. VIII.

Che gazabuglio di parole! Dice l' A. di aver fatto osservare, che i Canoni penitenziali sussistono tuttavia nel suo pieno vigore: e dove? Certamente alla pag. 141. ed ecco la sua prova. „ Di-
„ ce il Concilio, che nel conferire le Indulgen-
„ ze „ si deve (il testo dice *cupit*, che vuol
„ dire *desidera*, e non *si deve*) mantenere una
„ giusta moderazione a norma dell' antica con-
„ suetudine,) acciò non venga ad indebolirsi
„ l' Ecclesiastica disciplina per la troppa fa-
„ cilità nel concederle; dunque, (attenti alla
„ conseguenza; secondo il Concilio l' Indulgen-
„ za altro non è, che una moderata remissio-
„ ne della disciplina penitenziale, o sia del-
„ della penitenza Canonica, la quale si consi-
„ dera dallo stesso Concilio tuttavia in vigore
„ non essendo mai stata abolita „. Della prima conseguenza ne abbiamo parlato ne' §§. V., e

VI. In quanto alla seconda, è pregato l' Anonimo a spiegarci, come mai reggere possono queste due proposizioni, senza che l' una distrugga l' altra; cioè ,, i Canoni penitenziali sussistono ,, tuttavia nel suo pieno vigore. Non s' impongo-,, no quelle penitenze verbalmente, ed in atto ,, per un' abuso, che non si può mai piangere ,, abbastanza ,,. Qui lasciamo pure l' indecente maniera di chiamare *abuso* un' uso universale della Chiesa, vediamo solamente il pessimo raziocinio dell' autore. *Abuso* vuol dire un irragionevole uso contrario a quello, che già praticavasi; dunque confessando egli, che questo abuso è universale, apparisce ancora, che il contrario uso delle penitenze canoniche, non praticasi più in alcun luogo. Come dunque i Canoni penitenziali sussistono tuttavia ,, nel suo pieno vi-,, gore,, ? Si dirà mai, che la legge dei servi sussista più nel suo pieno vigore, se di questa appena ne ha notizia chi è applicato allo studio delle leggi? La fortezza dell' obbjezione, che ei non poteva scansare nel suo sistema, l' ha costretto ad una contradizione, che sempre più si fa sensibile, poichè scrive alla pag. *169.*, che ,, la penitenza Canonica non è più in uso ,,. Quando adunque il Concilio desidera, che nel conferir l' Indulgenza si mantenga una giusta moderazione a norma dell' antica, ed approvata consuetudine, affinchè non venga ad indebolirsi l' Ecclesiastica disciplina, tutt' altro vuol significare di quello che dice l' Anonimo: la mente del Con-

Concilio si vedrà qual sia, dove parleremo della moderazione nel concedere le Indulgenze. Per ora basti osservare, che i Padri del Concilio sapevano benissimo, che già da più secoli in tutta la Chiesa non era più in uso, e per contraria universal consuetudine era stata abolita la disciplina penitenziale de' tempi antichissimi; e ciò non ostante il Concilio non la rinnovò, o stabilì; anzi nel Can. 15. della sess. 24. definirono i Ven. Padri, che rimessa col sagramento della penitenza, e per virtù delle chiavi la colpa, e pena eterna, rimane per lo più l' obbligo d' una pena temporale, senza indicare, che questa debbasi scontare coll' assoggettarsi a Canoni penitenziali antichi, come dovevano dire i PP. se avessero creduto, che esistesse ancora nel suo vigore la penitenza Canonica o avessero avuto in animo di ristabilirla. Colla pratica delle Indulgenze viene bensì la Chiesa a confermare, e l' esistenza della pena temporale, e l' obbligo, che ha il peccatore di redimerla; ma non mai l' esistenza attuale della penitenza canonica.

§. IX.

Il mezzo termine poi *a jure* è bellissimo. Non potendo l' A. negare, che *verbalmente* non s' impongano le penitenze, era a lui necessario questo ritrovato. Il male però sì è, che non può riscuotere applauso da chicchesia. Come può il peccatore incorrere nelle pene canoniche *a jure*, se questo jus non esiste più? Dirà egli, che un Cittadino incorra *a jure* nelle pene imposte da una

una legge, che per universale consuetudine approvata dal legislatore *non è più in uso*? Incorre bensì *à jure* chi ha peccato nell' obbligo di soddisfare a Dio anche per la pena temporale; essendo quest' obbligo chiaro nelle divine Scritture; e questo è ciò, che intende il Maldonato: e per questo il Concilio dice, essere „ l' In„ dulgenza salutevole al popolo Cristiano „ riuscendo per l' infermità umana difficile una penitenza proporzionata alla colpa. Questo parimente è ciò, che intendono l' autore del breve trattato *de Indulgentiis*, stampato 1690., e dedicato al Cardinale Federigo Colonna, ed il Signor Pouget nelle sue instituzioni cattoliche, ai quali rimette l' Anonimo i Leggitori, chiamandogli Scrittori „ i più esatti in questo argomento „: quantunque poi pentito di questa scorsa di penna, poche linee dopo modestamente ritratti la sua proposizione, dicendo: „ non mi sottoscriverei „ a tutto quello, che dice qui; ed altrove questo „ Catechista. (cioè l' autore del breve Trattato): „ ma per ora basti sentire la confessione della „ Chiesa „. Con queste ultime parole pare che egli citi questi due trattati come fatti, ed ordinati dal Concilio di Trento, e riveduti, siccome il Cattechismo Romano dal Sommo Pontefice, e proposto a tutta la Chiesa dal supremo Gerarca. E se così egli crede, come ardisce di dire „ non mi sottoscriverei a tutto quello, „ che dice quì, ed altrove questo Catechista „? Dunque o ingenuamente confessa, di non sottoscri-

sciversi „ alla confessione della dottrina della „ Chiesa; o per dottrina della Chiesa „ egli intende, contro ogni principio di raziocinio, l' opinione particolare di chi è membro della Chiesa: il che è assai più verisimile. Ma che dicono mai questi autori? Ecco ciò, che ne riporta l' Anonimo, Alla pag. 157. riferisce ciò, che nel breve Trattato risponde il Maestro al discepolo: *Indulgentiæ sunt munus Ecclesiæ veris poenitentibus exhibitum, quo hæc ipsis commeritam poenam vel ex parte, vel ex toto remittit; quæ, inquam, poena ipsis imposita est, vel imponi debuit*. Alla pag. seguente riporta le parole del Signor Pouget *Hic intelligo beneficium ab Ecclesia concessum peccatoribus, quo remittitur ipsis pars satisfactionis, quæ ipsis vel injuncta fuit, vel debuisset injungi pro peccatis post baptisma commissis*. Io non vedo certamente, come l' Avversario possa far uso di questi testi a suo favore. Dicono ambedue questi autori, che l' Indulgenza rimette parte della penitenza, o ingiunta, o che doveva ingiungersi per i peccati dopo il battesimo. Ben vedo, che queste parole suppongono esservi nel peccatore l' obbligo di soddisfare per ogni peccato; ma non vedo poi ciò che vorrebbe l' Anonimo cioè, che „ i Canoni penitenziali sussistono tuttavia nel suo pieno vigore; e perciò, se non „ s' impongono verbalmente quelle penitenze, il peccatore non le incorra niente meno realmente, „ e come dicesi a jure.

§. X.

Stabilito dall' avversario il principio, che le Indulgenze non altro sieno, che remissione d' una porzione delle pene Canoniche in faccia alla Chiesa, deduce poi egli diverse conseguenze; a sciogliere le quali basterebbe il fin qui detto. Per togliere però qualunque ombra di errore, in cui potesse cadere, chi inesperto nelle dottrine teologiche, per avventura leggesse il di lui libro, daremo ad ognuna la sua breve risposta. Si prende egli pensiero di dedurre queste conseguenze, „ per supplire, dice egli, ad altre cose, che o „ non veddero, o trascurarono di far conoscere „ ad altri Pietro Soto, ed il Cardinale Gaetano „ celebri Domenicani „. Dopo aver detto, che il suddetto Cardinale nel Trattato 25. delle Indulgenze cap. 2. aveva insegnato, essere l' Ecclesiastica Indulgenza una assoluzione dall' ingiunta penitenza nel foro penitenziale, e che risponde poi „ all' autorità dei Dottori scolastici, e spe„ cialmente di S. Tommaso „ in premio di ciò gli dedica immediatamente questo elogio pagina 144. „ Che bei principj son mai questi, e quan„ ti lumi avrebbe potuto ricavare il dotto Cardi„ nale, se avesse saputo servirsene con forza „. Poi viene il Maldonato, il Gesuita Papebrochio, autore del citato Trattato *de Indulgentiis*, ed il Signor Pouguet. All' ignoranza di tutti questi ecco come egli supplisce. „ Se l' Indulgenza pag. „ 163.; altro non è che una remissione della pe„ na Canonica, dunque una tale Indulgenza,

„ non

„ non può estendersi oltre il consueto tempo al-
„ la medesima penitenza „. Ora quale sia que-
sto consueto tempo lo dice alla pagina seguente.
„ Io non mi ricordo alcun Canone, che prescri-
„ vesse alcuna penitenza oltre i trent' anni, se si
„ escludano quelli, che non ammettevano alla
„ comunione se non nell' articolo di morte.

§. X I.

Che egli non si ricordi di alcuna penitenza pubblica la quale oltrepassasse i trent' anni, glielo concedo volontieri; ma che non si ricordi dei Canoni, i quali per diversi peccati, diverse e ben lunghe penitenze prescrivessero, questo nò che non posso concederglielo. E non ha egli scritto alle pag. 40, e 41. che „ sotto Papa Vi-
„ taliano un certo Teodoro Monaco uomo di
„ Dio.... compilò un libro penitenziale, ap-
„ plicando a ciascun peccato la penitenza propor-
„ zionata; che in breve s' adottò da quasi tut-
„ te le Chiese, ed acquistò tale autorità, che
„ nel secolo IX. si esigeva dai Sacerdoti, che
„ ascoltavano le confessioni, che avessero un tal
„ libro „? Ora un libro adottato da „ quasi tut-
„ te le Chiese „ non sarà egli un Codice di leggi universali per tutta la Chiesa, mentre si voleva, che ogni Confessore lo avesse presso di se? Ed in questo Codice appunto si trovano diversi Canoni, che impongono la penitenza da durare per tutto il corso della vita del Penitente; ne' Canoni Penitenziali riguardanti il IV. precetto sta registrato: *Si quis contra Episcopum Pa-*

storem, & Patrem suum insurrexerit uno in loco Monasteriove poenitentiam aget omnibus diebus vitæ suæ. Diversi altri ve ne sono massimamente relativi al VI. precetto. Ora uno, che in età per esempio di anni XX. avesse comesso alcuno di questi delitti, e fosse vissuto fino all' età di LX. in LXX. anni, la penitenza prescritta dai Canoni per esso non sarebbe forse „ oltrepassa„ ta i trent' anni? Come dunque finge l' Anonimo d' ignorare *alcun Canone*, o legge universale, che „ prescrivesse alcuna penitenza oltre i „ trent' anni „ ? E discorrendo de' primi secoli quantunque la penitenza pubblica non oltre passasse tal tempo; delle penitenze però per i peccati non dedotti alla pubblica notizia, come può negarlo, concedendo egli, che ve n' erano di quelli, che „ non ammettevano alla Comunione se „ non nell' articolo della morte „ ? Oltre di che ogni peccato, rimesso per il sagramento della penitenza, porta seco la pena temporale. Moltiplicati questi, si moltiplica ancora la pena; perciò avrebbe dovuto il penitente passar tutta la vita in austerità, e moltiplicar queste in proporzione de' peccati; il che difficilmente potendo l' uomo eseguire; e rimessa anche la colpa rimanendo ordinariamente nel l' uomo, una certa inclinazione al male, che dai Teologi appendice del peccato si suol chiamare, perciò la Chiesa per sostenere la debolezza de' suoi figli ravveduti, ha supplito sempre col beneficio delle Indulgenze. Ecco l' Indulgenza di 10., 100., 1000. anni.

ni. Non siegue però, come pretende l' avversario, che „ rimetta la penitenza di 100. an„ ni ad uno, che non ha obbligazione di farla se „ non per 10. „. La Chiesa l' offerisce secondo il bisogno d' ognuno, e chi adempie, come deve, l' obbligo unito all' Indulgenza, acquista quella porzione, che a lui abbisogna. Se uno appresta un pranzo a molti amici, sarà forse da criticarsi, perchè apparecchia cibi in quantità più di quello richiegga il bisogno comune?

§. XII.

Si obbietta poi l' Anonimo di bel nuovo il Monaco Teodoro, e dice „ che per alcuni seco„ fu in uso la computazione numerica de' pec„ cati, e delle pene, che perciò il numero d' „ anni poteva andar ben lontano „. Scioglie questa obbjezione con una risposta che fa vedere, non essersi egli ricordato de' luoghi Teologici. Risponde „ che questa stravagante computazione non fu mai „ approvata dalla Chiesa, che non deve aver „ luogo, se non che nell' istoria de' disordini, „ e della corruzione di quei secoli infelici.

§. XIII.

E che? Non insegnano i luoghi Teologici, essere insegnamento della Chiesa universale ciò che si insegna e si pratica dalla maggior parte de' Pastori della Chiesa dispersa, e perciò essere temerità somma, come dice S. Agostino, il chiamar la pratica della Chiesa dispersa „ di„ sordine, e corruzione di quei secoli infelici „. Ora non ha egli, detto che il libro penitenziale, in

cui

cui „ eravi la computazione numerica de' pec-
„ cati, e delle pene, si adottò da quasi tutte
„ le Chiese, ed acquistò tale autorità, che si
„ esigeva da' rispettivi Pastori, che ogni Con-
„ fessore avesse questo libro „ ? Prova questa
sua risposta con una calunnia, che fa conosce-
re l'animo, e la cattiva causa dell' avversario.
Dice dunque: „ non fu un uso legittimo, ma
„ piuttosto un effetto dell' ignoranza sostenuto
„ dall' interesse, che trovò troppo vantaggio a
„ moltiplicare gli anni di penitenza, perchè si
„ venivano a moltiplicare le somme di danaro,
„ che bisognava sborsare per redimerla „ . Per
distruggere questa calunniosa, e generale asser-
tiva, non v' ha bisogno d'altro che di leggere
il suo trattato istorico, premesso all' opera. O
egli ha pensato che non meritasse di esser letto,
o che i leggitori sarebbero rimasti si stanchi dal-
le continue ripetizioni, che alla fine ne avreb-
be patito anche loro la memoria. „ In seguito di
„ questo sistema „ così scrive alla pag. 41, del
suddetto libro penitenziale di Teodoro „ s' in-
„ cominciò a mettere in pratica quella computa-
„ zione, che portò all' ecceso (quando i pec-
„ cati erano eccessivi) si disse da prima: cent'
„ anni di penitenza importano tante recitazioni
„ di Salmi . . . . tanti digiuni, tante flagella-
„ zioni, giacchè incominciava ad introdursi il
„ costume delle volontarie fustigazioni.... si
„ vide nascere quel numero grande di pene cor-
„ porali, e di flagellazioni ammassate l' una sù
l'al-

„ l' altra, di maniera che muove piuttosto a or-
„ rore, che a compunzione. Non si può negare
„ la giusta lode d' un gran coraggio, e d' una
„ direi quasi feroce virtù in quei penitenti (co-
me vada unito questo linguaggio col deplorare
continuamente, la disciplina de' nostri giorni, e
col desiderare, che si rimetta in vigore l' an-
tica pubblica penitenza, non si capisce).
„ Si disse in secondo luogo, un penitente, cui
„ sia troppo grave una pena della tale, o tal al-
„ tra specie abbia la facoltà di commutarla nell'
„ equivalente „. Qui forse nominerà l' interes-
se? Tutt' altro; „ Per un digiuno d' un mese,
„ si recitino mille dugento salmi, se in ginoc-
„ chio: se in piedi, mille seicent' ottanta: le
„ genuflessioni, le prostrazioni, che dovevano
„ farsi dipartitamente fra la settimana, si molti-
„ plichino le centinaja di volte in un giorno, e
„ e nell' atto che si recitano i salmi, vi si unis-
„ ca un dato numero di sferzate „. Fa qui lo
Scrittore parola alcuna di somma di danaro? Co-
me adunque l' Anonimo non s' arrossisce di con-
tradirsi sì chiaramente, e di apporre una calun-
nia dicendo, che l' uso del libro penitenziale
trovò troppo vantaggio a moltiplicar gli anni di
penitenza, perchè si venivano a moltiplicar le
somme di danaro, che bisognava sborsare per
redimerla? E' ben vero che qualche secolo do-
po s' introdusse il legittimo uso di queste reden-
zioni; ma non fu un immediata conseguenza del
libro di Teodoro; il qual uso per altro anche
in

in questo caso si deve chiamare legittimo; poichè insegna S. Agostino nella lettera a Januario 119. Cap. 19., che „ *Ecclesia quæ sunt contra fidem, vel bonam vitam, non approbat, nec tacit, nec facit.*

§. XIV.

Si conceda poi con Domenico Soto, che i questori siansi abusati della loro facoltà in ampliar le Indulgenze. Non ne segue perciò, come vorrebbe l' Anonimo, che le Indulgenze di mille, e più anni sieno tutto frutto dell' avarizia de' questori: poichè questi furono tolti dal Concilio di Trento nella sess. XXI. Cap. 9., e da Pio IV. fu stabilito, che le Indulgenze, secondo lo spirito della Chiesa, non osservato da persone particolari, *gratis* fossero spedite: sicchè nelle Indulgenze da quel tempo in poi pubblicate, non v' ha luogo la sì decantata dall' avversario rapacità de' questori. Le altre poi, che ragionevolmente si potevano supporre da quelli pubblicate senza legittima facoltà, furono rivocate da San Pio V. con sua Bolla particolare *Etsi Dominici gregis*, seguendo in ciò, come egli attesta, le vestigia de' suoi gloriosi Pcedecessori Calisto III, Clemente VII, Paolo III, Giulio III, Finalmente da Clemente IX. fu istituita la Congregazione sopra le Indulgenze con facoltà, *falsas, apocryphas, indiscretasque Indulgentias typis imprimi vetandi, impressas recognoscendi, & examinandi*: il che lodevolmente eseguì, come è manifesto da varii decreti. Ora essen-

sendo note queste Indulgenze di mille, dieci mila anni ec.; anzi avendone la pietà de' Romani Pontefici concesse diverse di questa specie; che ha che fare l'impostura de' questori, i quali presentemente non esistono più, e che dalla vigilanza de' Romani Pontefici, e della sacra Congregazione è stata tolta di mezzo?

§. XV.

„ Ma (soggiunge l'avversario) quando mai „ si è udito, che s' ingiunga al peccatore la pe„ nitenza di cento, o mille anni, come sta scrit„ to in queste Indulgenze, in cui non si dice „ di concedere la remissione dalla pena assolu„ tamente, ma per lo più suol dire dalle peni„ tenze ingiunte. Cosa si debba intendere per Indulgenza *ab injunctis*, l'abbiamo spiegato Cap. I, §. III. Che se l'Anonimo avesse un pò meno di disprezzo per gli Scolastici, così chiamati per derisione, ed avesse quella venerazione, che si conviene a San Tommaso, chiamato da esso *Capo de' Scolastici*, avrebbe sentita la forza di quelle parole *delle penitenze ingiunte*, e non avrebbe nominato questo suo argomento *verità*. Senta dunque S. Tommaso alla dist. XX. q. 1. art. 3. questiunc. 1, e con esso S. Antonino I. parte tit. 10. Cap. 3. §. 3. seguiti da moltissimi DD. Insegnano adunque, esser quella particola *dalle penitenze ingiunte* non restrittiva, quasi che riguardi solamente le penitenze ingiunte presentemente nel Tribunale sacro della penitenza, ma ampliativa; così che quegli, a quali si concede

l'In-

l' Indulgenza dalle penitenze ingiunte, non s' intendano esclusi dalle penitenze non ingiunte, ma che pure si dovrebbero dal peccatore eseguire in proporzione de' suoi peccati. Se ad un Confessore si concedesse dal Vescovo la facoltà d' assolvere dai casi riservati, s' intenderebbe forse negata la facoltà per i casi non riservati? Non mai sarebbe questa la mente del Vescovo, nè vi sarebbe uomo ragionevole, che così l' interpretasse, essendo regola stabilita dall' Jus Canonico, che quando si concede il più, s' intenda concesso il meno, parlandosi di cose dell' istesso ordine, e riguardanti lo stesso privilegio, o potestà. *Ubi majus conceditur, minus concessum esse videtur Cap. ex parte 17. de decimis*. Così è nel caso nostro. Se quando si concede l' Indulgenza *de injunctis poenitentiis*, immediatamente si toglie il reato di quella pena, per cui era stata ingiunta la penitenza, e conseguentemente vien essa rilasciata, ancorchè l' uomo abbia altri reati di peccati, pe' quali non gli è stata in particolare ingiunta penitenza alcuna; ne verrà di conseguenza, che l' addizione *de poenitentis injunctis* sia fatta per denotare, che l' Indulgenza rilascia anche la penitenza imposta nel foro penitenziale; come si è dimostrato nel §. 3. del Capo I., e perciò per ispiegare soltanto l' ampiezza della grazia concessa. Difatti se un penitente con volontarie afflizioni ha assunto il faticoso incarico di scontare il reato della pena de' peccati commessi, sarebbe forse esente dall' obbligo di compen-

pensare per l' ingiuria fatta a Dio coi peccati già confessati, e per cui gli è stata imposte dalla potestà delle Chiavi la penitenza, o non piuttosto s' intenderebbe, che con quelle volontarie mortificazioni sconterebbe solo la pena di que' peccati, per cui non gli è stata dal Confessore imposta penitenza alcuna, o non proporzionata? Certamente che sì; poichè la remissione de' primi la deve primieramente sperare mediante la penitenza ingiunta, e secondariamente per le volontarie afflizioni. Dunque per questo capo è più facile la remissione delle pene, che non hanno relazione colle penitenze ingiunte, come è più facile ad un giudice condonar un delitto, o sia la pena di esso, avanti d' aver proferita la sentenza, che dopo di averla pronunziata.

§. XVI.

L' altra conseguenza, che l' Anonimo deduce pag. 168. si è, che l' Indulgenza „ a parlare con „ esattezza non può mai acquistarsi più d' una „ volta „. Ci vuole *esattezza* nel porre i principj, e nel dedurne le conseguenze, è vero; ma inventare capricciosi principj, e poi mostrarsi scrupoloso nel dedurne le conseguenze, che ognuno, purchè non sia stupido, le vede chiaramente, è un dimostrarsi esatto nel sostener l' errore, cioè è un dimostrare, di aver piantato que' principj, coll' intenzione di ritrarne quelle conseguenze, che comprovano l' errore, che si voleva insegnare. Gettato il principio, che l' Indulgenza non sia altro, se non la remissione

ne di parte della penitenza Canonica da scontarsi in faccia alla Chiesa soltanto, siccome a questa si ammettevano una sol volta i penitenti, così poco ci voleva a dedurre la conseguenza; dunque „ l' Indulgenza a parlare con esattezza non „ può mai acquistarsi più d' una volta „. La falsità del principio è stata dimostrata nei §§. 1. e 2. perciò anche la conseguenza è del genere istesso. Vuole poi l' Anonimo che „ persone il- „ luminate, e zelanti vedano con dispiacere quel- „ le sciocche tavolette, che pendono, talvolta „ alle Chiese, e servono d' inciampo agli igno- „ ranti fedeli dette del *del toties quoties*? Io ingenuamenee confesso di non conoscere quelle persone, che sieno „ illuminate, e zelanti, e che poi vedano con dispiacere „, ciò che in tutta la Chiesa dispersa si usa, cioè di affiggere tavolette alle Chiese per avvisare i Fedeli di prepararsi a ben ricevere l' Indulgenza; e come possano essere *zelanti ed illuminati* que' figli, che osano censurare la S. Chiesa loro Madre, e temerariamente asserire, che ella vuole, o almeno permette universali *inciampi* ai Fedeli. Se per persone *zelanti*, *ed illuminate* intende l' Anonimo quel ceto di persone, che non ha altro in bocca, che „ Chiesa antica, penitenze luttuo- „ se „ da imporsi agli altri; e intanto essi non sanno cattivare il loro intelletto, e sottoporlo alle decisioni de' Romani Pontefici, e ricevute da tutta la Chiesa; i buoni Cattolici non si prendono fastidio del loro *dispiacere*; anzi diranno

no loro ciò, che S. Agostino, scrivendo contro Parmeniano lib. 3. Capo I., diceva de' Donatisti de' suoi tempi: *Superbi, tumidi, pervicacia vesani, calumniis insidiosi, seditionibus turbulenti, ne luce veritatis carere ostendatis, umbram rigide severitatis obtenditis*, Non si sa per altro capire, come tanto gli dispiacciano quelle *tavolette*, che ei chiama „ novità del Secolo XII. pag. 174. da togliersi pag. 178. non in un colpo, perchè ogni cosa deve farsi per gradi „. Se le Indulgenze non sono apocrife, devono sussistere, affinchè il popolo sia accertato dell' Indulgenza, e vi si prepari colla confessione, e Comunione; se poi le Indulgenze sono apocrife, allora queste si devono togliere; e cesserà di stare appesa la tavoletta.

§. XVII.

Vorrebbe l' Anonimo che „ si rimettesse la „ pratica d' imporre espressamente la penitenza canonica, e poi formalmente in vigore „ dell' Indulgenza assolvere da tal penitenza, lasciandogliene una porzione equivalente a quella, che tuttavia s' impone „. Vorrebbe ciò, che tutta la Chiesa dispersa presentemente non approva, e non approvò insieme unita nel Concilio di Trento; comanda alla sess. V. *de poenitentia* cap. 8. che il Confessore imponga penitenze, che sieno satisfattorie; e medicinali; anzi tra queste pene satisfattorie annovera ancora i temporali castighi mandati da Dio, e da noi pazientemente sofferti. Abbandoni adunque l' Anonimo i suoi

progetti intorno alla penitenza canonica; e sì uniformi al vivere di S. Chiesa regolata nelle sue determinazioni da quello spirito, che ha promesso di sempre assisterla sino alla consumazione de' secoli; e si riconosca bisognoso estremamente di questo spirito di vera sapienza, che essendo spirito di pace, non si lascierà dall' entusiasmo trasportare fino a volere essere il maestro della Chiesa, di cui deve essere discepolo. Se poi gli dispiace quel *toties quoties*, sappia, che Innocenzo XI. con suo decreto dei 7. di Marzo del 1678. dichiarò, che una volta solamente in un giorno si poteva acquistare l' Indulgenza plenaria da lui concessa a chi visitava in certi giorni qualche Chiesa. Ora commettendosi ogni giorno qualche mancanza, ogni giorno può avere il suo effetto l' Indulgenza plenaria. Inoltre chi si può assicurare, di avere la prima volta acquistata l' Indulgenza, dichiarando Bonifazio VIII. nell' extravagante *antiquorum de poenis*; *& remissionibus*, che *unusquisque plus merebitur*, *& Indulgentiam efficacius consequetur*, *qui Basilicas ipsas amplius*, *& devotius frequentabit*; perciò se nell' Indulgenza principalmente della Portiuncula il *toties quoties* si deve intendere anche nello stesso giorno, questo è stato concesso, affinchè in quel giorno maggiormente i fedeli acquistino fiducia di esser stata loro rimessa avanti al Signore la pena temporale. Oltre di che questo *toties quoties* comprende anche l' applicazione delle Indulgenze alle anime purganti; onde

può

può uno ricevere la prima volta l' Indulgenza per se, e le altre volte applicarla per quei Defunti, a di cui suffragio egli applica l' Indulgenza. Sia però „ il semplice popolo in inganno „; e che sarà mai quest' *inganno*, che si possa chiamare „ inciampo agli ignoranti Fedeli? Sarà un trattenersi un pò più in Chiesa, un muovere gli altri al bene; una consolazione per le anime pie, che vedono dal *semplice popolo* stimarsi il gran tesoro delle Indulgenze, di cui i dotti del secolo, cioè i veri ignoranti, non fanno gran conto; un ripetere un pò più di orazioni per l' esaltazione della Santa Chiesa, per la conservazione del loro Padre comune il Romano Pontefice, per la depressione delle eresie, per rendere inutili gli sforzi di chi osa alzar la fronte contro gl' insegnamenti della Chiesa Romana, madre, e maestra di tutte le altre Chiese. Ecco *gl' inciampi*, in cui cade *il semplice popolo*: ecco l' inganno, in cui vive „ l' ignorante fedele „. Felici *inciampi*, fortunati *inganni*, che servono di stimolo alla pietà de' veri figli di Santa Chiesa, di sostegno alla medesima, di depressione delle eresie, e dei novelli Donatisti.

CAPO III.

Si prova l' esistenza del Tesoro risultante dai meriti di N. S. G. C., e de' Santi, d' onde derivano le Indulgenze.

§. I.

E' Ormai tempo, che da noi si consideri il fondamento delle Indulgenze, di cui ragioniamo. Il Concilio di Trento Sess. XIV. cap. 8. *de poenitentia* dice: *neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro peccatis nostris absolvimus, ut non sit per Christum Jesum . . . in quo satisfacimus facientes dignos fructus poenitentiae, qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri & per illum acceptantur a Patre*. Quindi ne viene di conseguenza, esser Domma Cattolico, che tutta la forza, ed efficacia delle nostre sodisfazioni, deriva dai meriti di Cristo a noi applicati. Ora l' Indulgenza essendo una remissione delle pene satisfattorie dovute ai nostri peccati, ne segue non esser altro l' Indulgenza, se non che l' applicazione de' meriti di Cristo, dirò così, anticipata, per cui si toglie o tutta, o in parte l' obbligazione di sodisfare per i peccati commessi prima dell' applicazione dell' Indulgenza. Se tale non fosse la natura delle Indulgenze, ne seguirebbe essere quelle di nocumento ai Fedeli; poichè nel tempo stesso, e si cre-

crederebbero fuor d' obbligo di ulteriore penitenza, e rimarrebbe loro il grave peso di scontar la pena temporale nell' altra vita in Purgatorio. Ma avendo definito il Concilio, essere *Indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem*, viene ad insegnare ancora, che colle Indulgenze si rimette la pena temporale in virtù de' meriti infiniti di nostro Signor Gesù Cristo, applicati per mezzo di esse al peccator contrito de' suoi falli. Siccome poi, secondo l' insegnamento dell' Apostolo, tutti i Fedeli, e tutti i Santi formano il corpo mistico di Gesù Cristo, di cui egli è Capo, ed ogni membro è cogli altri connesso, e questi col loro Capo mediante l' intimo influsso, che dal Capo a membri ne viene; quindi è, che i meriti dei Santi, siano meriti di Cristo, ed i meriti di Cristo siano dei Santi ad essi applicati, ed aumentati dalla lor cooperazione a cui riguardando Sisto III. che governò la Chiesa dall' anno 432., fino all' anno 440, compose quella colletta riportata dal Bianchini nel tomo ult. di Anastasio bibliot.; *Deus, qui Sanctos pro nobis pati concessisti, ut suas passiones ab Ecclesia offerri patiantur*. Perciò colle Indulgenze facendosi dalla Chiesa al peccator convertito l' applicazione de' meriti di Cristo, vengono anche a lui applicati i meriti de' Santi; anzi essendo il peccatore per la grazia sagramentale ritornato membro vivo del corpo mistico, ritorna ancora a ricevere l' influsso proprio di questo corpo, cioè l' applicazione de' meriti di Cri-

sto, uniti coi meriti de' Santi. Quindi Clemente VI. nell' extravag. *Unigenitus* de poenit., & remiss., dopo aver detto che Gesù Cristo volle redimerci coll' effusione di tutto il suo sangue, sebbene a ciò fosse sufficiente una goccia sola, che per l'unione ipostatica del Verbo coll' umanità era di valore infinito, soggiunge; *quantum ergo exinde ne supervacua, inanis, aut superflua tantæ effusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti Ecclesiæ æquisivit, volens suis thesaurizare filiis pius Pater: ut sic sit infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiæ participes sunt effecti.... ad cujus quidem thesauri cumulum Beatæ Dei Genitricis, & omnium Electorum a primo Justo usque ad ultimum adminiculum præstare noscuntur: de cujus consumptione, seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi (ut prædictum est) merita, quam pro eo quod quanto plures ex ejus applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum.* L' istesso confermò Leone X. nella Bolla, con cui proscrisce gli errori di Lutero, tra i quali al num. 17. vi è questo: *thesauri Ecclesiæ, unde Papa dat Indulgentias, non sunt merita Christi, aut Sanctorum*: e nel decreto mandato al Cardinal Cajetano, da esso riportato nella 3. part. q. 28., art. 5. comanda sotto pena di scomunica (da incorrersi immediatamente, e riservata al Sommo Pontefice) che s' insegni, e si tenga per certo, che può il Papa dispensare il Tesoro de'

me-

meriti di Gesù Cristo, e de' Santi. Finalmente San Pio V. condanna la seguente proposizione di Bajo num. *6.*, il quale insegnava, che i meriti dei Santi esistenti nel tesoro della Chiesa, giovano a noi non per via di soluzione de' nostri debiti contratti per i peccati colla divina giustizia, ma per via di suffragio, o d' impetrazione. *Per passiones Sanctorum Indulgentiis comunicatas non proprie redimuntur nostra delicta; sed per comunionem charitatis nobis eorum passiones impartiuntur, ut digni simus, qui prætio sanguinis Christi a poenis pro peccatis debitis liberemur.*

§. II.

Ignorando, o dissimulando l' Anonimo le condanne di Lutero, e di Bajo, rinnova gli errori dell' uno, e dell' altro. Impiega molte pagine, cioè dalla pagina *98.*, fino alla *126.* in provare per „ un' invenzione Scolastica, erronea „ e pericolosa „ questo Tesoro, ed alla pagina *105.* dice essere „ temerità a mettere questo cu-„ mulo de' meriti de' Santi sopra un Dio, che „ rimunera sempre assai più del merito; è pu-„ re qualche cosa d' ingiurioso alle divine bene-„ ficenze: e questi meriti di Cristo divisi in due „ classi, l' una delle quali è il tesoro, da cui ci pro-„ vengono le grazie, le ispirazioni, e Sacramenti, „ l' altra il tesoro donde ci si estraggono le Indul-„ genze, ella è certo un' idea capricciosa, e bizzar-„ ra. Ed alla pag. *167* ripette: „ il Tesoro Scolasti-„ è dunque una falsa immaginazione fondata sopra „ la necessità di giustificare una falsissima idea,

„ che si ebbe nei secoli barbari delle Indulgen-„ ze „. Ricordevole però del rispetto, che doveva a Bajo, il quale, come abbiamo veduto, non negava assolutamente i meriti dei Santi, ma egli voleva, che nelle Indulgenze questi avessero luogo soltanto d' impetrazione „ fa qualche „ piccola violenza pag. 103. a detti de' Scolasti-„ ci „ e li riduce a una „ spiegazione tollerabi-„ le „ ed eccola: „ questi meriti, e queste so-„ disfazioni de' Santi chiamate a soccorso de' Fe-„ deli nelle Indulgenze, potrebbono tener il luo-„ go delle antiche raccomandazioni dei Marti-„ ri „: che è appunto quello, che diceva Bajo, e che non piacque a San Pio V., nè a tutta la Chiesa.

§. III.

Abbiamo dimostrato nel Capo precedente §. V., che la remissione della pena Canonica, o sia, come dice l' Anonimo, l' Indulgenza ne' primi secoli della Chiesa, era remissione della pena temporale con cui deve il peccatore sodisfare a Dio. Ora io gli dimando, in virtù di che si rimetteva questa pena temporale? L' assoluzione sagramentale rimette la colpa del peccato; e noi abbiamo provato col Concilio di Trento, che rimessa la colpa, rimane ancora a pagarsi alla Divina Giustizia il debito della pena temporale. Per l' assoluzione dunque sagramentale non si rimetteva quella pena, come pare che voglia l' avversario indicare alla pagina 103., forse per togliersi d' imbarazzo. In virtù adunque

que di che? In virtù, convien che egli confessi, de' meriti di nostro Signor Gesù Cristo: ed ecco „ i meriti di Cristo divisi in due clas-
„ si, l' una delle quali è il tesoro, da cui ci
„ provengono le grazie, i sagramenti ec.; l' al-
„ tra il tesoro, d' onde s' estraggono le Indul-
„ genze: cioè parlerà l' Anonimo più teologicamente, chiamandolo un solo tesoro, da cui ne vengono a noi quei due beneficj; e così avrà egli tolta quella „ idea capricciosa e bizzarra „ che egli si finge in capo, e che fa grazia di attribuire a nostri Scolastici; ma secondo il Concilio di Trento v' è sempre stato nella Chiesa l' uso benefico delle Indulgenze; dunque l' uso di questo tesoro è antico, quanto è antica la Chiesa; e perciò non sarà „ un' invenzione Scolasti-
„ ca, una falsa immaginazione, fondata sopra la
„ necessità di giustificare una falsissima idea,
„ che si ebbe ne' secoli barbari delle Indulgen-
„ ze „. Nel §. IX. più opportunamente si darà la risposta alla prima parte dell' obbjezione, cavata dai meriti dei Santi.

§. IV.

„ Una dottrina è recente, soggiunge pag. 105,
„ dunque è falsa: ma Alessandro d' Ales fù il primo con un' enigmatico *potest dici, quod thesaurus Ecclesiæ, qui exponitur pro satisfactione, habetur principaliter ex meritis Christi &c.* „ fondò
„ questa immaginaria dottrina del tesoro, la quale
„ parve sì bella ad Alberto Magno, che... la
„ ricevette come una dimostrazione. San Tom-

ma-

„ maso in 4. dist. 20. q. art. 3. abbraccia la
„ stessa dottrina anche con più magnifico lin-
„ guaggio. Così gli altri Scolastici di quei tem-
„ pi, e dei posteriori „ pag. 94, 98, 99. Pre-
scindendo per ora dalla temerità di chiamare a
giudizio uomini si grandi, e beffarsi della lo-
ro dottrina, esaminiamo brevemente quanto di fal-
sità contengono queste poche di lui parole. „ Una
„ dottrina è recente, dunque è falsa „. Otti-
ma proposizione, quando restringa a dottrina op-
posta agli insegnamenti della Chiesa; ma che nel
tempo stesso distrugge tutte le arti con cui si
è ingegnato l' Anonimo di rendere plausibile la
sua opera. Perciocchè insegnando egli ciò, che
è contrario all' uso inveterato della Chiesa, ed
a ciò, che hanno a tutta la Chiesa insegnato i
Romani Pontefici (Capo III. §. I.) ne verrà per
legittima illazione, essere la sua dottrina *recente*,
e perciò *falsa*. Non così però della dottrina dell'
Ales., il quale per ora sia pure il primo, che
abbia scritto, esservi nella Chiesa un tesoro, con
cui si rimetta la pena temporale; essendo sta-
ta una tale dottrina abbracciata da tutta la Chie-
sa, ne segue che essa è vera, e che è dottri-
na della Chiesa stessa. Tutti i dommi sono an-
tichi, quanto lo è la Chiesa istessa; così il dom-
ma del peccato originale, della necessità della
grazia, della libertà dell' arbitrio esistevano pri-
ma di Sant' Agostino: eppure egli vi scrisse in
difesa con tanta robustezza, che il nostro Ano-
nimo direbbe, esser stato Santo Agostino il pri-
mo,

mo, che fondò queste dottrine. Il celibato, il culto de' Santi, e delle loro reliquie principiarono colla Chiesa stessa, eppure S. Girolamo, tra gli altri scrisse in loro difesa con tale energia, che l' A. parimenti direbbe aver egli introdotte queste dottrine nelle Chiesa. Così diciamo degli altri Santi, Padri, che in diversi tempi hanno scritto contro gli Eretici, le di cui dottrine sono state approvate dalla Chiesa, perchè conformi alla sua credenza. Al contrario *recenti* saranno quelle di Lutero, Calvino, Zuinglio, Bajo, Giansenio, Quesnello, perchè non conformi alla dottrina della Chiesa. Se dunque dalla Chiesa istessa è stata abbracciata la dottrina di Ales, converrà dire, che tale fosse la credenza della Chiesa; e perciò sempre siasi creduto vero il tesoro costante de' meriti di Cristo, e de' Santi, in virtù di cui si dispensano le Indulgenze. Non dubitava, se questo tesoro essistesse si o nó; anzi lo suppone; e solo cerca la maniera di spiegare l' autorità del R. Pontefice nell' applicare le Indulgenze, perchè il peccato, diceva egli, si ha da punire da Dio, o dall' uomo. A questo dubbio rispondeva: *potest dici, quod quando Dominus Papa dat plenam indulgentiam, ipse punit obligando Ecclesiam, aut aliquomodo membrum Ecclesiæ ad satisfaciendum. Vel potest dici, quod thesaurus Ecclesiæ, qui exponitur pro satisfactione Indulgentiarum* (ecco lo suppone) *habetur principaliter ex meritis Christi, & maxime illis, quæ meruit in passione. Unde potest dici, quod Deus punit mala, quæ indulgetur ut homo, & Deus pa-*

patiendo, & satisfaciendo pro nobis; & sic Christus Deus & homo punit, sive punivit: unde cum objicitur aut Deus punit aut homo; potest dici quod per se ipsum puniendo, qui erat Deus, & qui erat homo, punivit Deus & homo. 4. part. summæ q. 23. mem. 3., e 6. Ho voluto riportare intiero questo passo, affinchè ognuno possa conoscere la buona fede del nostro Avversario. E' puerile almeno ciò, che egli soggiunge dell' Angelico Dottore: „ abbracciò, ei dice, la „ stessa dottrina anche con più magnifico linguaggio „. Possibile che S. Tommaso così alla cieca abbracciasse una dottrina nata di fresco „ fondata sopra l' enigmatico potest dici „? Per poco che uno abbia letto S. Tommaso non potrà almeno di non confessare, e la sublimità del suo pensare, e la robustezza de' suoi raziocinj, e la conformità della sua dottrina a quella de' Santi Padri, e della Chiesa Cattolica: ora se egli ammette il tesoro de' meriti di Cristo, e de' Santi, forza è il dire, che ei non appoggiò sopra un *potest dici*; ma che conobbe, esser questa una dottrina della Chiesa Cattolica, e che egli impugnò negli antesignani del nostro Anonimo. Ed ecco perchè „ di questo tesoro non ab„ biamo, che alcuno n' abbia espressamente par„ lato prima del XII. secolo „. I Dottori sono dati da Dio all' opportunità de' bisogni della Chiesa. Insorse un certo Majrone, e negò questo tesoro delle Indulgenze che nasce dai meriti di Cristo, i quali voleva solo applicabili per mez-

zo

zo de' Sacramenti, come vuole il nostro Anonimo; di poi Durando, uomo di idee singolari negò la concorrenza de' meriti de' Santi; ed ecco S. Tommaso prender la penna, per confutare queste erronee opinioni, e per difendere la dottrina della Chiesa.

§. V.

„ Ma dove hanno trovato questi Aristotelici,
„ che Cristo lasciasse cotali suoi meriti alla libera
„ disposizione della Chiesa? „ Come? Dove l'hanno trovato? In quel luogo stesso, dove i SS. PP. dicono, e l'Anonimo istesso non nega, che Gesù Cristo lasciò i suoi meriti, per rimettere i peccati. Se lasciò in potestà della Chiesa il tesoro de' suoi meriti per la remissione dei peccati, che ripugnanza v'è in dire, che abbia lasciato in potestà della medesima il tesoro delle Indulgenze? Che anzi questa seconda proposizione è contenuta nella prima. E meriterà S. Tommaso il buffonesco titolo di *Aristotelico*, se egli disse ciò, che insegnò poi il Concilio di Trento, cioè che le nostre sodisfazioni prendono forza da quelle di nostro Signor Gesù Cristo, e che tutta la potestà della Chiesa, è potestà da Dio conferitale per i meriti di Cristo? „ Se fosse in libertà della Chie-
„ sa (ripiglia l'Anonimo) l'applicare la sodis-
„ fazione di Cristo a chi più le piace, chi
„ non vede, che potrebbe farsi senza de' Sagra-
„ menti da Lui per quest' effetto instituiti? „ Altro che un' ingegno tutto occupato in sostener un' errore, può sognare questi assurdi. Ognuno sà, es-

esser la Chiesa fedele dispensatrice de' meriti di Cristo, e perciò non avere essa *la libertà*, ma bensì la potestà d'applicare la soddisfazione di Cristo, non a chi più le piace, ma a chi è capace, e secondo la volontà del Signore di quell' inestimabile tesoro. Ora per togliere il peccato, essendo necessaria la confessione, come definì il Concilio di Trento, non potrà mai „ farsi senza de' Sagramenti da Lui istituiti „ o per riacquistar la grazia perduta, o per aumentarla.

§. VI.

„ Molte novità, soggiunge, che nacquero in „ una scuola privata, comparirono modeste, e „ vergognose da prima, quindi si fecero ardite, „ ed osarono talvolta di sottomettere l' antica dot„ trina. Il limbo de' fanciulli non battezati, il „ sistema Molinistico (dovea aggiungervi, per dimostrarsi spregiudicato, il sistema Quesnelliano), „ il probabilismo, l' errore delli attrizionarii, il „ sistema di pura natura, e la Religione natura„ le, ed altre tali erroneità ne sono una prova..... „ Lo stesso succedette riguardo all' opinione del te„ soro. S' incominciò dal *potest dici*, e si finì col „ volercela per un domma di fede. „ Bravo il nostro Anonimo! Salta egli *de genere in genus* con una felicità invidiabile. E' lo stesso per lui l' esser uomo privato, e l' essere Principe; poichè confonde ciò, che è stato abbracciato da tutta la Chiesa nella condanna degli errori fatta da Romani Pontefici, con ciò che è nato nelle private scuole, nodrito, e vissuto fino ad ora privatamente.

Cle-

Clemente VI., come abbiam veduto, dice espressamente esser, le Indulgenze un' applicazione de' meriti di Cristo, e de' Santi, riservati a quest' effetto nel tesoro della Chiesa: tutta la Chiesa riconosce questa dottrina per vera; anzi tutti si prevalgono di codesto tesoro; e sarà questa un' opinione privata, come quella del limbo de' fanciulli non battezzati &c.; o non più tosto una credenza di tutta la Chiesa, a cui ogni buon Cattolico deve sottomettere il suo intelletto? Se col confonder le questioni ei crede di imbrogliare il capo de' semidotti, e se ei pensa colle buffonerie di acquistar plauso appresso il partito, può darsi, che a lui riesca felicemente; ma non creda però di confondere la verità colla menzogna: ed i semidotti alla fine stomacati di tanto disprezzo della Chiesa, e de' Padri, ricorreranno a' fonti più puri, e resteranno essi illuminati, e sarà confuso l' Anonimo dal vedersi sprezzato da quelli stessi, da quali sperava riscuotere e gloria, ed applauso.

§. VII.

„ Per un debito poi di riverenza „ passa ad interpretare „ le parole di Clemente VI., e de' sus„ seguenti Pontefici. „ Ognuno crederà che egli si faccia un pregio di riportare *le parole* di quel Sommo Pontefice, e degli altri, e poi almeno spiegarle in modo, che siavi qualche apparenza d' interpretazione. Ma non è così. Elleno sono troppo chiare, come abbiamo veduto; onde non soffrono qualunque contraria interpretazione. Che

fa

fa dunque l' Autore? „ Per un debito di riveren-
„ za „ gli fa dir tutt' altro di quello che dicono.
„ Le grazie, i Sagramenti, „ egli dice alla pag.
103. „ sono effetto di questo tesoro, ed in for-
„ za di questo, fu altresì conferita (alla Chiesa)
„ la facoltà di legare, e di sciorre..... usò di
„ tal facoltà in tutti i secoli, e la remissione pru-
„ dente, e caritatevole di quelle pene, che era-
„ no al peccato stabilite, e che fu detta Indulgen-
„ za, era una parte, o un' effetto di questa
„ facoltà. In questo senso vogliono essere intese
„ per un debito di riverenza le parole del Papa
„ Clemente VI., e de' susseguenti Pontefici. „ Ma
avendo il Concilio di Trento definito, che rimes-
so il peccato per la confessione sagramentale in vir-
tù del *tesoro*, da cui provengono le grazie, i Sa-
gramenti, rimane ancora a scontarsi la pena
temporale di esso; ne segue „ che la remissione
di questa non solo è „ un' effetto della facoltà di
„ sciogliere conferita alla Chiesa in virtù del te-
„ soro, da cui provengono i Sagramenti; „ ma sa-
rà ancora effetto del cumulo dei meriti di Cristo
e de' Santi lasciato parimente alla sua Chiesa per
condonare il reato della pena. Non per un debito
adunque *di riverenza*, ma solo per effetto di mal-
dicenza si possono spiegare „ in questo senso le pa-
„ role di Clemente VI., e de' susseguenti Ponte-
„ fici. „ Veggansi le *parole* di Clemente VI., di
Leone X., e di Pio V. riportate al §. I. di questo
Capo, e si conoscerà, essere questo il loro senso
legittimo, cioè che dal tesoro de' meriti di Cristo
si

si rimette la colpa, e da medesimi uniti a quelli de' Santi si rimette la pena temporale.

§. VIII.

Clemente VI., dice l'Anonimo pag. 15., „ parlò per incidenza, e le cose dette per incidenza „ nelle constituzioni de' Papi, anzi degli stessi „ Concilj Ecumenici, non sono decisioni. „ Questa è la solita cantilena di chi volendo distruggere le dottrine della Chiesa, le trova sempre dette *per incidenza*, e nelle decretali de' Pontefici, e nelli stessi canoni dogmatici de' Concilj. Così ora fa chi vuol credere a modo suo, e nello stesso tempo comparire un divotissimo Cattolico. Per altro ben si vede, che l'Anonimo ha capito, che la sua spiegazione data all' Estravagante di Clemente VI. „ per un debito di riverenza „ non poteva sostenersi. Perciò dice, che il Pontefice ha parlato „ per incidenza, e le cose dette da' Papi „ nelle loro constituzioni per incidenza, non so„ no decisioni: „ ma almeno non saranno „ in„ venzioni scolastiche, erronee, e pericolose. „ E Leone X., nel condannare la proposizione XVII. di Lutero, e S. Pio V. la VI. di Bajo, parlarono *per incidenza*, o di proposito? E' necessario dire, che queste definizioni o le ha l'A. maliziosamente dissimulate, o sono fuggite alla di lui erudizione: altrimenti si sarebbe fatto „ un debito di riveren„ za „ di affibbiare loro qualche bugia. Di fatti qual maggior menzogna, che il dire, che Clemente VI. parlò del tesoro delle Indulgenze *per incidenza*? Fin dal principio della Bolla, con cui il

Pontefice riduce il Giubileo a cinquant' anni, si mette a dimostrare di proposito la soprabbondanza de' meriti del Redentore; poichè essendo più che sufficiente; in virtù dell' unione ipostatica, una goccia di sangue sparsa per la redenzione del genere umano, volle spargerlo fino all' ultimo, per donare alla Chiesa militante un tesoro; ad aumento del quale s' aggiungono i meriti di Maria, de' Santi; e del primo Giusto fino all' ultimo: del qual tesoro lasciò a S. Pietro; ed a suoi Successori Vicarii di Cristo in terra l' amministrazione: ed in virtù di questo egli concedeva il Giubileo, come il suo Antecessore Bonifazio VIII. l' avea stabilito per ogni cent' anni: L' istesso ripete Urbano VI. nella sua costituzione, con cui lo riduce ad ogni trentatrè anni: Ora Clemente VI. dimostra la provenienza di questo tesoro, e l' amministrazione appresso i Successori di S. Pietro; quindi afferma che le Indulgenze nascono da questo tesoro; per dedurne poi la facoltà di dispensarle a chi visitava i sepolcri de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo: come dunque parla *per incidenza* Clemente VI., o non più tosto di proposito?

§. IX.

Forse si sarà mosso l' Anonimo a *scusare* Clemente VI., perchè gli sembra, che questi meriti soprabbondanti de' Beati; o sia, come egli dice, „ questi crediti, che hanno i Santi sopra d' un „ Dio, che rimunera sempre assai più del meri- „ to, è pure qualche cosa d' ingiurioso alle di- „ vine beneficenze. „ Qualunque Cristiano, e qua-

qualunque buon Filosofo ben sa, che ai Santi nulla rimane da esigere da un Dio, che rimunera *ultra condignum*: perciò quell' espressione „ de' crediti, che hanno i Santi sopra d' un Dio, „ non è niente esatta, ma bensì dimostra il cattivo umore dell' Avversario, che cerca dar un senso estraneo alle sentenze cattoliche, per metterle in derisione. Si devono in qualunque azione meritoria considerare due diritti separabili; l' uno in quanto che è meritoria, come procedente da carità; e questo è largamente rimunerato colla gloria celeste, essendo il premio in ragione della carità, con cui fu esercitata l'azione, come insegna S. Tommaso; l' altro in quanto di più è penosa; e la remissione di questa è la remissione del supplizio altronde meritato, prendendo questa la sua misura dalla gravezza della molestia sofferta per Iddio. Sicchè in que' Santi (come appare non solamente nella Beatissima Vergine, che soffrì tante angoscie, e non commise mai colpa, ma ancor del Battista, ed in altri Santi, e Martiri, i quali menarono una vita penosissima, o la consumarono ne' tormenti, ed insieme innocentissima), che non l' avevano meritato in tal grado, rimane il merito acquistato in linea di sodisfazione soprabbondante. E questo è quello, che in virtù dell' articolo della comunione de' Santi resta in prò de' bisognosi nello spirituale tesoro della Chiesa.

§. X.

Passa poi l' Anonimo a descrivere „ le conseguenze di questo tesoro „. La prima, che ci

ne deduce, è „ il rovesciamento della disciplina „ canonica „. Molto gli sta a cuore questa disciplina canonica, di cui ad ogni pagina ne fa menzione. I buoni Cattolici desiderano con ferventi preghiere la conservazione della disciplina ecclesiastica; e lasciano il pensiere alla loro santa Madre la Chiesa di stabilire quella, che crede più opportuna alle circostanze de' tempi. Guai però all'Anonimo, se si ristabilisse la *disciplina canonica*, come egli la crede, per ogni peccato. Quanto avrebbe egli a stare tra i substrati, e piangenti a motivo di tanto strapazzo de' Romani Pontefici, di S. Tommaso, degli altri Teologi, e di tanti inganni tesi all'altrui buona fede in questa sua opera? Ora sentiamo, come ei prova questo rovesciamento della disciplina canonica, posta l'esistenza di questo tesoro. „ Sarà sempre impossibi„ le, „ dice egli pag. 116., „ obbligar un figlio „ ad imprendere faticosi lavori per vivere, quan„ do sappia, che il Padre possieda immense tenu„ te, capaci di procurargli una lauta sussisten„ za. „ Quant'è felice nell'inventare le parità! Che bel paragone trà un padre, che morendo deve necessariamente lasciar le *immense tenute* ad un figlio, il quale necessariamente gli succede nell'eredità, e fra la Chiesa Madre feconda, a cui le premoriranno tanti figli pria che essa cessi di vivere; ed insieme tiene immense ricchezze per supplire soltanto alle indigenze, e non alla prodigalità, o infingardaggine de' figli! Ma dica l'Anonimo, qual'è quel Teologo, che insegni esser dispensato

pec-

il peccatore dal far penitenza secondo le proprie forze, perchè la Chiesa possiede un'immenso tesoro? Anzi tutti sanno, ed insegnano, che ogni autorità della Chiesa è in utilità de' Fedeli, per facilitar loro la via al Cielo, e supplire alla loro debolezza. „ I Cristiani prudenti „ così insegnava Benedetto XIV. nella sua Lettera enciclica per la pubblicazione del Giubileo dell'anno 1750. „ ricevono le Indulgenze concesse da Romani Pontefici, così che non tralasciano di far frutti di „ penitenza, e soddisfare per i suoi peccati al „ Signore „. Non tema dunque l' A. il totale rovesciamento della disciplina canonica, che se non esiste come anticamente, esiste però come vuole la Chiesa Maestra de' Fedeli.

§. XI.

Quindi ognuno vede, quanto sia irragionevole il seguente raziocinio dell'Autore „ se la Chie„ sa possiede realmente questo tesoro infinito; „ dunque i Vescovi, e dopo il sistema delle De„ cretali (vorrà dire dopo il Decreto del Concilio Lateranense IV.) il Romano Pontefice possono „ a larga mano, e per i più leggieri motivi di„ spensarlo, e profonderlo... Questo è un di„ sordine; dunque è falso il principio, da cui „ discende „. Vi può mai essere un raziocinio più inetto! Ad una persona prudentissima è stato appoggiato il ministero d' una casa con un ricchissimo peculio da impiegare ne' bisogni della medesima; dunque una tal persona prudentissima dissiperà questo denaro in cose inutili. Parimente in

 ogni

ogni Repubblica ben regolata v'è il tesoro, e v'è chi l' amministra; dunque potrà l' amministratore „ a larga mano, e per i più leggieri motivi di„ spensarlo, e profonderlo. Questo è un disor„ dine „; dunque non esiste il tesoro. Inoltre concede l' Avversario, esistere il tesoro delle sodisfazioni di Cristo, che a noi si comuuica per mezzo dei Sagramenti. Il Concilio di Trento contro i Novatori definì, che quelle si applicano al peccatore mediante l' assoluzione del Sacerdote, e che il Sacerdote è vero giudice; e per conseguenza non dichiara soltanto rimessi, ma in virtù di questo tesoro, di cui è dispensatore, realmente rimette i peccati. Può il Sacerdote *a larga mano*, e senza le necessarie disposizioni nel penitente „ profondere questo tesoro: questo è „ un disordine „; dunque non esiste. Che risponderà l' Avversario? Se vuole egli ragionare dirà, che il Sacerdote, e l' amministratore dell' erario sono reì di dissipazione delle altrui sostanze, e non dirà che non esistano i tesori, di cui sono dispensatori. La Repubblica istituisce un fondo per i bisogni propri; Gesù Cristo lasciò alla Chiesa i suoi meriti da applicarsi a noi bisognosi; e questo è effetto di quell' infinito amore, che lo condusse a conversare con gli uomini: il disordine d' alcuni nell' amministrare non toglie il buon ordine della istituzione. „ Se il tesoro (egli ripiglia) è commes„ so alla dispensazione del Romano Pontefice, „ per quanto possa forse accusarsi di prodigali-
„ tà

„ tà nel donare, la donazione non sarà perciò „ meno reale „ Risponderò qui solo al raziocinio dell' Avversario; poichè della retta amministrazione se ne parlerà nel Capo ultimo. Se dunque la donazione non sarà per la prodigalità meno reale, a che prendersi fastidio, se il dispensatore sia prodigo, o nò? Sarà sempre di vantaggio senz' alcun pregiudizio. L' Anonimo dunque abbandoni questa cura al Signore Iddio, freni il suo zelo, poichè i Romani Pontefici, come dicemmo, hanno proveduto, e tuttavia provvedono, che non si pubblichino Indulgenze, come ci dice, indiscrete.

§. XII.

Riportate le due conseguenze che crede il nostro Avversario nate dall' esistenza del tesoro, e che chiama „ due mali grandissimi, soggiugne: „ io però ne vedo un terzo, che per „ quanto io sappia, non fu espressamente notato da alcuno, ed è certamente il maggiore „. Riproduce da prima il suo sistema, cioè dice l' Indulgenza „ non esser altro, che una „ prudente dispensa da certe pene stabilite dalla Chiesa „: al che noi ci lusinghiamo d' aver sufficientemente risposto nel Capo II. Quindi passa a descrivere la dottrina della Chiesa sù l' esistenza del tesoro, e l' applicazione di esso che egli chiama *Scolastica*, Dice poi, che noi non proviamo cosa alcuna, e non la proveremo giammai validamente: dunque, soggiunge „ comincia a vacillare il raziocinio „.

La dottrina dell' esistenza del tesoro, e dell applicazione di esso, come si è da noi dimostrato, è dottrina di tutta la Chiesa: che maggior prova desidera l' Anonimo, per esser certo di questa dottrina? Andiamo avanti, e vediamo, se v' è „ questo terzo male grandissimo. Queste „ sodisfazioni, dicono gli Scolastici sono dalla „ S. Chiesa applicate a coloro, a quali si con- „ ferisce l' Indulgenza. Come lo provano? Ec- „ colo: Cristo ha detto alla Chiesa *quæcumque* „ *solveritis &c.* (per ora sia così), i nostri „ ragionatori s' ingannano „. E perchè s' ingannano? Sentiamo. „ Applicare i meriti dei Santi a Fe- „ deli, non è l' issesso, che sciogliere; sciogliere „ importa giurisdizione, applicare, non già; . . . „ l' applicazione de' meriti altrui non sarà mai „ un' assoluzione, sarà un suffragio, sarà un' „ compenso, e non sarà un' esercizio di giuris- „ dizione „ se così è, duuque non farà un atto di giurisdizione il Sacerdote nell' assolvere il penitente, poichè coll' assoluzione applica i meriti di Gesù Cristo, *quel tesoro*, dico che secondo l' Anonimo si applica solamente per mezzo dei Sagramenti. Avranno per tanto ragione i Novatori, quando dicono, che per mezzo dell' assoluzione il Sacerdote soltanto dichiara essere rimessi i peccati. Se dunque il Sacerdote esercita vero atto di giurisdizione nell' applicare i meriti di Gesù Cristo al peccatore contrito, sarà falso, che l' applicazione de' meriti altrui non sia un' esercizio di giurisdizione. Se a cagion d' esem-

esempio per uno condannato alla prigione altri offerisca di pagare una determinata somma per la di lui liberazione, il Principe certamente sarà libero in accettare, o nò questa somma, ma se ei l' accetterà, siccome liberamente l' accetta, così realmente assolverà il reo. Ma se fosse registrato, che chi è condannato alla galera, pagando quella quantità di danaro, è libero dalla pena, in questo caso siccome non è libero il giudice a ricusare il danaro, così propriamente non assolve il reo, ma dall' altrui beneficenza gli vien permutata la pena. Non così nel caso nostro, il Sommo Pontefice liberamente applica il tesoro pe' meriti di Cristo, e de' Santi, e non solamente *de' Santi*, come dice l' AvAersario, maliziosamente dividendoli da quelli del Redentore: *Tibi dabo claves regni coelorum... quodcumque solveris super terram, erit solutum, & in coelis*, sta scritto in S. Matteo al Capo 16. Dunque è libero, ad applicare, o nò il tesoro delle Indulgenze. Dunque l' atto di applicare questo tesoro è atto di giurisdizione: ed ecco che applicare i meriti di Cristo, a' quali sono uniti quelli de' Santi, è l' istesso che sciogliere.

§. XIII.

„ Bisognerebbe provare (oppone per ultimo), „ esser Dio obbligato ad accettare queste sodisfazioni de' Santi, e di Cristo per i debiti „ personali d' un terzo. Ma sa ogni mediocre „ Teologo, che Iddio non è mai tenuto ad accettare le altrui opere meritorie a favore di que„ li

„ li, che non le fecero. Avrà forse maggiore ef-
„ ficacia il Papa per applicare sodisfazioni non sue,
„ di quel che avesse Cristo medesimo nel dona-
„ re a' suoi fratelli l' immenso tesoro de' suoi
„ patimenti, e delle sue sodisfazioni? Dunque
„ dice, non sarà mai certa, e di fede l' auto-
„ rità della Chiesa di conferir le Indulgenze.
„ Ecco il terzo male maggiore degli altri, che
dopo un serio esame ei ne deduce dall' esisten-
del tesoro. Io sono d' opinione, che il *male
maggiore* sia stato l' impegno di atterrare que-
sto tesoro; il quale impegno lo ha strascinato a
a profondere tanti errori. Se Iddio non è obbli-
gato ad accettare le sodisfazioni di Gesù Cristo,
e de' Santi, come potè il Concilio di Trento
definire, che *potestas conferendi Indulgentias a
Christo, Ecclesiæ concessa sit, atque hujusmodi
potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam
temporibus illa usa fuerat?* Come potè coman-
dare, ed insegnare *Indulgentiarum usum Christia-
no populo maxime salutarem, & sacrorum Conci-
liorum auctoritate probatum in Ecclesia, retinen-
dum esse?* Ma i Concilj avanti quello di Tren-
to hanno approvato l' uso delle Indulgenze, co-
me provenienti dal tesoro de' meriti di Gesù
Cristo, e de' Santi, capo III. §. I. Con qual
fronte adunque asserisce l' Anonimo, che pure
si gloria del nome di Cattolico „ non essere
„ certa l' autorità della Chiesa di conferir le In-
„ dulgenze, perchè bisognerebbe provare essere
„ Dio obbligato ad accettare queste sodisfazioni
„ di

„ di Cristo, e de' Santi per i debiti personali „ d' un terzo „ ? Abbandoni dunque l' Anonimu i suoi ricercati dubbj intorno all' „ autorità del Papa in conferir l' Indulgenza, e tenga pur certo, che in virtù della promessa fatta da Gesù Cristo a Pietro *quodcumque solveris super terram, erit solutum & in cælis*: il Papa ha „ tutta l' efficacia d' applicare sodisfazioni non „ sue „ ma di Gesù Cristo, che gliela concesse in amministrazione.

CAPO IV.

Si dimostra esser stata commessa a' Romani Pontefici la pienezza di potestà d' amministrare il tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi, d' onde provengono le indulgenze.

§. I.

Comprovata nella Chiesa l' esistenza del tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de Santi, egli è evidente che esser vi debba, chi l' amministri, e l' applichi in vantaggio de' Fedeli. Rimane perciò soltanto a cercare, presso di chi risieda questa autorità, e chi abbia in conseguenza la facoltà di conferire le Indulgenze in virtù di questo tesoro. Noi abbiamo veduto Cap. III. §. I., VII., e VIII. che la Decretale di Clemente VI., è dottrina di tutta la Chiesa. Ora in essa

essa si dice, aver il Signore commessa l'amministrazione di un tale tesoro a S. Pietro, e a' suoi Successori in virtù della potestà delle chiavi, *quem quidem thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per beatum Petrum Coeli Clavigerum, ejusque Successores suos in terris Vicarios commisit fidelibus salubriter dispensandum*. Due sono le cose da notarsi in queste parole: prima, non esser mai stato ozioso questo tesoro; seconda, essersi dispensato da San Pietro e da' suoi Successori, in utilità spirituale de' Fedeli. Se ignoriamo gli esempj de' Romani Pontefici, che ne' primi secoli abbiano fatto uso del medesimo tesoro, la nostra ignoranza non toglie loro il diritto. E che? sappiamo noi forse tutti gli atti di giurisdizione esercitati nel principio di qualunque Repubblica dal Capo di essa? Sarà sempre un mero sofisma, l'argomentare dall' ignoranza del fatto, quando il diritto è certo.

§. II.

Contuttociò vediamo, se nell' antichità si trovi alcun vestigio di questo diritto esercitato dai Romani Pontefici. Da una lettera di S. Cornelio a S. Cipriano, la quale tra le Cipriániche è la XLVI. abbiamo, che quel Sommo Pontefice ricevette nella Comunione molti Confessori caduti nello scisma di Novaziano, anzi restituì Massimo alle funzioni Sacerdotali senza imporgli alcuna penitenza. E' troppo a proposito a' tempi nostri, quanto si legge in questa lettera, „ *In*

Præ

Præsbyterium venerunt Maximus, Vrbanus, Sydonius, & Macarius, & plerique fratres, qui se eis adjunxerant, summis præcibus desiderantes, ut quæ ante fuerant gesta, in oblivionem caderent, nullaque illorum mentio haberetur, perinde ac si nihil esset commissum . . . Vna vox erat, omnium gratias Deo agentium, gaudium pectoris lacrymis experimente, complectantes eos, quasi hodie poena carceris fuissent liberati: & ut ipsorum propria verba designem; nos inquiunt, Cornelium Episcopum Sanctissimæ Catholicæ Ecclesiæ electum a Deo Omnipotente, & a Christo Domino nostro, scimus: nos errorem nostrum confitemur: nos imposturam passi sumus . . . nec enim ignoramus, unum Deum esse, unum Christum esse Dominum, quem confessi sumus, unum Spiritum Sanctum, unum Episcopum in Ecclesia Catholica esse debere, ista eorum professione non moveremur? . . . quæpropter Maximum Præsbyterum locum suum agnoscere jussimus: cæteros cum ingenti populi suffragio recepimus „ . Questo fatto di San Cornelio viene infinitamente lodato da San Cipriano, nella lettera XLVII. al suddetto, dove aggiunge il gran giubbilo del Clero Cartaginese alla notizia di esso: *cum istic ad literas vestras, quas de eorum confessione misistis, lætatus sit omnis fratrum numerus, & summa alacritate hunc nuncium communis gratulationis exceperit*. Noi qui abbiamo un Indulgenza plenaria chiarissima. Fu richiesta al Sommo Pontefice la grazia che *ea, quæ gesta erant* da Massimo,

mo, e dagli altri compagni, *in oblivionem caderent . . . perinde ac si nihil esset commissum*; Cornelio riceve tutti alla comunione; anzi rimette Massimo agli onori Sacerdotali; dunque gli assolve tutti dalla colpa, e rimettendo, ne ordinando alcuna penitenza agli altri, a tutti la rimette. Ma abbiamo dimostrato nel Capo II., che la penitenza Canonica sodisfaceva a Dio per la pena temporale incorsa per lo peccato, dunque San Cornelio nel condonar tutta la penitenza concesse ancora la piena remissione, o sia Indulgenza plenaria della pena temporale incorsa per lo peccato dello Scisma. Riconobbero adunque i due Cleri di Roma, e di Cartagine, e con essi S. Cipriano, la pienezza di podestà nel Romano Pontefice, di rimettere tutta la pena temporale. Ne si deve opporre, che la pubblica confessione tenne il luogo di pubblica penitenza; perciocchè il Sommo Pontefice avevagli già rimesso la colpa, e la pena; e solamente volle ricevere in pubblico la loro ritrattazione, affinchè noto fosse al popolo Cristiano, essere quei Confessori ritornati dallo scisma all' unità della Chiesa. Così attesta lo stesso S. Cornelio nella citata lettera; *omnis hic actus populo fuerat insinuandus, ut & ipsos viderent in Ecclesia constitutos, quos errantes, & palabundos jamdiu viderant, dolebant*. E sul fine della lettera rende ragione di questa Indulgenza, che fù concessa affinchè adescati dalla clemenza gli altri aderenti allo Scisma di Novato ritornassero anch' essi all' unità della Chiesa Cattolica:

Cre-

Credimus autem fore, quin immo pro certo jam confidimus, cæteros quoque, qui in hoc errore sunt constituti, in Ecclesia brevi reversuros, cum auctores suos viderint nobiscum agere. Nell' archivio dell' insigne Basilica di Santa Maria Maggiore esiste una bolla di Gregorio IX., come ne fa testimonianza l' immortale Pontefice Benedetto XIV. nella sua costituzione: *Jam inde a primis annis* diretta all' Emminentissimo Signor Cardinale Malvezzi Arcivescovo di Bologna, in cui si fa menzione delle Indulgenze concesse dal S. Pontefice Sisto III. (che resse la Chiesa dall' anno 432. sino al 440) allorchè consacrò la detta Basilica da esso riedificata. La tradizione parimente vuole, che sia autore San Gregorio Magno delle Indulgenze delle Stazioni. Così attesta Bonifacio VIII. nella sua Bolla *sublimi sedis Apostolicæ*, San Tommaso in IV. dist. 20. quest. 1. art. 3. questiunc. 1., e Guglielmo Parisiense lib. 15. *Summæ tract.* 6. Cap. 9.: Convien dire che al dottissimo Pagi non fosse nota la sopraccitata Bolla di Gregorio IX., quando negò esser S. Gregorio M. autore delle Indulgenze principalmente delle Stazioni; perchè *is Indulgentiarum, de quibus agimus* (cioè locali) *usus doceri nequeat sæculo XI. prior fuisse*. Abbiamo dall' eruditissimo Mabillon nella prefazione al Secolo V. Benedettino num. 104., che Benedetto IX. l' anno 1040. concesse *ut omnis poenitens, qui ad limina Ecclesiæ S. Victoris Massiliensis recens dedicatæ tritis passibus venerit, Ecclesiæ fores sibi*

sibi pateant, & indultis facinoribus peccaminum, omnium criminum squalloribus absolutus libere ad propria lætus redeat; eo scilicet tenore, ut transacta peccata Sacerdotibus confiteatur, & de reliquo emendetur. Ecco un altro esempio chiarissimo dell' Indulgenza plenaria locale, e però dell' applicazione del tesoro fatta da' Romani Pontefici. Ivi si dice, che il penitente si confessi de' suoi peccati, si emendi in avvenire, e visiti la Chiesa di S. Vittore (ecco ciò che richiede il Sommo Pontefice) e poi assoluto da suoi peccati, e da ogni pena per essi incorsa, con allegrezza ritorni a suoi. Ne' susseguenti secoli spesso occorrono altre Indulgenze concesse da' Romani Pontefici, le quali non nega neppure l' Anonimo, quantunque procuri colorirle col tetro nome „ d' abuso, decadenza dell' Ecclesiastica di- „ sciplina per renderle almeno odiose.

§. III.

Sentiamo ora le di lui riflessioni. Vuole egli, che i Vescovi soli abbiano la facoltà di conferir l' Indulgenza, i quali però alle volte „ per non „ esporsi al pericolo d' esser di soverchio indul- „ genti, consultavano i Vescovi loro confratel- „ li, e specialmente il Capo di tutti il Roma- „ no Pontefice „ pag. 218. Manco male, che l' Anonimo una volta chiama il Romano Pontefice Capo di tutti i Vescovi; in qual senso però, non si sa, poichè quest' opera, che confutiamo, pare diretta ad eguagliare i Vescovi al Romano Pontefice, dicendo l' A. pag. 215. „ non pote-

„ va

„ va il Papa riconcentrare in se una giurisdizio-
„ ne, che fu per Divina istituzione accordata
„ a tutti per la loro rispettiva Diocesi partico-
„ colare, senza escluderne da questa legge il Ro-
„ mano Pontefice stesso, considerato come Vesco-
„ vo di Roma „ ed ecco come prova il suo assunto. Premette pag. 215., che si debba „ tener fermo il principio, che l' Indulgenza non
„ fu, e per conseguenza non è, se non una re-
„ missione della penitenza Canonica, cioè in
faccia alla Chiesa „ come più volte afferma. Opportunamente ei previene il leggitore di tener fermo il principio; altrimenti si troverebbe questi molto imbrogliato nell' andare avanti. Rinnovato il principio, prosiegue „ il poterla
„ rimettere non è se non una conseguenza dell'
„ autorità d' imporla . . . i Vescovi erano i so-
„ li, che imponevano la penitenza „: dunque essi soli avevano la podestà di rimetterla.

§. IV.

Vediamo in primo luogo l' incoerenza di questo raziocinio. Un Giudice ha l' autorità d' imporre ad un malfattore le pene stabilite dalle leggi civili quanto alla qualità, e quanto alla durata, il poterla rimettere non è, se non una conseguenza dell' autorità d' imporla; dunque potrà il Giudice senza l' assenso del Sovrano, condonar dopo un' anno la pena ad uno condannato a prigionia per dieci anni. Che direbbe il nostro buon logico a quest' argomento? Se ei non vuole, che Giudice, e Sovrano sia l' istesso,

dovrà rispondere, aver il Giudice bensì la facoltà di applicare al reo in quella ipotesi la pena già stabilita dalle leggi, e ciò, come semplice esecutore di esse, ma non già la facoltà di rimettere una parte della pena, perchè ciò spetta al Sovrano, autorevole interprete delle sue leggi. Or veda l'Anonimo, come questa risposta serva al caso nostro. Permutandosi dalla somma bontà d'Iddio nel peccatore convertito la pena eterna in temporale, furono dalla Chiesa, autorizzata dal suo Divino Istitutore, secondo l'opportunità de' tempi stabilite diverse leggi penali, per conservare in quella varietà di circostanze l'unità dello spirito della Ecclesiastica disciplina, e per rimettere nelle suddette diverse circostanze questa pena temporale. Quindi sul principio erano più miti, ed era più breve il tempo delle penitenze, di poi, quando già i Cristiani erano sparsi per tutto il mondo, e possedevano richezze, e per altra parte le fiere persecuzioni esponevano al pericolo continuo di negare la fede ricevuta nel Santo Battesimo, furono esse accresciute, e fù promulgato il tempo, per tenere i fedeli in continua vigilanza sopra se stessi, e distaccati dall' affetto alle cose terrene: nel progresso cessando il timore delle persecuzioni, fu rallentato anche il rigore delle penitenze. La Chiesa dunque è la legislatrice delle penitenze, che s'imponevano al peccatore per sodisfare alla Divina giustizia, come si raccoglie dal Concilio Niceno I. Ecumenico, e da altri particolari antece-

tecedentemente a questo tenuti, e finalmente dalla lettera di Felice III. R. Pontefice a tutti i Vescovi indirizzata; ed i sacri Pastori applicavano al peccatore, la pena Canonica già stabilità, in ragione del peccato commesso, come esecutori di essa legge; dunque non avevano libertà, e piena facoltà di rimetterla. Ma pure dirà l' Anonimo, abbiamo, che i Vescovi rimettevano porzione della pena Canonica. Non lo nego; ma questo facevano non in virtù dell' autorità d' imporla, la quale è affatto distinta dà quella di rimetterla; ma bensì, come già scrisse San Leone Magno nella lettera 10. a Vescovi della Provincia Viennense: *hujus muneris sacramentum ita Dominus ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in Beato Petro Apostolorum omnium summo principaliter collocavit, ut ab ipso quasi quodam capite dona sua velut in corpus omne diffunderet, ut exortem se mysterii intelligeret esse Divini, qui ausus fuisset a Petri soliditate recedere*: ed Ottato Milevetano nel libro VII. cap. 3. pag. 101. ediz. Antuerp. 1702. insegnò *præferri Apostolis omnibus meruisse* (*Petrum*) *& claves Regni Cælorum comunicandas cæteris solum accepisse*: di fatti esso nel lib. VI. contro i Donatisti, fra le altre cose rinfaccia loro, che abbiano osato di sottoporre alla pubblica penitenza alcuni Vescovi; e questo perchè? Perchè non fu mai usato, *a nullo factum est*. Ora se la facoltà di rimettere la pena risiede tutta nel Vescovo, immediatamente doveva rispondere, non per-

chè *a nullo factum est*; ma bensì, perchè il Vescovo solo aveva la podestà d' imporre la penitenza, e di abbreviarla; e perciò non poteva esser sottoposto alla pubblica penitenza, non avendo superiore sopra di se. Dunque S. Ottato, suppone, che i Vescovi fossero giudici dipendenti da Pietro nell' imporre la penitenza proporzionata al peccato, secondo le leggi stabilite dalla Chiesa.

§. V.

In prova di ciò, non mi servirò d' altri Canoni, che di quelli recati dall' Avversario. Recita egli pag. 216. le parole del Concilio Ancirano celebrato l' anno 314. Can. 5. *Episcopi potestatem habeant, examinato conversionis modo, humanius cum iis agendi*; e del Concilio Niceno I. Can. 12. *quicumque enim metu, lacrymis, patientia, & bonorum operum studio conversionem opere ostendunt, hi definitum tempus auditionis implentes, merito orationibus communicabunt. Postmodum vero licebit Episcopo humanius aliquid de illis cogitare*. Suppongono i due Concilii, che i penitenti abbiano già dato una certa caparra di loro conversione; eppure il Niceno dice, *licebit humanius aliquid de illis cogitare*; e l' Ancirano conferisce in questo caso la podestà di *di humanius agendi*. Ora se i Vescovi particolari avevano per Divina istituzione la pienezza di podestà di rimettere la pena Canonica; come s' accordano con questa le formole de' suddetti Concili? *Licebit, potestatem habeant*, indicano podestà con-

conferita, soltanto. V' è forse alcun Canone che permetta al Vescovo, di visitar la Diocesi, correggere gli abusi, predicare al popolo? Se ne trovano bensì di quelli, che comandano a Vescovi l' esecuzione di queste azioni spettanti al loro ministero; ma non se ne troverà alcuno, che loro conferisca la podestà per queste operazioni, che sono intrinseche al loro rispettabilissimo carattere. Se dunque i sacri Canoni concedevano la facoltà ai Vescovi di rimettere porzione della penitenza Canonica, ne segue, non esser loro proprio il libero esercizio di questa podestà; ma loro conferito dalla Chiesa.

§. VI.

Reca inoltre l' Anonimo alla pagina 32. la risposta benchè tronca del Clero Romano a San Cipriano, dal quale era stato consultato intorno alla facilità de' Martiri nel dare i libelli a quei che erano caduti nella persecuzione. Ora io domando, a che serviva, che S. Cipriano consultasse tante volte non solo San Cornelio Papa, ma ancora il Clero Romano intorno a questo punto, se unicamente da lui dipendeva l' Indulgenza, siccome a lui spettava d' imporre la penitenza? non già solamente per udire l' altrui consiglio, e regolarsi con maggior prudenza; poichè il Clero gli risponde non con un consiglio, ma con un Decreto provvisionale, cioè da durare fino alla creazione del Successore di San Pietro. E' bene riportarlo tutto, per così supplire alla negligenza dell' Anonimo, che ha riportato,

dirò così, l' esordio, senza riferire la predica che ben capiva esser contraria al suo intento; eccolo: *temperamenti moderamen nos hic tenere quærentes diu, & quidem multi, & quidem cum quibusdam Episcopis vicinis nobis & appropinquantibus, & quos ex aliis provinciis longe positis persecutionis istius ardor ejecerat, ante constitutionem Episcopi nihil innovandum putavimus, sed lapsorum curam mediocriter temperandam esse credimus; ut interim dum Episcopus dari a Deo nobis sustinetur in suspenso eorum, qui moras possunt dilationis sustinere, causa teneatur.* Quì il Clero, o sia il Sinodo fa un Decreto provvisionale; ed ecco, che San Cipriano non poteva assolvere quelli, che *moras possunt dilationis sustinere*; e poi doveva aspettare l' elezione del nuovo Papa, il quale gli avrebbe indicato, come doveva operare: e San Cipriano si soggetta a questo Decreto, e lo pubblica al suo Clero, come si ha dalla lettera XXXII. anzi nella lettera XXX., che è la prima in risposta al quesito fatto da S. Cipriano, protesta il Clero Romano di aver speciale inspezione sopra tutto il corpo della Chiesa; *omnes enim nos decet pro corpore totius Ecclesiæ, cujus per varias quasque provincias membra digesta sunt, excubare.* Se dunque San Cipriano riconosce la podestà suprema della Chiesa Romana, e ne riceve il Decreto provvisionale, e lo pubblica al suo popolo per rendere ragione della sua tardanza nell' ammettere alla Communione i caduti, e sta aspettando l' ele-

l' elezione del Vescovo di Roma per sentire la decisione, potrassi mai con verità dirsi, essere stata podestà intrinseca de' Vescovi particolari sul principio della Chiesa il donare le Indulgenze; e non piuttosto podestà loro conferita nel senso da noi esposto §. IV. di questo Capo colle parole di San Leone Magno, e S. Ottato Milevitano, e che *principaliter* risiedeva nel Romano Pontefice?

§. VII.

Quindi il Concilio di Trento nel più volte citato Decreto, non dice *potestas conferendi indulgentias* Episcopis singulis *concessa est*, come pare avrebbe dovuto dire, se a questi primariamente fosse stata concessa, ma semplicemente, *potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiæ concessa est*. Nell' istesso Decreto riflettendo il Concilio agli abusi introdotti da alcuni nell' amministrazione delle Indulgenze comanda a tutti i Vescovi: *ut diligenter quisque hujusmodi abusus Ecclesiæ suæ colligat, eosque in prima Synodo provinciali referat: ut aliorum quoque Episcoporum sententia cognita, statim ad summum Romanum Pontificem deferantur, cujus auctoritate & prudentia, quod universali Ecclesiæ expediet, statuatur*. Ora il Concilio vuole, che i Vescovi sieno semplici delatori degli abusi, ed il Romano Pontefice riformatore di essi: se dunque la pienezza di podestà di conferir le Indulgenze per Divina istituzione appartiene a tutti i Vescovi, perchè non dice il Concilio, che tutti i Vesco-

vi approvino quelle Indulgenze, che crederanno opportune, e le altre le tolgano? Che anzi tutto all' opposto, come abbiamo ora veduto. Nella sessione XXI. Cap. IX. da il Concilio al Vescovo la sola facoltà di pubblicarle. *Indulgentias vero... deinceps per Ordinarios locorum, adhibitis duobus de Capitulo debitis temporibus populo pubblicandas esse decernit*. E qui è da osservarsi, che quando il Concilio parla di cose direttamente appartenenti alla podestà de' Vescovi, di questa sempre ne fa menzione, e loro la conferma, o al più restringe. Così nella sessione III. Capo I. parlando della podestà di rimettere i peccati, dice, *a Domino Salvatore nostro institutum esse Sacerdotium, atque Apostolis eorumque Successoribus in sacerdotio potestatem traditam... peccata dimittendi, & retinendi*: quantunque nella sessione XIV. Cap. VIII. *de casuum reservatione*, loro la restringa. Parimenti discorrendo delle cause matrimoniali, delle visite, insomma di tutte le cose, che appartengono per Divina disposizione alla potestà dell' Ordine Vescovile, le asserisce pienamente; e parlando di quelle, che spettano alla podestà di giurisdizione, siccome questa l' hanno i Vescovi ricevuta da Dio, come l' abbiamo spiegato colle parole di San Leone testè citate, così in alcuni casi, o le restringe, o le dispensa. Così è delle Indulgenze, come abbiamo osservato poc' anzi. Non si troverà un' esempio sicuro, e legittimo di alcun Vescovo, che abbia conferita Indulgenza plena-

naria, come abbiamo dimostrato essersi fatto dal Romano Pontefice. Anzi si troverà esempio di qualche Vescovo, che volle appropriarsi la facoltà delle Indulgenze, e che dal Romano Pontefice furono dichiarate nulle. Abbiamo da una Bolla di Martino V., che Enrico Arcivescovo di Cantorberì l' anno 1420. col consenso del Clero volle ad imitazione del Sommo Pontefice conferire un' Indulgenza plenaria a quei che avrebbero visitata la Cattedrale della Città. Martino V. chiama questo Giubileo „ inaudita presunzione, „ e sacrilega audacia „ *ipsi homines præsumptuosi adversus Sedem Apostolicam, & auctoritatem Romani Pontificis, cui soli tanta est a Deo concessa facultas*: non dice Martino V. *a Conciliis* o come vuole l' Anonimo *a Concilio Lateranensi*, ma *a Deo*; non *Episcopis*, *sed Romano Pontifici*, *& soli*. Perciò da ordine a' suoi Legati di rescindere il fatto dall' Arcivescovo. Questi riconobbe l' errore; nè cercò rivendicare i suoi supposti diritti, come vorebbe l' Anonimo che facessero i Vescovi; e si umiliò all' autorità del Romano Pontefice. Si veda il Rinaldi all' anno 1423. N. 20.

§. VIII.

„ Non avrebbero pertanto potuto i Vescovi la-
„ gnarsi del Concil. Lateranense IV. dice l'A. pag.
„ 75. vedendo soggettata ad una regola meccani-
„ ca e materiale quella autorità, che Cristo a-
„ veva lasciata alla prudenza loro „ poichè il Concilio nè conferì tutta l' autorità al Romano Pon-

Pontefice, ne tolse a Vescovi, o restrinse ciò, che ad essi per istituzione Divina competeva; ma soltanto restrinse, o determinò a giorni, e ad anni quella facoltà, che prima lasciava la Chiesa alla prudente disposizione de' Vescovi per le rispettive Diocesi, e ciò per ragionevolissimi motivi; e nel Romano Pontefice riconobbe la suprema podestà di dispensare le Indulgenze, anche plenarie, in tutta la Chiesa. Leggasi il Decreto, e vedrassi chiaramente esser tale la mente del Concilio: *Quia per indiscretas, & superfluas indulgentias, quas quidam Ecclesiarum Prælati facere non verentur, & claves Ecclesiæ contemnuntur, & poenitentialis satisfactio enervatur; decernimus ut cum dedicatur Basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo, sive a pluribus Episcopis dedicetur: ac deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis poenitentiis indulta remisjo non excedat. Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum litteras præcipimus moderari, quæ pro quibuslibet causis aliquoties conceduntur; cum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen consueverit observare*. Queste ultime parole esprimenti l' autorità del Sommo Pontefice sono state omesse dall' Autore alla pag. 227. dove vuole l' autorità di conferir le Indulgenze eguale in tutti i Vescovi: quantunque le abbia con ingenuità riferite alla pagina 81. Se credeva egli bastante l' averle riportate una volta, o doveva citare il Decreto senza riportarlo; o ripor-

portandolo doveva riferirlo fedelmente. Forse dunque non fu accidentale questa omissione: alla pagina 81. pretende egli di dimostrare gran disordini ed abusi nella moltiplicità delle Indulgenze; e perciò crede necessario riferirlo tutto intieramente. Ora che discorre dell' autorità de' Vescovi, e vuole, che questi nella loro primaria origine eguali fossero nella podestà di conferir le Indulgenze, quel *plenitudinem potestatis* nel Papa gli doveva recare fastidio; molto più che il Concilio con autorità restringe la facoltà del Vescovo; e del Romano Pontefice confessa il supremo potere, e soltanto cita l' esempio del Sommo Pastore, come fondamento del suo Decreto. Suppone dunque il Concilio originaria nel Capo della Chiesa la pienezza di autorità di conferir l' Indulgenza, siccome originaria è in esso la facoltà di formar leggi penali proporzionatamente a peccati. Ma di questo Decreto del Concilio Lateranense IV. si dovrà presto fare altra volta menzione per distruggere le cavillazioni, con cui cerca l' Anonimo di snervarne la forza e l' autorità. Venga ora l' Avversario ad insegnarci, che possono i Vescovi riassumere le loro facoltà *originarie*, e venga ad esaltare la carità di quel degnissimo Prelato, di cui tace il nome „ il quale richiesto da un suo Chierico „ moribondo di una qualche Indulgenza, gliela „ concedette plenaria pag. 236. „ se gliela conferì in virtù della facoltà concessa da Benedetto XIV., fu legittima riguardo alla podestà; che se egli

egli intese di conferire quella Indulgenza di propria autorità, come vorrebbe l' Avversario, non fu certamente plenaria, ma di soli XL. giorni, tale essendo la facoltà de' Vescovi.

§. IX.

„ Vorrei pur vedere, dice alla pag.233., se si „ avesse il coraggio di affermare, che ... non „ sia sempre stata considerata come una porzione „ dell' autorità de'Vescovi il dispensare le Indul„ genze, conceduta loro immediatamente da Cri„ sto: *quæcumque alligaveritis ... quæcumque solveritis &c.* Ma se per *quæcumque solveritis* intende l' Anonimo la facoltà de' Vescovi ampla in conferir le Indulgenze „ conceduta loro immediata„ mente da Cristo „ dovrà anche confessarla amplissima nel Romano Pontefice, e perciò non ristretta nella sua Diocesi di Roma, essendo stato detto dal medesimo S. N. G. C. a S. Pietro, e per esso a suoi Successori, *quodcumque solveritis super terram*. Potrà però alcuno qui ripigliare: se ogni Vescovo ha avuto ampia facoltà da Gesù Cristo di conferir l' Indulgenza nella respettiva Diocesi, e tutte le Diocesi formano unite la Chiesa, a che dare anche a S. Pietro l' ampia facoltà *super terram*? una delle due sembra superflua; ma il dir questo è assurdo; dunque o da quelle parole *quæcumque solveritis* non ne verrà la facoltà ne' Vescovi di conferire l' Indulgenza, o quelle parole saranno state indirizzate non ad ogni Vescovo in particolare, ma a tutto il corpo della Chiesa, cioè che o tutta la Chiesa unita al Capo

po può conferir l' Indulgenza, come ne' Concilj citati nel Cap. 11. n. 1., o il Capo da se solo, come abbiamo dimostrato. Scelga l' Avversario delle due conseguenze quella che più gli aggrada, e sarà sempre vero, risedere la potestà delle Indulgenze primeriamente nella Chiesa, e nel suo Capo, secondariamente poi ne' Vescovi, cioè secondo la limitazione de' sacri Canoni.

§. X.

Abbia però l' Anonimo la pazienza di vedere persona, che ha il coraggio non ostante il suo tuono magistrale, *d' affermare*, che quelle parole *quæcumque solveritis* dette agli Apostoli non possono indicare potestà di conferir le Indulgenze, ma bensì quelle dette a S. Pietro *quodcumque solveris super terram*, benchè sembrino simili, e sembrino perciò conferire eguale potestà. Leggasi il contesto, e si capirà la diversità. Ecco ciò che a S. Pietro disse nostro Signor Gesù Cristo: *Ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam; & portæ inferi non prævalebunt adversus eam, & tibi dabo claves regni Cælorum, & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cælis, & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis*. Quì Gesù Cristo Signor nostro palesa la sua divina volontà sopra di S. Pietro. Gli dice, che edificherà sopra di esso la sua Chiesa, affinchè la regoli, e questo regolamento durerà sempre, perchè non potrà mai l'inferno distruggere questa fabbrica. Poi passa a promettergli la pienezza di potestà d'aprir

il

il cielo, cioè tutta quella facoltà necessaria, affinchè ne' diversi tempi, in cui sussisterà questa Chiesa, possano i Fedeli con facilità aver accesso a quella Chiesa superiore, per la cui popolazione egli istituiva la Chiesa militante; ed a ciò necessaria essendo la facoltà di legare i peccatori, e sciogierli già rinnovati nello spirito, soggiunse: *quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cælis; & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis*. Ora essendo la pena temporale un' impedimento per giungere alla visione beatifica, poichè per iscontare questa, rimangono le anime confinate nel Purgatorio, lontane dal loro centro, ben si concepisce, come in quel *quodcumque solveris* siavi inclusa la potestà di conferir le Indulgenze; perciocchè vanno a riferirsi alla potestà delle Chiavi, *tibi dabo claves Regni Cælorum*, cioè di facilitar l' ingresso nella gloria alle anime giuste. Vediamo adesso il contesto delle parole dette agli Apostoli, e come vuole l'Avversario, dette per essi a tutt'i Vescovi. Nel cap. 18. di S. Matteo parla Gesù Cristo a tutt' i Discepoli, *accesserunt discipuli ad Jesum*; ed insegna esser l' umiltà la via della salute, *quicumque humiliaverit se, hic est major in regno Cælorum*. Passa poi a spiegare il fine della sua divina missione: *venit filius hominis salvare quod perierat*: quindi prende motivo d' accendergli alla conversione de' peccatori; e gl' istruisce del modo, con cui devono diportarsi nel correggere il fratello errante. Vuole che tre volte sia corretto; la prima

ma a solo a solo, la seconda con uno o due testimonj, la terza volta in pubblico. Dopo questa, se ancora rimane ostinato nel difendere il proprio peccato, dice che sia scomunicato: *sit tibi, sicut ethnicus & publicanus*; ed a questo effetto soggiunge, *amen dico vobis, quæcumque ligaveritis super terram, erunt ligata & in Cœlo: & quæcumque solveritis super terram, erunt soluta & in Cælo*. Chi non vede, essere state da Gesù Cristo dette queste parole per dimostrare di aver conferito alla Chiesa, o sia ai Pastori di essa la facoltà di scomunicare i peccatori ostinati? Queste parole immediatamente soggiunte alle antecedenti, *sit tibi sicut ethnicus & publicanus*, pare che sieno portate per ragione delle antecedenti, e pare che questo siane il senso: dovete o Vescovi separare que' tali peccatori dalla Chiesa, perchè io vi dò la facoltà di separargli; e tutto ciò, che avrete legato in terra, sarà confermato da me in Cielo; ma se poi pentiti chiedessero di ritornare alla Chiesa, non sia loro negato l'accesso, perchè anche vi dò la facoltà di scioglierli dalla scomunica, *quæcumque solveritis super terram, erunt soluta & in Cœlo*, che poi il *solveritis* si riferisca alla remissione della colpa, lo spiega San Pietro, il quale, udita questa facoltà, interroga il Signore: *Domine, quoties peccabit in me frater meus, & dimittam ei*; e si osservi, che San Pietro già aveva udito in particolare *quodcumque solveris*, ne allora fece la domanda; in questo discorso al contrario chiede, quante volte abbia a

per.

perdonare: segno ben chiaro, che qui parlò Gesù Cristo della remissione de' peccati, e della scomunica; e nel precedente discorso della potestà generale tendente a facilitar l'ingresso de' fedeli alla gloria.

§. XI.

Finalmente l' ottima causa, che io difendo, mi porge il coraggio di dare un' altra risposta, che spero certamente incontrerà il genio dell' Anonimo, perchè tutta appoggiata ai di lui venerandi assiomi; ed eccola in breve. L'ingiungere le pene canoniche deve essere secondo l' Autore una primaria porzione della potestà di qualunque Vescovo indicata da quelle parole evangeliche: *quæcumque ligaveritis &c.* Ma siccome abbiamo già dimostrato, l' esercizio d' una tale autorità non era de' particolari Vescovi, ma bensì de' Concilj, e de' Papi. Da questi, e da quelli era determinato il tempo, prima del quale non si ammettevano alla comnnione i penitenti, ne si potevano ammettere colla sola autorità de' Vescovi diocesani. Questa era una specie di disciplina de' casi riservati. Abbiamo inoltre monumenti, che dimostrano riservati a Romani Pontefici anco certi casi più gravi, da cui assolvere non poteva un Vescovo particolare. Sono quelli monumenti d' un S. Gregorio Magno, cioè d' un Pontefice ammirato ancora da' nostri nemici, non solo per la sua santità, e dottrina, ma singolarmente per il suo impegno di serbare intatta l' autorità de' Vescovi. Finalmente il Concilio di Trento non definì, ma suppose per certissima la facoltà del Romano Pontefi-

ce

ce di riserbare a se l' assoluzione di certi più gravi delitti. Questi sono i fatti. Ora veniamo al diritto. Se quelle parole *quæcumque ligaveritis, & solveritis* indicassero la illimitata potestà di ciascun Vescovo particolare, o l' esercizio illimitato della medesima, questo sarebbe, secondo gli assiomi dal N. A. un diritto inalienabile di ciascun Vescovo, un diritto imperscrittibile. Dunque la Chiesa, che da Gesù Cristo lo ricevette *ad ædificationem*, l' avrebbe conosciuto per un dritto di tal genere: poichè è assurdo l' ammettere nei Vescovi un diritto così interessante il Pastorale ministero, ed insieme il dire, che tale non fosse dalla Chiesa riconosciuto. Pertanto la Chiesa infallibile nel conoscere quel diritto, avrebbe poi errato nel ristringerlo, e nel toglierlo a ciascun Vescovo; e tutt' i Vescovi particolari insieme uniti avrebbono errato o nel rinunziare ciò, che non potevano rinunziare, come diritto primigenio inalienabile, o in non richiamarlo, quando violentemente loro era rapito. Eppure quegli erano i tempi felici della Chiesa, erano que' tempi dell' antichità tanto e ragionevolmente stimati da' nostri avversarj, e da noi ancora; sicchè qualunque vero Cattolico non potrà zittire sull' esercizio di quella potestà. Il Concilio poi di Trento, sebbene de' tempi posteriori, pure altro non è, che il corpo infallibile della Chiesa, sempre la stessa nelle sue dottrine. Se dunque il nostro Anonimo non vuole il rossore di rinunziare a suoi principj, converrà, che dica non esser quello un

 dirit-

diritto primigenio, ed illimitato de' Vescovi particolari; o se a quegli ei rinunzia, sempre più dovrà pensare come la pensiamo noi; altrimenti si troverà nelle misere contradizioni, da noi poc'anzi indicate. Le mediti un poco col suo penetrante ingegno; e vegga se vi è scampo per la fuga, o se vi è necessità di pentimento, per iscansare la gravissima pena canonica, in cui egli co' suoi falli enormi sarebbe precipitato.

§. XI.

,, Si trovano, dice l'Anonimo, Canoni di Concilj, che stabiliscono, non doversi avere alcun riguardo alle Indulgenze concedute da Roma, senza l'autorità, o consentimento del proprio Vescovo diocesano ,,. Avrei creduto, che in prova di questa sua asserzione portasse l'Autore qualche Canone di Concilio Generale, come pure era necessario per distruggere le nostre prove, o almeno recasse una quantità sufficiente di diversi Concilj Provinciali, dalla di cui unione ne risultasse una prova almeno mediocre per la sua proposizione. Non vi trovo, per quanto io legga, fuori di un solo Canone, a piè di pagina, del Concilio Salegunstadiense celebrato l'an. 1022. Ecco il Canone: *quia multi tanta mentis suæ falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati, pœnitentiam a Sacerdotibus suis recipere nolint, in hoc maxime confisi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi dimittat peccata: sancto visum est Concilio, ut talis Indulgentia illis non prosit, sed prius juxta modum delicti pœnitentiam sibi*

datam

datam a suis Sacerdotibus adimpleant, & tunc Romam ire si velint, ab Episcopo proprio licentiam, & litteras ad Apostolicum de iisdem rebus deferendas accipiant. §. XII.

Ma che prova mai questo Canone a favore dell' Avversario? Nulla; che anzi favorisce egregiamente la nostra causa. Non esercita il Concilio autorità contro le Indulgenze del R. Pontefice, ma dichiara soltanto, che le persone, di cui si parla in quel Canone, erano prive delle necessarie disposizioni per riceverle. Ciò si rileva chiaramente dal Canone istesso. Narra in primo luogo il Concilio la dannevole ignoranza di alcuni, i quali, per sottrarsi dalla penitenza, che i Confessori gli avrebbono imposto, proporzionata, e medicinale relativamente alle circostanze del peccatore, se ne andavano a Roma per essere assoluti dal Romano Pontefice. In secondo luogo parla non di tutti i peccati, ma de' principali, *Capitali crimine inculpati*, pe' quali era in vigore ancora in Germania l' uso della penitenza Canonica: quindi inferisce, che per questi peccatori *talis Indulgentia non prosit*. E certamente chi approverà mai la condotta di un peccatore, il quale per solo fine di scansare la penitenza proporzionata, e perciò pesante alla sua umanità, muti il Confessore, oppure cerchi di confessarsi dal Vescovo? La vera penitenza è unita con una sincera volontà di sodisfare per quanto è possibile, alla Divina giustizia, Di nome adunque è quella penitenza, che da

 que-

questa volontà è disgiunta. Di questi tali discorre il Canone Salegunstadiense; dunque questo Canone non annulla le Indulgenze concedute da Roma, ma le dichiara soltanto non essere giovevoli per mancanza delle necessarie disposizioni; nulla pertanto prova a favore dell' Avversario questo Canone. Ormai vegga l'Anonimo, quanto favorisce la nostra causa. Soggiunge il Concilio, che terminata la penitenza imposta dal Confessore, se vorranno quei penitenti *capitali crimine inculpati* andar a Roma, *ab Episcopo proprio licentiam, & litteras ad Apostolicum de iisdem rebus deferendas accipiant*. Ma se avevano adempiuta la penitenza, per quale motivo andavano a Roma, quale necessità v' era della licenza del Vescovo, e quale bisogno, perchè il Vescovo scrivesse *ad Apostolicum de iisdem rebus*? Quì non si parla di casi riservati al Sommo Pontefice; poichè allora la penitenza si doveva imporre dallo stesso Romano Pontefice, e non dal proprio Sacerdote; ma si parla di peccati capitali, che già si suppongono assoluti, e di cui ne avevano adempiuta la penitenza imposta dal Sacerdote. A che dunque, ripeto, questo viaggio di Roma, colle lettere dell' Ordinario *de iisdem rebus*? Quì l' Avversario dovrà pure ammutolirsi; perciocchè essendo l' Indulgenza secondo le di lui opinioni, una remissione d' una parte della pena Canonica, questa già adempiuta, non aveva più luogo l' Indulgenza. Eppure è così: andavano a Roma a ricevere l' Indulgen-

za del Romano Pontefice, il quale prima dalla lettera del Vescovo era certificato, d' avere il postulante terminata la penitenza. Dunque ne siegue da questo Canone ciò, che l' Avversario certamente non vorebbe; cioè che l' Indulgenza, come dicemmo, è una remissione non soltanto della pena Canonica, ma della temporale in genere, se ancora rimane dopo eseguita la Canonica, come per lo più accade; ed a nostro proposito ne siegue da quel Canone, non aver il Vescovo la facoltà di concedere l' Indulgenza, se non in quel senso, che sia remissione della pena Canonica in parte, secondo la disposizione de' Sacri Canoni. Vegga dunque l' Anonimo, che il Canone Salegunstadiense, o Moguntino, anzi che pregiudicare alla nostra causa, le serve di ottimo sostegno.

§. XIII.

Abbiamo di sopra detto, che quel Concilio fu congregato l' anno 1022. Chiunque crederebbe, averlo l' Anonimo citato, per far conoscere la disciplina di quel tempo. Oibò; tutt' altro si pensi pure il leggitore. Avvezzo il nostro Anonimo ad infarcinare erudizione per confondere la mente degli idioti, porta quel Canone, per provare la disciplina de' primi secoli, cioè, come egli dice pag. 217. „ che i Vescovi erano persuasi „ d' aver tutta la facoltà per simili remissioni; ed alla pagina seguente soggiunge: „ questa di„ sciplina durò costante.... finchè i Vescovi „ furono abbastanza zelanti per voler adempiere

 „ da

„ da se stessi a questo grave uffizio . . . . nell'
„ ottavo secolo s' introdusse la moda di compor-
„ re i libri penitenziali ... il penitenziale, che
„ autorizzata i semplici Sacerdoti ad ascoltare es-
„ si soli le confessioni, lasciava altresì all' arbi-
„ trio loro l' usare maggiore, o minore beni-
„ gnità nelle medesime redenzioni „. Osserviamo prima in breve, quanti errori vi sono in queste poche parole. I libri penitenziali non autorizzarono i semplici Sacerdoti ad ascoltar le confessioni; (questi libri dimostravano soltanto qual penitenza convenisse ad ogni peccato) ma bensì la podestà dell' Ordine, colla Giurisdizione loro comunicata dalla legittima potestà. Nè incominciarono i semplici Sacerdoti dopo l' ottavo secolo ad amminisrare il Sacramento della penitenza, ma fino dalla loro esistenza, cioè dal principio della Chiesa. Vedasi il Capo II. ne finalmente essi soli ad esclusione de' Vescovi, come pare voglia esso indicare, furono autorizzati ad ascoltare le Confessioni. Rileviamo ora l' incoerenza del raziocinio. Dopo l' ottavo secolo i semplici Sacerdoti usarono maggiore, o minore benignità nelle medesime redenzioni; il che secondo l' Anonimo, è vera Indulgenza. Questi adunque, e non i Vescovi avranno dopo l' ottavo secolo conferita l' Indulgenza. Pertanto a che cita l' Anonimo il Canone del Concilio Moguntino celebrato nell' undecimo secolo, per provare, che i soli Vescovi fin dal principio della Chiesa avevano la podestà di conferir essi soli l' In-

le Indulgenze; anzi che non avessero „ riguar-
„ do alle Indulgenze concedute da Roma senza
„ l' autorità, o il consentimento del proprio
„ Vescovo „? Ben dimostra l' Anonimo lo spi-
rito inquieto, che lo predomina contro Roma, e
contro l' odierna disciplina.

§. XIV.

Che poi i Vescovi lasciassero quasi ad un'
tratto a „ semplici Sacerdoti l' autorità d' ascol-
„ tare essi soli le Confessioni, essendone stati
per l' avanti, giusta l' Anonimo, tenuti lontani,
deve questa sembrare una cosa quasi impossibi-
le a dimostrarsi, non ritrovandosi Canone alcuno,
o altro ecclesiastico monumento, che di ciò fac-
cia menzione. Chiunque non avesse lo spirito
del nostro Avversario, si troverebbe senza pa-
role. Egli però avezzo a dire, e non provare,
ecco come si toglie presto dall' imbarazzo: „ I
„ Vescovi in quei secoli, dice p. 214. erano per lo
„ più divenuti immersi in affari temporali, ac-
„ quistavano signorie, e spesso si vedevano al-
„ la testa delle armate, non solo per combatte-
„ re, come si diceva allora, gli infedeli; ma
„ altresì per difendere i loro stati, o invadere
„ gl' altrui. Era egli sperabile, che questi guer-
„ rieri Prelati volessero applicarsi ad ammini-
„ strare il Sacramento della penitenza? Adunque
„ i Sacerdoti entrarono come in possesso di con-
„ ferir l' Indulgenza non meno de' Vescovi „.
Non è nostro scopo di analizzare questo pezzo
d' istoria. Se i Vescovi erano, come dice l'

Anonimo, per lo più divenuti immersi in affari temporali; dunque ven' erano di quelli i quali in questi affari non si mescolavano; già che *per lo più* significa bensì la maggior parte; la maggior parte però non vuole dire tutti. Questi perciò avranno seguitato ad amministrare il Sacramento della penitenza; nella Diocesi adunque questi semplici Sacerdoti non avranno essi soli ascoltato privativamente le Confessioni, nè perció avranno conferito le Indulgenze non meno de' Vescovi.

§. XV.

Procurà ciò non ostante l'Anonimo di spiegare, in che senso i soli Vescovi furono sempre in possesso di conferir le Indulgenze. „ Quan„ do s' introdusse l'abuso „ così egli alla pag. 224. „ d' attaccare le Indulgenze alla Chiesa, „ alle fabbriche, alle strade, ognuno che vo„ leva accostarsi alla penitenza, si provedeva in „ tempo di queste Indulgenze, oppure con de„ nari comprava tante penitenze, che bastasse „ eguagliare numericamente la penitenza. S' ac„ costava con questi chirografi al Sacerdote, „ e ne riceveva l' assoluzione . . . questo era „ senza dubbio un' abuso. Ma a buon conto da „ questo comparisce, che i semplici Sacerdoti „ accordavano l' assoluzione per l' indulgenza con„ ferita da' Vescovi „ Quant' è felice l' Avversario nell' ideare, altrettanto è infelice nel persuadere. E chi si persuaderà mai, che le Indulgenze fondate sù d' un *abuso* abbiano valore,

re, e tutta la Chiesa in que' secoli errasse in ammettere un' *abuso* sì universale, come ei pretende, e credesse, tali Indulgenze che avessero valore. E egli possibile, che nemmeno un Vescovo, un Sacerdote, un laico vi fosse di mediocre intelletto, il quale non intendesse, che da un' *abuso* non potevano mai avere alcun valore quelle Indulgenze? Chi mai si persuaderà, che sempre ed universalmente i Sacerdoti assolvessero, quando i *Chirografi* delle acquistate supposte Indulgenze, per mezzo di denaro erano presentati dal penitente al Confessore? Noi abbiamo dimostrato, che non fu mai necessaria la penitenza avanti all' assoluzione, ed abbiamo riportato la proposizione dannata di Pietro d' Osma; perchè adunque asserisce l' Anonimo, che il penitente „ s' accostava con questi Chirografi al Sa„ cerdote, e ne riceveva l' assoluzione „ e che „ perciò i semplici Sacerdoti accordavano l' as„ soluzione per l' Indulgenza conferita da' Ve„ scovi „? I Sacerdoti in maggiore, o minore porzione ripetevano la Penitenza Canonica, in vista solo della particolar contrizione del penitente, essendo certo, che colla penitenza del cuore si supplisce alla penitenza del corpo, e perciò si scema molto anche del reato della pena temporale nel foro interno. *Poenitentia*, così il Can. 46. del Concilio sesto di Parigi dell' anno 824., *non in multitudine annorum, sed potius in contritione cordis & corporis est æstimanda*; ma non hanno particolare podestà di applicare

più

più o meno a loro arbitrio le sodisfazioni di Gesù Cristo, e de' Santi al penitente, e così liberarlo dal debito personale. Perciò le Indulgenze affisse alle Chiese, ed alle fabbriche, si acquistavano dai fedeli per iscontare la pena temporale avanti a Dio. Quel comperare con denari tante penitenze, è un parlare non da Ecclesiastico, come è l' Anonimo, ma da libertino. Era quella una permutazione, la quale certamente doveva riuscire gravosa, è perciò medicinale al penitente avvezzo a spendere il denaro per l' avanti in piaceri, in dissolutezze, o almeno in cose di suo genio. Ma già abbiamo di ciò parlato nel discorso preliminare.

§. XVI.

Sentiamo ora le riflessioni dell' Avversario al Decretò del Concilio Lateranense IV. riportato al num. VIII, per dimostrare che non furono i Vescovi in virtù di questo Decreto, privati del loro suppósto pieno diritto di conferire le Indulgenze. Dice adunque, che non altro volle il Concilio, se non che „ una legge di discipli-„ na, ed un avvertimento dato a tutti i Vesco-„ vi, affinchè mantenessero una prudente eco-„ nomia nel conferir le Indulgenze „ pag. 229, e dopó pochi versi ei „ sfida ogni scrupoloso ri-„ cercatore, a mostrargli altro in esso, fuori „ che questa legge di disciplina, e di econo-„ mia „. Io che sono di mediocre intendimento, non posso essere scrupoloso ricercatore; onde seguirò il testo, come il seguirebbe un

Gra-

Grammatico. „ Il *decernimus* mi pare suoni comando, e non *avvertimento*: *non extendatur Indulgentia ultra annum*, mi sembra anche importi non *semplice economia*, ma fissazione di tempo, e perciò restrizione di autorità; questo confermato da ciò che siegue, *sive sub uno solo*, *sive a pluribus Episcopis dedicetur Basilica*. Se il Canone fosse un semplice avvertimento dato dal Concilio a tutti i Vescovi, affinchè mantenessero una prudente economia nel conferir l'Indulgenza, perchè mai fece particolare menzione anco della circostanza della dedicazione d' una Chiesa, fatta da molti Vescovi insieme, ed in questo caso perchè mai volle il Concilio, che l' Indulgenza non si estendesse *ultra annum*, cioè niente di più di quello, che si usava per la consecrazione fatta da un Vescovo solo? Sapevano pure i Vescovi, che in qualunque numero essi fossero, l' Indulgenza non poteva oltrepassare un anno; *non extendatur ultra annum*. Adunque non per altro aggiunte furono quelle parole, *sive sub uno solo*, *sive a pluribus Episcopis dedicetur*, se non perchè temeva il Concilio, che così potessero discorrere i Vescovi: il Concilio accorda, che il Vescovo consecrante pubblichi l' Indulgenza d' un anno; siamo ex. gr. dieci Vescovi consecranti, dunque possiamo pubblicare dieci anni d' Indulgenza. Ora se il Concilio teme questo raziocinio, e perciò lo toglie, vogliamo noi credere come l' Avversario, che il medesimo Concilio con quel Canone intendesse solo di pubblicare

una

una legge di economia, e non piuttosto restringere l' autorità, che la Chiesa, principalmente nel Concilio Niceno (§. V.) aveva già concessa ai Vescovi. S' aggiunga, che prima di restringerla ne adduce le ragioni, cioè „ l' indiscrete, e superflue Indulgenze concesse da alcuni Vescovi. Laonde pensò di togliere l' indiscretezza e la superfluità di esse: se così è; qual altro mezzo restava, se non limitare l' autorità de' Vescovi?

§. XVII.

Ma l' Anonimo soggiunge pagina 231. „ anche il Concilio Niceno disse: *definitum tempus auditionis implentes.,. postmodum vero licebit Episcopo humanius aliquid de illis cogitare*; eppure „ i Vescovi non sognarono neppure, che venisse loro tolta la facoltà generale di dispensare „ dalla penitenza Canonica ne' casi straordinarj, nelle malatie, nei naufragi, e cose simili, ne' quali fecero sempre uso della loro „ facoltà „. Osservi l' Anonimo, quanto bella sia questa parità fra il Decreto del Concilio Niceno, ed il Concilio Lateranense; e fra quei Vescovi, che si credettero dispensati dal Canone Niceno ne' casi estremi, e fra quelli che si credessero nei simili casi dispensati dal Canone Lateranense. Un semplice Sacerdote si abbatte in un moribondo, il quale ha peccati riservati al Vescovo; il Sacerdote lo assolve senza dipendenza dal Vescovo per mancanza di tempo. Dunque la riserva de' Vescovi non toglie la facoltà a' Sacerdoti di assolvere, ma è una „ semplice econo-

„ no-

„ nomia, ed un savio avviso „ di non potere assolvere d'ordinario. Che ne dice l'Anonimo di questa conseguenza? certamente non la degnerà neppure di risposta. Ed in vero che hanno che fare i casi straordinarj cogli ordinarj? La riserva è stabilita per chi è sano, ed è in grado di presentarsi al Vescovo, o a chi ha le necessarie facoltà; poichè per i moribondi non intende il Vescovo che vi sia riserva. Applichi l' Anonimo questo discorso al Concilio Niceno. Parla questo della penitenza pubblica, che solamente si poteva eseguire da' sani; e perciò per questi è fatto il Canone, non per quei che erano gravemente infermi, o in prossimo pericolo di naufragio: per questi tali la regola del Vescovo fu sempre la carità, unita alla prudenaa, e perciò anche dopo il Canone Niceno potevano i Vescovi ne' casi straordinarj assolvere dalla penitenza pubblica, alla quale per lo più era unita l'assoluzione dalla colpa. Ma nel Concilio Lateranense non si discorre di penitenza pubblica; si discorre di Indulgenze, e della quantità da distribuirsi da' Vescovi. Qui non vi può essere caso straordinario. Chi si porterà alla dedicazione della Chiesa, avrà l' Indulgenza d' un anno e non più: e chi n' aveva bisogno di più, il di più lo doveva aspettare dal Romano Pontefice, e se in questo caso era pigro, non per questo pericolava la salute eterna; ma solo avrebbe avuto a scontare la pena temporale in Purgatorio. Non si azzardava „ mai, soggiunge pag. 237.,
„ un

„ un fervoroso Cristiano di passare all' altra vi-
„ ta senza lo spirituale benefizio dell' Indulgenza.
Dunque, dirà egli, potrà il Vescovo in questo caso concedere l' Indulgenza plenaria, Non v'è bisogno, che il Vescovo si prenda un' autorità che non ha. Ogni Vescovo può domandare al Romano Pontefice la facoltà di conferir l' Indulgenza plenaria a moribondi, che divotamente la chiedono; ed in virtù della Bolla dell' immortale Benedetto XIV. questa facoltà a lui viene concessa per tutto il tempo, che governerà o l' attuale, o altra Chiesa, a cui fosse trasferito, colla podestà ancora di potere a tal uopo delegare uno o più Sacerdoti, si per la Città, che per la Diocesi; ed i Romani Pontefici ampliando la loro carità benedicono, e danno facoltà da benedire Crocifissi, immagini &c. *in articulo mortis*, per sovvenire a quelli, che all' improviso morissero, o pria che il Sacerdote s' avveda del pericolo; ne quali casi ne' anche l' autorità del Vescovo potrebbe esser utile.

§. XVIII.

Sarò un pò *scrupoloso ricercatore* della mente dell' Anonimo, il quale per provare, che a' Vescovi non è stata ristretta dal Concilio Lateranense la facoltà delle Indulgenze, dice essere il Canone una legge di disciplina. Sono leggi di disciplina quelle che prescrivono cose da farsi, o da ommettersi; sono dommatiche quelle che comandano qualche articolo a credersi, o qualche dottrina dichiarano, non esser dottrina della Chie-

sa

sa Cattolica. Nel Canone Lateranense si prescrive a Vescovi la quantità delle Indulgenze, che da loro possono conferirsi. Ognuno ben vede, essere quella una legge disciplinare. Perchè adunque dall' essere legge disciplinare pretende il nostro Anonimo, non essere stata ristretta la facoltà dell' Indulgenze a Vescovi dal Concilio? E che? Vorrà forse tacitamente dire, che le leggi di disciplina possono osservarsi ad arbitrio de' Vescovi? Possono ben quelle variare; ma o per universale consenso della Chiesa, che le ha fatte, o per universale dissuetudine. Ma qui abbiamo l' opposto. Tanti Concilj, i quali hanno parlato delle Indulgenze, e per ultimo quello di Trento, non hanno reintegrato in cosa alcuna i pretesi dall' Anonimo diritti de' Vescovi; anzi il Tridentino con quelle parole, *Sacrosancta Synodus indulgentiarum usum . . . . Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum retinendum esse docet & præcepit*, viene implicitamente a confermare il Canone Lateranense. Che poi non siavi dissuetudine, non ne dubita neppure l' Avversario. Come dunque ne inferisce, potere i Vescovi presentemente riassumere i supposti, ma non già veri, loro diritti, come è stato da noi dimostrato. Le leggi disciplinari, è vero, sono soggette a mutazione; ma una disciplina stabilita da un Concilio Ecumenico non può mutarsi, se non da un altro simile Concilio, o dal Romano Pontefice, riconosciuto da tutta la Chiesa per direttore autoritativo della medesima. Il Canone del Concilio Lateranense stabilisce, che il Ves-

Vescovo possa concedere l' Indulgenza d' un anno nel giorno della dedicazione della Chiesa, e nell' anniversario di essa XL. giorni; e per servirmi della traduzione dell' Anonimo „ negli al„ tri casi s' abbia l' istessa regola „. Ora il determinare la quantità, è l' istesso che togliere l' esercizio del rimanente d' autorità, che giusta l' Anonimo, esercitavano i Vescovi sul principio della Chiesa. Chiedo in grazia all' Avversario: morendo un Vescovo, e succedendo un altro, succede questi nell' eredità del defunto; oppure in quella porzione soltanto, che gli viene conferita da che gli conferisce il Vescovado? Certamente che solo in quest' ultima, spirando colla morte del Vescovo l' autorità o giurisdizione da lui ricevuta nella sua assunzione al Vescovado. Essendo pertanto i Vescovi presentemente Successori bensì de' defunti, ma con quella podestà di giurisdizione, che secondo le regole Canoniche è stata loro conferita dal Romano Pontefice, chiaramente si scorge, che sebbene giusta l' Anonimo avessero anticamente i Vescovi ampio esercizio della facoltà di conferire le Indulgenze, e sebbene le leggi di disciplina sieno variabili; ciò non ostante non possono ora i Vescovi fuori di un Concilio Ecumenico riassumere gli antichi supposti diritti, ed ampliare la podestà limitata da' Canoni per le Indulgenze. Ora chi potrà mai pensare, non che persuadersi che i Papi abbiano voluto restituire quell' autorità supposta dall' Avversario, e limitata dal Canone, mas-

massimamente che dal Concilio Lateranense in in poi tutto il mondo Cattolico è sempre ricorso al Sommo Pontefice, per ottenere un' Indulgenza non ristretta a tempo, maggiore d' un anno? Il solo Vicario di Cristo Signor nostro, ricevè la pienezza di podestà da Dio, e da esso sono chiamati i Vescovi *in partem sollicitudinis*; e perciò ai Vescovi modifica secondo i Canoni quel *regere Ecclesiam Dei*, che originariamente appartiene ad ogni Vescovo. *Status praelationis Episcopalis*, così Gersone, de statib. Eccles. cons. 3. *habuit in Apostolis & successoribus usum, vel exercitium suae potestatis sub Petro & successoribus ejus, tamquam sub habente, vel habentis plenitudinem fontalem Episcopalis auctoritatis*. Ecco il diritto primario del Vescovo, cioè di reggere ma l' esercizio di questo reggere viene determinato dalle leggi contenute ne' Canoni disciplinari. Per necessità sono sato un pò *scrupoloso ricercatore* di ciò che intendesse mai l' Anonimo, chiamando il Canone Lateranense *legge di disciplina*; imperciocchè non vedevo connessione alcuna nel suo discorso, e perchè si odono tutto dì queste voci „ diritti originarj de' Vescovi, „ leggi di disciplina „ escire anche da Scrittorelli, che appena hanno letto per divertimento qualche compendio di Teologia, senza capire certamente, ne' quali sieno questi diritti, ne' quale sia la natura e la forza delle leggi disciplinari. Leggasi l' ottima dissertazione stampata l' anno scorso in Firenze, *sulla forza obbligatoria dell' Ecclesiastica Disciplina*.

K §. XX.

§. XX.

Non ommette l' Anonimo alla pag. 230. , di lodare la vigilanza de' Romani Pontefici, perchè „ tutti i Brevi d' Indulgenze portano sempre scritta la clausula *gratis* ; vorrebbe per altro, che „ si studiasse un mezzo termine, per toglierela „ necessità di pagare tanti ministri e abbreviatori. Non vedo, come convenga ad un Teologo, quale vuol comparire l' Anonimo, il proporre piani economici. Crede forse di eccitare maggiormente la maldicenza? Potrà riuscirvi colle persone di partito, e di bassa sfera nel pensare, le persone assennate sanno benissimo, che ognuno deve ricevere lo stipendio da colui, che attualmente serve: e perciò chi serve al pubblico, dal pubblico ha diritto, e non da altri di esigerlo. Basta dare un occhiata a tutti i tribunali d' Europa, e si vedrà comune la pratica. Perchè dunque Roma dovrà sola essere tacciata.

§. XXI.

„ Uomini zelanti (soggiunge per ultimo) pag. „ 240., è gran tempo, che declamano contro l' „ abuso della moltiplicità delle Indulgenze; e „ vedono con pena reso spregievole per la trop- „ pa abbondanza un tal benefizio. Ma finchè „ Roma sarà la sola dispensatrice delle Indulgen- „ ze, il rimedio è impossibile „. Che intenda l' Anonimo per *uomini zelanti* non lo capisco, sò, che il zelo buonò deve essere ordinato, cioè subordinato alla vòlontà del legittimo Superiore, e che deve cavare dal male il bene, anzichè dal be-

ne.

ne il male, come fa l' Avversario. Il vedersi qualche abuso da persona veramente zelante, fa che questa s' impegni all' estirpazione, se però sia materia spettante al suo dipartimento; altrimente lo soffre, come ei deve. Il declamare contro un abuso, o immaginario come il presente delle Indulgenze, o reale, ma che a taluno non aspetta, è proprio d' uno spirito farisaico, che sotto specie di riforma nodrisce uno spirito rivoltuoso al Supremo Gerarca. Di questo supposto abuso dell' Anonimo ne parleremo altrove. Ora soltanto lo prego a dichiararmi, come mai ne venga di retta conseguenza, che fin a tanto che „ Roma sarà la sola dispensatrice delle Indulgenze, sia impossibile il rimedio „ al da lui supposto abuso della moltiplicità di esse. Ero io anzi persuaso, che maggiore sia la dissipazione, ove più persone sieno a maneggiar l' entrata. Se devo credere all' Anonimo, avendo tutti i Vescovi piena podestà di conceder qualunque più ampia Indulgenza, non vi sarebbe dissipazione, e se vi fosse vi sarebbe il rimedio: perchè un solo, cioè il Sommo Pontefice, può, e le concede, vi è troppa abbondanza di Indulgenze, ed il rimedio è impossibile? Buon per me, che ho due ragioni invincibili le quali non mi permettono di poter pensare d' essermi ingannato per lo passato. Una si è l' esperienza attestatami dal più volte citato Canone Lateranense, *quia per indiscretas & superfluas indulgentias, quas quidem Ecclesiarum Prelati facere*

non verentur. Citi l' Anonimo un Canone, il quale dica, aver il Sommo Pontefice reso disprezzevole per la troppa abbondanza il benefizio delle Indulgenze; l' altra si è l' aver voluto nostro Signor Gesù Cristo solamente a S. Pietro, ed a suoi successori, come abbiamo fin ora dimostrato, concedere la pienezza di facoltà di rimettere la pena temporale incorsa per lo peccato. Queste due ragioni fanno sì, che io sia totalmente persuaso, che la maggiore, e senza rimedio sarebbe dissipazione, qualora ogni Vescovo fosse eguale al Sommo Pontefice. Siccome però l' Anonimo sù questo punto fa un paragrafo a parte; così fra poco ne parleremo di nuovo. *Se i postulatori*, ecco la gran prova dell' Avversario „ delle Indulgenze sono molti, il Papa do„ vrà sempre conferire le Indulgenze alla cieca „ Convien dire, che l' Anonimo abiti in una qualche Diocesi, dove non vi sieno postulatori delle Indulgenze da Roma; altrimenti si sarebbe vergognato di portar questa ragione per provare, che finchè Roma sarà la dispensatrice delle Indulgenze vi sarà sempre troppa abbondanza di esse. Il Papa concede bensì l' Indulzenza a' *postulatori*; ma i brevi sono sempre diretti agli Ordinarj de' respettivi luoghi, per cui i *postulatori* chieggono il benefizio dell' Indulgenza; ad essi spetta esaminare, se esistano veramente i motivi.

CA-

CAPO V.

Del soggetto delle Indulgenze.

§. I.

„ NOn è necessità, per servirmi delle pa-
„ role dell' Avversario, pag. 273., ferma-
„ si gran fatto, nel ricercare il soggetto dell'
„ Indulgenze: basta richiamarne i principj „.
Abbiamo dimostrato contro l'Anonimo l' esistenza del tesoro de' meriti di Cristo, e de' Santi, da cui provengono le Indulgenze; ed abbiamo dimostrato esserne dispensatore il Capo Supremo della Chiesa; dunque ne siegue, esserne il soggetto dell' Indulgenza chiunque è unito alla Chiesa Cattolica, sotto il Capo visibile di essa, il Romano Pontefice.

§. II.

„ L' Indulgenza, dice l' Avversario pag. 274.
„ è un atto di giurisdizione... dunque non può
„ esercitarsi, se non sopra chi è suddito di quel
„ medesimo, che conferisce l' Indulgenza....
„ il Romano Pontefice non dispensa validamen-
„ te le Indulgenze, se non nei casi, che a lui com-
„ petono, come Primate universale, oppure di
„ consenso dei Vescovi respettivi; la ragione si
„ è, perchè fuori di quei casi a lui manca la
„ giurisdizione immediata sopra quelli, che non
„ sono suoi veri Diocesani „. Spiega di poi

quali sono quei casi, che al Papa competono come „ Primate d' onore, e di giurisdizione, so„ pra tutte le Chiese particolari „. Quel *particolari* ha un senso ambiguo. Avrebbe scansato ogni sinistra interpretazione, se avesse adoperate le parole del Concilio Fiorentine, nelle quali si dice, che la giurisdizione del Romano Pontefice è *in universam Ecclesiam*. Seguitiamo l' Anonimo. Quando un Vescovo mancasse nel suo Ministero pastorale, aggravando eccessivamente, la penitenza de' sudditi, o ricusasse di prestarsi alle necessità de' suoi diocesani, spetterebbe secondo lo spirito de' Canoni al Papa di ammonirlo: quindi eccitare i Vescovi suoi comprovinciali perchè, il riducessero a dovere, (intanto secondo l' Anonimo il povero penitente aggravato eccessivamente, dovrebbe seguitare a stare in penitenza) e „ finalmente potreb„ be egli in vigore del suo Primato esercitare „ una giurisdizione immediata sopra un suddito „ di detto Vescovo, che in in queste circostan„ ze solo gli compete „. Sicchè anni ed anni star dovrebbe in eccessiva penitenza il peccatore contrito, *etiamsi abundantiori tristitia absorberetur*, ad aspettar che sopra di esso si stendesse la benefica mano del Padre comune. Ecco la carità, ecco lo zelo de' moderni Riformatori.

§. III.

Non è mio scopo rispondere a tutto ciò, che dice l' Anonimo sù di questa supposta Primazia d' onore, e di giurisdizione, la quale certamen-

te

te in questo senso si ridurrebbe al nulla; dirò soltanto ciò che spetta al mio intento. Quando nostro Signore Gesù Cristo disse a S. Pietro, ed in esso a suoi Successori, *quodcumque solveris super terram*, per *terram* intese forse Roma soltanto, e le selve, i boschi, o gli altri abitatori di tutta la terra? Certamente che sì, poichè ne Roma è tutta la terra; ed i soli uomini sono capaci d' assoluzione; ma se intese parlare degli abitatori di tutta la terra, dunque tutti volle soggetti a Pietro; e per tutti quelli, che realmente fossero per assoggettarsi, intese dargli la facoltà di sciogliere; ma tutti i Cattolici sono soggetti al Papa; dunque per tutti intese dargli eguale podestà; perciò meramente ideale sarà questa distinzione di giurisdizione immediata per le Indulgenze in Roma, e mediata nel rimanente del mondo Cattolico. Ma dirà alcuno, concede egli pure qualche cosa al Papa. Niente affatto. Siccome non può negare senza nota d' eretico il Primato di giurisdizione, e chiunque ha giurisdizione può concedere l' Indulgenza a suoi sudditi nel modo da noi esposto; che fa egli? Finge un caso in cui il Papa possa donare un Indulgenza, per potergli negare, senza molto arrossirsi, ogni facoltà. Egli dice, che la penitenza Canonica non è più in uso; anzi dopo le riferite parole, immediatamente soggiunge: „ in questi tempi di tanto rilassamento, e mol„ lezza è puro ozio il fingersi questo caso di „ soverchio rigore „. Confessa dunque, essere il

caso da lui supposto, metafisico, e da non ridursi mai alla pratica; concede pertanto al Papa una facoltà, che non potrà mai esercitarsi; ma una facoltà non riducibile alla pratica, è una facoltà chimerica; dunque ei nega ogni facoltà al Sommo Pastore riguardo alle Indulgenze, per quegli che formano il gregge di qualche Vescovo particolare.

§. I V.

Anche agli Apostoli, dirà egli, e perciò ai Vescovi fu detto dalla stessa Verità; *quæcumque solveritis super terram, erunt soluta & in Coelis* Matth. 18. Noi sù di ciò abbiamo detto §. XIX. del Capo IV. il nostro sentimento: aggiungeremo solo una riflessione. Queste parole; *quæcumque solveritis &c.* furono dirette a N. S. G. C. non agli Apostoli separati da Pietro, ma con esso uniti, come già dicemmo di sopra; perciò siccome col Capo rappresentavano questi la futura Chiesa, quel *super terram* significava ottimamente tutta la greggia di Gesù Cristo, ogni di cui porzione è raccommandata alla vigilanza di ciascun Vescovo in particolare, colla subordinazione prescritta e da G. C., e da' sacri Canoni al Capo di tutta la Chiesa. Ma se in questo luogo *super terram* significa tutta la greggia di G. C. ne seguirà, ancora che quando il Divino Istitutore di essa disse a Pietro *quodcumque solveris super terram*, intese affidare a Pietro, ed in esso ai di lui Successori nel Primato tutta la Greggia, o sia la Chiesa universale; e perciò volle

con-

conceder loro la facoltà di rendere partecipi delle Indulgenze tutti quegli, che sono membri vivi della Chiesa.

CAPO VI.

Delle disposizioni necessarie all' acquisto delle Indulgenze, e del loro effetto.

§. I.

DOpo d' aver dimostrato, che il Romano Pontefice ha l' autorità di concedere le Indulgenze, e che questa si estende sopra tutti i fedeli, sarebbe inutile alla nostra questione il cercare, quali sieno le disposizioni necessarie nel fedele, il quale desideri acquistare l' Indulgenza. Perciocchè ognuno intende, che essendo l' Indulgenza, una graziosa liberalità del Padre verso i Figli, è il Padre in libertà d' imporre a quegli le condizioni, che crede espedienti alla gloria di Dio, ed alla salute di essi; e perciò altro esser non possono le disposizioni per riceverla, se non che l' adempimento delle condizioni espresse ne' brevi delle Indulgenze. Contuttociò, siccome l' Anonimo v' impiega 28. pagine, cioè dalla pag. 274. fino 306., perciò dovrò fermarmi sù questo punto, e rispondere brevemente alle ragioni da esso sì difusamente recate.

§. II.

§. I I.

Egli al solito forma una confusione di parole che alla fine si vede essere stata ad arte formata per confondere la mente di chi legge, e per iscreditare i Teologi, i Papi, ed il Concilio di Trento. A prima vista sembra, che esso richiegga molte disposizioni in chi vuole acquistare l'Indulgenza, dicendo egli pag. 284. La prima disposizione &c. La prima suppone almena la seconda disposizione: eppure per quanto abbia io riletto la pagina 28., non mi è avvenuto di ritrovarla: sarà forse dispersa per il corpo dell' opera giacchè suole l' A. intrecciate continuamente cose tra loro affatto diverse: sentiamo però quale sia questa disposizione. La prima disposizione, ei di-
„ ce, richiesta ad ottenere l' Indulgenza, non è lo
„ stato abituale di grazia, come pretesero gli
„ Scolastici; ma soltanto lo stato di vero peni-
„ tente, che comincia ad odiare il peccato, e
„ risolve sinceramente di punirlo in se stesso
„ con tutti i più convenienti rigori, ed asprez-
„ ze; che accusa il proprio fallo, soggettando-
„ lo alle chiavi della Chiesa, e si solleva al suo
„ Dio per un principio di carità almeno comin-
„ ciata, e si applica realmente con tutto lo sfor-
„ zo a riformare il suo cuore, ed a battere la
„ via della giustizia „. Ecco la disposizione che l'Anonimo vuole come necessaria all' acquisto delle Indulgenze. Quali realmente disposizioni si richieggano per acquistarle, si può vedere nell' opera dell' Abate Andrea Liberato Natale Viglie-

no

no *iscritta del tesoro spirituale della Chiesa* lib. III. Capo V. dedicata al felicemente Regnante Sommo Pontefice Pio VI.

§. III.

Noi studiamoci di sciogliere quest' imbroglio di parole. Primieramente l' Anonimo dice, che il vero penitente soggetta alle chiavi della Chiesa i suoi falli, e poi con un principio di carità si solleva a Dio. O egli vuole, che tale sia nel vero penitente l' ordine dell' idee, quale ei l' ha esposto; ovvero ha egli messo prima ciò, che doveva porsi dopo. Scielga l' Anonimo fra questi due quell' ordine d' idee, che piu gli piace. Se egli per una di quelle maniere oratorie, di cui abonda la di lui opera, ha usata trasposizione di sentimenti; rispondo, essere quella una disposizione rimota o sia mediata, non già prossima ed immediata per ricevere l' Indulgenza; e rispondo, che egli s' accorda con tutti i Teologi, i quali insegnano, che un peccatore, il quale con un „ principio di carità si solleva al suo „ Dio, s' applica a batter la via della giustizia, „ ed accusa il suo fallo, soggettandolo alle chia„ vi della Chiesa „ mediante il Sagramento della Penitenza, passa ad essere figliuolo adottivo di Dio. Quando porterà argomenti contro questa comune sentenza, allora mi pregierò di dargli l' opportuna risposta. Che se egli pretende, che retto sia l' ordine dell' idee, quale è stato da lui esposto; allora gli risponderò, che ei fa nascere un sospetto d' essere di una erronea opinione;

cioè

cioè di credere, che nella Chiesa non siavi mai stata, se non la confessione pubblica, a cui per lo più non era unita l' assoluzione, se non dopo un tratto di tempo, in cui il penitente era stato in rigori ed asprezze, e che ora si dovesse rimettere in vigore; poichè quell' „ accusi il „ suo fallo soggettandolo alle chiavi della Chiesa „ in bocca di chi non vuole che l' Indulgenza, non sia se non una remissione di qualche parte di penitenza Canonica, e che confonde, anzi vuole essere identiche Canonica e pubblica, facilmente può generare questo sospetto in chi leggesse la di lui opera. Se ciò fosse, il solo Concilio di Trento è sufficientissimo a convincerlo o di errore, o d' ignoranza. Ecco le parole del Concilio sess. XIV. cap. 5. *quo ad modum confitendi secreto apud solum sacerdotem, & si Christus non vetuerit, quin aliquis in vindictam suorum scelerum, & sui humiliationem, cum ob aliorum exemplum, cum ob Ecclesiæ offensæ ædificationem delicta sua publice confiteri possit: non est tamen hoc divino præcepto mandatum, nec satis consulto humana aliqua lege præciperetur, ut delicta, præsertim secreta, publica essent confessione aperienda: unde cum a sanctissimis & antiquissimis Patribus magno unanimique consensu secreta confessio sacramentalis, qua ab initio Ecclesia Sancta usa est, & modo etiam utitur, fuerit semper commendata &c.*

§. IV.

§. I V.

Ma vediamo ormai come l' Anonimo prova il suo assunto. Riporta egli l' autorità di diversi Teologi (de' quali come Scolastici più volte ei si fa beffe) de' Sommi Pontefici, e della Chiesa che insegnano „ di unire tutte le passa„ bili sodisfazioni personali, a fine di profitta„ re validamente del benefizio dell' Indulgenza „ e v' impiega in ciò 16. pagine, con una declamazione alla fine contro la profusione delle Indulgenze, di cui parleremo fra poco; la quale declamazione nulla ha che fare colle disposizioni, che si richieggono in chi vuol fare acquisto delle Indulgenze. Ma l' Anonimo non troverà in primo luogo alcuno fra i Teologi, o fra i Sommi Pontefici, o trai Concilj, che insegni, non esser nesessario lo stato abituale di grazia, in chi vuole ricevere validamente l' Indulgenza. In secondo luogo i Teologi, i Concilj, ed i Romani Pontefici non altro hanno insegnato, se non che è di precetto Divino il far frutti degni di penitenza in chi ha peccato. E chi vi è mai che neghi questo precetto? Forse che ammesso lo stato abituale di grazia, ne siegue che sia tolto di mezzo il precetto? Anzi il precetto stesso dimostra esser necessario lo stato di grazia: infatti finchè uno è peccatore, le opere anche buone di quello possono bene muovere la divina misericordia a dargli il dono di lasciare il peccato, e rimettersi in grazia; ma non saranno frutti degni di penitenza. Soltanto le opere prodot-

te

te da chi è membro vivo della Chiesa si possono chiamare frutti degni di penitenza: ma siccome quanta debba essere questa penitenza a noi è ignoto, essendo solo nota a Dio l' intrinseca malizia del peccato, perciò la Chiesa supplisce col benefizio dell' Indulgenza. Vogliono dunque i Teologi, i Concilj, ed i Romani Pontefici l' uso delle Indulgenze, e con esso la sincera volontà di mortificar se stesso, per quanto soffre l' umana fralezza con elemosine, e digiuni, in quanto però sono medicinali, non in quanto sono un debito di pena temporale, la quale si toglie per le Indulgenze. Quindi è, che nelle Bolla vi è quella clausula *fidelibus vere poenitentibus*. Annalizzi pure finchè vuole l' Anonimo, non proverà mai con l' autorità de' Teologi, de' Sommi Pontefici, e de' Concilj, non esser necessario a chi vuole ricevere l' Indulgenza lo stato abituale di grazia. E finchè uno per mezzo di essa non ritorna ad esser figlio di Dio, non rimane egli schiavo del Demonio? Allora dunque sarà capace soltanto dell' Indulgenza, quando si sarà allontanato per mezzo del sacramento della penitenza, dal peccato, e ritornato allo stato di grazia.

§. V.

Riguardo poi all' effetto delle Indulgenze, promette a prima vista L' Anonimo grandi cose; e poi s' impiega egli in dir male de' Teologi, che ei chiama Scolastici sicocchi, che *evanuerunt in cogitationibus suis*; ed addita di più il Capo de' Sco-

Scolastici, cioè San Tommaso, che egli ardisce di chiamare per ischerno Epoca fortunata del Regno Scolastico. Se quei, che si pregiano d' insegnare, e di avere lo spirito della primitiva Chiesa, escono con tali grazie ciniche, a screditare tanti uomini, che ebbero dallo stesso Dio il dono di una scienza eminente, fra i quali anco un Dottore di Santa Chiesa, e procurano d' accreditar l' errore, e se stessi che l' amano; oh quanto è meglio attenersi allo spirito moderno della Chiesa, la quale siccome insegnò sempre, così ora insegna, non essere il discepolo sopra il maestro, e che lo spirito di amarezza è sempre effetto di un proprio amore disordinato. Ma io penso, che questi tali abbiano lo spirito non dell' antica Chiesa, ma di que' particolari, che erano membri della Chiesa a tempi di N. S. Gesù Cristo, e che per un irragionevole attaccamento alle tradizioni de' loro maggiori *erant cæci, & duces cæcorum*. Altre tre pagine impiega l' Anonimo coll' autorità, e colla ragione di S. Tommaso poco prima disprezzato, in provare, che non è „ l' autorità della Chiesa un autorità sterile, „ ma una giurisdizione reale accordata alla stes„ sa da Gesù Cristo „ quello con cui rimette la pena rimasta, già rimessa la colpa. Niuno fra i Cattolici negò mai questa verità; e noi l' abbiamo dimostrata nel Capo primo. Poteva perciò far di meno d' impiegarvi tante parole, e poteva risparmiare, a chi legge la sua opera, il pensiero di rilevare contradizioni con ciò, che dice nel §.
I.

I. della Parte II. Finalmente viene a proporre una difficoltà colla solita sua moderazione pag. 312. „ I Casisti, dice, quella turba indiscre-
„ ta, che pretese arrogarsi il diritto di bilancia-
„ re i peccati... dissero, che un peccatore con-
„ vertito, e morto dopo l' Indulgenza plenaria;
„ anderebbe esente dalle pene del Purgatorio, e
„ citarono mal a proposito alcune proposizioni
„ già condannate (non ne riferisce però alcuna) che gustarono a capriccio, e secondo le
„ false loro prevenzioni „. Cita poi per brevità il Monacelli, a cui conferisce il titolo di Curiale Teologo. E tutta questa declamazione perchè? Perchè, egli scrive pag. 314. „ quando
„ si dice Indulgenza plenaria, si parla con rela-
„ zione alla pena Canonica stabilita anticamen-
„ te dalla Chiesa „. Al Capo I. abbiamo indicato: cosa s' intenda per Indulgenza plenaria. Ora risponderemo alla difficoltà. Erano forse *Casisti* Urbano II., ed i Padri del Concilio di Chiaramonte, i quali promisero la remissione di tutta la pena temporale, *fructum eternæ mercedis* a quelli, che morti fossero nella guerra sacra, cioè, avessero impiegato le loro sostanze, o la vita istessa in difesa della vera religione contro gl' Infedeli; anzi non vuole, che punto ne dubitino, *fructum eternæ mercedis se non dubitent habituros*? L' istesso dice Eugenio III. nella lettera scritta a Lodovico VII. Re di Francia l' anno 1145., in cui certamente non si può fissare „ l' epoca più fortunata del Regno Scolasti-
„ co

„ co „ per quegli, che morivano nella sacra spedizione. *Si ibidem mortuus fuerit, de omnibus peccatis suis, de quibus corde contrito confessionem susceperit, absolutionem obtineat, & sempiternæ retributionis fructum ab omnium remuneratore percipiat*. Parimente Celestino III. l' anno 1145. per un' altra simile spedizione concesse l' Indulgenza plenaria, conseguentemente la vita eterna: *plenariam suorum criminum Indulgentiam, & vitam consequantur eternam*. E per verità, se rimessa la colpa per mezzo del sacramento to della penitenza, e coll' applicazione al peccare convertito de' meriti di Cristo e de' Santi, cioè coll' Indulgenza, si sottrae ancora ad esso l' obbligo di sodisfare per la pena temporale, ne verrà in conseguenza, che, per chi muore in questo stato di perfetta amicizia con Dio, non vi sia Purgatorio, e perciò sia aperta subito la celeste Patria. Vegga dunque l' Anonimo, con che sodi fondamenti abbia asserito „ quella turba indiscreta de' Casisti, quel curiale Teologo del Monacelli, che un peccatore, convertito, e morto dopo l' Indulgenza anderebbe esente dalle pene del Purgatorio; non con „ citare mal a proposito alcune proposizioni già „ condannate.

CAPO VII.

Quale sia la giusta moderazione nel conferire le Indulgenze.

§. I.

ABbiamo bastevolmente risposto agli argomenti dell' A. dettati contro il tesoro della Chiesa, da cui trae il suo valore l' Indulgenza, contro l' autorità di chi l' amministra, e contro 'l oggetto, le disposizioni, e gli effetti di essa. Rimane per ultimo a vedere quale debba „ essere „ la moderazione nel conferirle, e la causa ri„ chiesta per accordarle „. Prima di rispondere alle objezioni, è necessario premettere la dottrina della Chiesa. Martino V. nella Costituzionè *inter cunctas* comandò, che assolutamente s' interrogassero quegli, che erano in sospetto degli errori di Giovanni Hus, non già se il Papa poteva dispensare le Indulgenze, ma bensì se poteva dispensarle per pia, e giusta causa, *utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis ex pia & justa causa possit concedere Indulgentias*. Così Clemente VI. nell' estravagante *Unigenitus, de poenis & remissionibus* dice che fu consegnato a S. Pietro ed a suoi successori il tesoro de' meriti di Cristo, e de' Santi con condizione, che si debba dispensare, *propriis & rationabilibus causis*. E chi non vede,

de, che qualora si potessero le Indulgenze dispensare senza giusta e ragionevole causa, ne verrebbe un danno gravissimo a fedeli: perciocchè ne si prenderebbero più pensiero di sodisfare al debito contratto per lo peccato colla Divina giustizia, ne avrebbero motivo di più temere le pene del Purgatorio: ma tutta la podestà è stata da Gesù Cristo conferita alla Chiesa per vantaggio spirituale de' fedeli, poichè l'Apostolo nella prima a' Corinti Cap. IV. scrisse: *non habemus potestatem in destructionem, sed in ædificationem*; dunque alla validità dell'Indulgenza si ricerca una causa pia, giusta, e ragionevole. Siccome poi tali cause possono essere moltiplici secondo le diverse circostanze, note alle volte soltanto a chi posto da Dio nella sublime specola, ha il grave incarico di vegliare sopra tutto il gregge di Gesù Cristo; così possono ancora essere moltiplici le Indulgenze, e questa moltiplicità è necessaria a tutta la Chiesa.

§. II.

Ma questa causa „ pia, giusta, e ragionevole „ deve essere in se stessa proporzionata alla concessione dell'Indulgenza, ovvero secondo il giudizio d'un uomo prudente; così che una causa stimata prudentemente giusta e ragionevole dal Romano Pontefice, sebbene in se stessa forse non lo sia, pure valida renda la concessione dell'Indulgenza? Io non dubito punto che sì; supposte sempre le necessarie disposizioni ne' soggetti, cui si applica l'Indulgenza. S. Pietro nella

I. Epistola Cap. 4 dice, essere i Ministri della Chiesa dispensatori della moltiplice grazia di Dio: *dispensatores multiformis gratiæ Dei*. L'istesso dice S. Paolo nella lettera I. a' Corinti. Ora spiega nostro Signor Gesù Cristo in San Luca al Capo XII. v. 42., in qual maniera questi debbano dispensare i suoi infiniti tesori: *quis putas est fidelis dispensator & prudens, quem constituit dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram?* Qui dice egli, che sarà vero, e prudente dispensatore de' suoi tesori quegli, che si regolerà a guisa de' prudenti economi terreni: ma le operazioni di questi sono buone qualora procedono da un giudizio da essi stimato prudente; dunque sarà sufficiente per la validità delle Indulgenze, che la causa di esse sia prudentemente stimata giusta, e pia dal Romano Pontefice. Non sarà discaro all' Anonimo il sentire, che questo discorso è affatto analogo al pensare di Gersone. Egli nel trattato delle Indulgenze, *Consideratione* 9. così scrive; *præsupponit tertio causam concessionis, seu distributionis hujusmodi Indulgentiarum legitimam, clave scilicet Ecclesiæ non errante, neque Christo reprobante; ubi non certa, & evidens notitia requiritur, sed æstimatio bonæ fidei, & probabilis conjectura; quemadmodum in distributione thesauri materialis de fisco Regio, vel Ecclesiastico, Papa, vel Rex, vel alius distributor attenderet.*

§. III.

§. III.

Bisogna inoltre distinguere la causa, che è valevole per se stessa ad ottenere dalla liberalità del Romano Pontefice la concessione dell' Indulgenza, dalla causa per se stessa valevole all' acquisto di essa; all' istesso modo, che si distingue la giustizia dalla liberalità. Il titolo, che muove a dare qualche cosa per giustizia, come l' opera muove a dar la mercede, è titolo per se stesso efficace al conseguimento del fine: ma il titolo, il quale muove a dare per liberalità, come è l' altrui bisogno, ha solo l' efficacia di eccitare la volontà del benestante a donare qualche cosa alla persona bisognosa. Stà poi in mano di esso, di servirsi più o meno della liberalità, che gli viene concessa. Ora le Indulgenze sono concesse non a titolo di giustizia, ma di liberalità, come confessa l' Anonimo: dunque non è necessario, che la causa sia realmente in se stessa proporzionata all' acquisto dell' Indulgenza, ma solo che sia pia e giusta relativamente alla concessione. Un' esempio chiarissimo l' abbiamo nell' autorità di dispensare. E' certo esser nulla qualunque dispensa, se non vi concorra qualche causa; ma non si richiede sempre al valore di essa quella cagione, che per se medesima toglierebbe l' obbligo, per cui si chiede la dispensa; altrimenti quale utilità essa apporterebbe? Così, siccome ogni qualunque opera può germogliare da carità più o meno perfetta, perciò quell' azione esteriore in quanto fa un' istesso motivo con la vo-

 lon-

lontà interiore da cui procede, può sempre esser tale, che il Papa a riguardo di essa ragionevolmente conceda ogni più ampia Indulgenza: sicchè questi non concede mai prodigalmente, donando qualsisia Indulgenza per qualunque piccola opera; perciocchè la di lui mente è di concederla colla condizione, che l'opera sia fatta con carità proporzionata a costituire una cagione convenevole di tal concessione. E quando la carità sia minore di questo grado, il Papa allora intende concedere tanta parte dell' Indulgenza e non più, quanta discretamente si può concedere per quell' azione operata in tal modo. Così dichiara Bonifacio VIII. nella Costituzione *antiquorum habet relatio*, ove dice: *unusquisque tamen plus merebitur, & Indulgentiam efficacius consequetur, qui Basilicas amplius & devotius frequentabit*.

§. IV.

Coll' autorità del P. Patuzzi, del Bellarmino, del Soto, e del Gaetano vuole l' Anonimo, che le Indulgenze senza giusta causa sieno nulle, e v' impiega diverse pagine in ripetere più volte, qual' era, come ei pensa, l' antica disciplina, e nel riferire l' autorità de' suddetti Teologi. Poteva riferire la dottrina della Chiesa da noi esposta, e poi soggiungere, che coerente a questa è stata la dottrina de' Teologi, senza stancare il leggitore con tante superflue autorità. Due cose però sono da notarsi. La prima si è, che dovunque parlano questi Teologi o del tesoro, da cui ricavansi le Indulgenze, o dell' autorità del Romano

mano Pontefice in dispensarle, sono „ inesatti,
„ raziocinano da scolastici sopra fondamenti non
„ veri pag. 255., il Bellarmino sbaglia, e con
„ esso tutt'i Teologi, ed il volgo de'fedeli p.252.,
„ è incoerente, e con false prevenzioni pag.254.„
quando poi ragionano della causa delle Indulgenze, siccome a lui pare di poter mettere in dubbio appresso i fedeli le Indulgenze, che vengono da Roma, finge di aver tutto il rispetto ai medesimi, e dona al P. Patuzzi (cosa rara nell' Anonimo, avezzo a disprezzar tutti) il titolo di *celebre* pag. 244. Di fatti da queste autorità deduce questa falsa conseguenza pag. 260. „ è molto da temere, che la maggior parte delle In-
„ dulgenze, che vanno in giro, sieno senza giu-
„ sto motivo, e manchino di quella prudente
„ moderazione „. L'altra osservazione si è che, secondo l'Avversario, l'Indulgenza vera è quella, che è conforme alla disciplina della primitiva Chiesa; ma pag. 250. „ l'Indulgenza s'accor-
„ dava in que' tempi antichissimi non per moti-
„ vo di alcune opere ingiunte espressamente per
„ questo; ma unicamente per una benignità ac-
„ cordata alla naturale debolezza de' penitenti „;
dunque secondo i principj dell'Anonimo non solamente non è necessaria una giusta causa, e proporzionata; ma nessuna affatto. Per qual motivo adunque ei reca l'autorità de' sopraccitati Teologi per dedurre, che la causa sia proporzionata per l'acquisto delle Indulgenze; e perchè egli ne forma un teorema in carattere distinto, dicendo

 pag.

pag. 24. „ l' Indulgenza conceduta senza giusta „ cagione è nulla „? V'è di più. Alla pag. citata 250. impugna positivamente il Bellarmino, e zoppicando egli stesso pretende di raddrizzare „ alquanto l' idee inesatte di questo Cardinale, „ perchè suppone l' opere ingiunte da chi dispen„ sa le Indulgenze essere la causa, il motivo, o „ la condizione della concessione „; e raddrizza quest' idee inesatte del Cardinale con dire p.251., che „ altro essere non possono le opere ingiunte, „ se non un' avanzo prezioso della venerabile „ antichità, per cui si ricorda, che non ostan„ te l' Indulgenza, non siamo dispensati da so„ disfare per noi medesimi con opere penali alla „ penitenza canonica „. Ora capisca chi può la connessione di questo ragionamento col suddetto teorema „ dunque l' Indulgenza conceduta senza „ giusta cagione è nulla „. Per essere un prezioso avvanzo della venerabile antichità è sufficiente qualunque causa, siccome è sufficiente qualunque penitenza nel foro sacramentale, per indicare al penitente, che, rimesso il peccato, rimane la pena temporale a scontarsi. Ma se i Romani Pontefici, e con essi tutta la Chiesa hanno insegnato, ed insegnano dover esser la causa delle Indulgenze ragionevole e giusta, ne segue che questa non è un puro indizio della venerabile antichità.

§. V.

„ Ma qual sarà (interroga se stesso pag. 258.) „ il giusto motivo e ragionevole di concederle?

„ mi

„ mi guarderò sempre, *risponde*, dal decidere con
„ soverchia temerità sopra punti così delicati, e
„ riservati dall' altra parte a chi ha maggiori lu-
„ mi, ed una maggiore autorità „. Eh via, de-
ponga quest' apparente sommissione „ a chi ha
„ maggiori lumi, ed una maggiore autorità „.
Poichè egli ha composto la sua opera per „ rap-
„ presentare come in un quadro la semplice dot-
„ trina della Chiesa, sgombra dalle chimere e fal-
„ sità, onde venne aggravata da una turba innu-
„ merabile de' sedicenti Teologi „; era pur dove-
re, che dopo aver *sgombrato* dalle supposte *falsità*,
dimostrasse la „ semplice dottrina della Chiesa „.
Egli, che avvezzo a *raddrizzare l' idee inesatte* de'
Teologi, ed a chiamar perfino le definizioni de'
Papi „ parto dell'Arabica filosofia, che aveva gua-
„ stato la Teologia „ ora si riconcentra nel suo nul-
la, e teme di essere tacciato di *soverchia temeri-
tà*, per esser „ punti delicati, e riservati a chi
„ ha maggiori lumi, ed una maggiore autorità „.
Oh via gli toglierò io questo rossore. Egli in so-
stanza vorrebbe dire, che le Indulgenze attuali
sono nulle; ma teme, se parla chiaro, la giu-
sta taccia di Luterano. Che così sia, eccolo bre-
vemente dimostrato. Soggiunge immediatamente:
„ deve bastarmi d' eccitare i sacri Pastori a pren-
„ dere in considerazione una materia così biso-
„ gnosa di esame e di riforma... si rientri dun-
„ que nell' antico sistema, si concedano le Indul-
„ genze per gli stessi motivi, si dispensino colla
„ stessa prudente e discreta economia, e la ri-
„ forma

„ forma è fatta „ . Ed ecco in chiaro l' argomento dell' Anonimo . Il sistema odierno delle Indulgenze ha bisogno di riforma ; ma per riformarlo, bisogna ridurlo nell' antico sistema delle penitenze pubbliche ; dunque per riformarlo bisogna rimetter le penitenze pubbliche ; ma l' Indulgenza era una gratuita remissione di parte della penitenza pubblica ; dunque l' Indulgenza odierna non è , e non si conferisce più come nell' antico sistema ; ma quella era la vera Indulgenza ; dunque l' attuali sono false „ e nate ne' secoli di barbarie, „ e d' ignoranza unitamente al tesoro scolastico „ . Ecco il sentimento del modesto Anonimo , cavato da' suoi principj chiarissimamente . Si consultino le proposizioni di Lutero dannate da Leone X. colla Bolla *Exurge Domine* , e si vedranno consimili affatto al pensare dell' Avversario .

§. VI.

Quanto alla moderazione nel concedere le Indulgenze , abbiamo noi dimostrato , esser esse valide , se sieno concesse per causa giusta e ragionevole ; abbiamo parimente detto , che queste cause possono esser molte , e finalmente , che la cognizione di queste spetta a chi è il dispensatore delle Indulgenze ; dunque queste cause sebbene insieme unite possano comparire a taluno smoderate , pure realmente non lo sono ; anzi vi è nella quantità quella moderazione , che è conveniente a tutta la Chiesa : e se continuamente si accrescono , è segno evidente , esservi chi le desidera, e chi espone cause pie e giuste , riconosciute per tali

tali dagli Ordinarj delle rispettive Diocesi. E qual motivo vi può essere mai in questo caso di tacciare Roma di esser prodiga, se versa ne' postulanti i celesti inesausti tesori, se benefica tutti, senza recar danno ad alcuno? Non sarebbe forse giustamente stimato temerario quel suddito, il quale ardisse riprendere qual prodigo il suo Sovrano, perchè, senza danno del pubblico, cercasse beneficare i suoi sudditi? E sarà da stimarsi vero zelo della disciplina ecclesiastica in un Cattolico l' alzare la voce, e tacciare pubblicamente di „ prodigalità di abuso della propria autorità „ il suo supremo Pastore, perchè è intento ad usare liberalità con tutti senza danno d' alcuno, in tempi singolarmente, in cui la carità è sì raffreddata, e da ogni parte si cerca di toglier la dovuta dipendenza de' sudditi cristiani dal Romano Pontefice?

§. VII.

Objetta l'Anonimo pag. 256. l'autorità del Concilio di Trento, la quale ci suppone perentoria: *in his (Indulgentiis) concedendis moderationem juxta veterem, & probatam consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur*. Questa difficoltà fu già proposta dal Soave, a cui risponde il dottissimo Cardinale Pallavicino lib. 24. cap. 12. della sua Storia del Concilio di Trento. Ecco le sue parole: *Quando il Concilio disse, che si ritornasse all' antica severità, non volle significare, che vi si ritornasse del tutto: solo intese, che la troppa larghezza introdotta si re-*

restringesse fino a quel segno , che la condizione de' tempi e luoghi consigliava . Ora non potendosi oggidì comodamente ripigliare la frequenza delle penitenze canoniche , si sperimenta , esser mezzo dolce e potente , per incitare altrui all'opere pie l' allettamento di guadagnar le Indulgenze . Ne per esso , purchè sia moderato e discreto , rendonsi neghittosi i Cristiani in sodisfare a Dio con altre opere di pietà ; avegnache rimanendo sempre gli uomini incerti , se l' Indulgenza siasi acquistata in tutta la sua estensione , rimane in molti lo stimolo di assicurarsi con sempre novella industria di opere penali : e dall' altra parte le ingiunte con l' esercizio loro accrescono la divozione , ed inducono l' abito buono a farne delle somiglianti ; del che veggiamo la sperienza quotidiana . Oltre a che , questa commodità d' ottenere le plenarie Indulgenze agevola il ministero per altro gravissimo de' Confessori , mentre spesso gli libera dallo scrupolo , che le penitenze da loro imposte sieno inferiori alla qualità de' peccati : il che tuttavia stante la debolezza de' penitenti suol essere opportuno per non atterrirli dal ricorrere al Sacramento . . . Queste dunque sono le ragioni , le quali e persuadono ai sommi Pontefici l'esser più liberali delle Indulgenze , che già non si usava per molti secoli nella Chiesa , e le quali non lasciano dubitare , qual fosse la mente de' Padri nelle menzionate parole .

FINE DELLA PRIMA PARTE .

DIFESA
DELLE DOTTRINE
DEL CONCILIO DI TRENTO
CONTRO IL TRATTATO
STORICO-CRITICO-DOGMATICO
SULLE INDULGENZE
Stampato nell' Opera falsamente iscritta
OPUSCOLI INTERESSANTI LA RELIGIONE
In Pistoja presso Bracali l' anno 1787.

PARTE SECONDA.

PANTAPOLI
NELL' ANNO DELLA SALUTE
M. DCC. LXXX. VIIII.

PROSPETTO

DELLA SECONDA PARTE DELL' OPERA.

CAPO PRIMO.

Si dimostra la ragionevolezza di alcune Indulgenze, che l'Anonimo pretende essere state concesse senza giusta causa.

CAPO SECONDO.

Si risponde alle difficoltà, con cui pretende l'A. che la celebre Indulgenza detta della *Porziuncula* non esistesse ai tempi di San Francesco.

CAPO TERZO.

Si discorre dell'Indulgenza del Giubileo, e questa si difende dalle calunnie dell'Anonimo.

§.III

CAPO QUARTO.

Delle Indulgenze per i Defonti.

PAR-

PARTE SECONDA.

DELLE INDULGENZE IN PARTICOLARE.

CAPO PRIMO

Si dimostra la ragionevolezza di alcune Indulgenze, che l' Anonimo pretende essere state concesse senza giusta causa.

§. I.

ABiamo parlato finora delle Indulgenze in generale. Siccome l'Anonimo prende ad impugnarne alcune in particolare; così siamo noi in obbligo di rispondere alle difficoltà, che egli propone contro di esse. Alla pag. 260., 261. dice, „ non esservi Confraternita, non luogo pio, ca- „ sa Religiosa, Oratorio, Santuario o Chiesa, „ che non sieno a dovizia forniti d' Indulgenze, „ per lo meno l' Anniversario del Santo, o della „ dedicazione sono celebrati colla Indulgenza ple- „ naria. Vi è egli, *soggiunge*, in queste occa- „ sioni una ragione grave per concederla „? Evvi, dirò io, in queste occasioni una vera ragione per impugnarle? Le Confraternite altro non sono, se non che una unione di persone, che nei dì festivi lodano pubblicamente ne' loro Oratorj Iddio, attendono di proposito a qualche ope-

ra in particolare di carità, e frequentano i Sacramenti; in somma sono le Confraternite un frutto della pia attenzione de' Santi, i quali vivendo, hanno cercato di far rifiorire nel secolo le cristiane virtù, e singolarmente la Religione, che a tutte ne dà la vita. Ora persone, che attendono di proposito all'essere di Cristiano, e sono un continuo esempio, e stimolo per gli altri alla virtù, non saranno elleno degne di esser rimirate con occhio amoroso dal Padre comune de' Fedeli, il Romano Pontefice, a cui spetta la principal cura di mantenere la Religione cristiana, sradicare i vizj, e far rifiorire la virtù? E qual' altro mezzo più proprio, che per mezzo delle Indulgenze premiare il zelo de' buoni, ed allettare gli altri all'imitazione? Se v' hanno persone, che sieno più capaci delle Indulgenze, sono certamente quelle che attendono di proposito alla virtù; perciocchè oltre l' essere queste in un continuo esercizio delle opere di pietà, arduo per se stesso, fanno ancora degni frutti di penitenza. Dunque dirò ancora, se vi sono persone, che si abbiano a fornire d' Indulgenze a dovizia, saranno le Confraternite, luoghi pii, e case Religiose. In quanto poi a' Santuarj, e Chiese, non può ignorare l' Anonimo, aver sempre la Chiesa avuto special cura, d' aumentare il culto de' Santi: *Apostolicas*, così il Concilio Niceno II. act. 2. *Ecclesiæ traditiones, quibus veneratio, culturaque Sanctorum docetur, recipimus & veneramur . . . Honor enim, qui a conservis exhibetur, indicium est benevolentiæ erga Domi-*

minum. Quindi si preparavano i fedeli alle solennità de' Santi, e ne solennizavano il giorno natalizio, colla maggiore pompa esteriore. Vedasi il dottissimo Trombelli *De cultu Sanctorum* tom. I. part. II.. Ora perchè la Chiesa permetteva questa esteriore pompa, se non per imprimere nella mente de' fedeli cogli esteriori segni, ed allettarli con questi alla divozione verso i Santi? Per questo motivo appunto i Romani Pontefici hanno aperto l' inesauribile tesoro delle Indulgenze, nell' „ anniversario de' Santi nella de„ dicazione, o solennità delle Chiese, e Santua„ rj „. Che se per i libelli dei Martiri viventi si concedeva a penitenti la remissione della pena Canonica; perchè non vi sarà grave ragione di conceder l' Indulgenza, ora che sono essi gloriosi in cielo, ed hanno particolar premura de' loro devoti? V' è dunque ragione di conceder le Indulgenze; dunque è una vana idea il „ rovesciamento della santissima disciplina Ec„ clesiastica „ che teme l' Anonimo, e per cui crede, che non possono „ vedersi queste ecces„ sive Indulgenze da un cuor Cristiano senza „ fremere pag. 261. „

§. II.

Passa dipoi a discorrere nella cit. pag. delle „ stravaganti Indulgenze date fuori dai Regola„ ri: quelle de' Francescani nei libretti storditi „ della Via Crucis, quelle che si promettono nel „ sommario delle Indulgenze per i Confratelli „ del Rosario quelle dei Frati della B. V. del

„ Monte Carmelo, ed altre tali. Così senza impegnarsi più oltre, ei se ne parte con poche parole disprezzanti, che ben dimostrano il di lui astio contro i Regolari, e contro chi ragionevolmente li protegge. Tanto gli sembrano *stravaganti* queste Indulgenze, che dicendole egli *date fuori dai Regolari*, le ha già definite per apocrife. Eppure poteva sincerarsene con facilità riscontrando le Bolle citate nè così detti da esso *libretti storditi*: forse non esisteranno più questi, o si terranno nascosti nella Diocesi, in cui scrive l' Anonimo. Sappia però, che essendo incarico del Supremo Pastore della Chiesa, il vegliare sulla riforma de' costumi de' fedeli, hanno i Romani Pontefici, a questo fine impiegate sempre le principali cure; e perciò vedendo essi proposto qualche mezzo opportuno a quest' effetto, hanno procurato di promoverlo; quindi hanno accordato moltissime Indulgenze ai divoti di Maria Santissima, e singolarmente ai Confratelli del Rosario, del monte Carmelo &c. Se la riforma de' costumi non è una causa pia, e ragionevole delle Indulgenze, quale sarà mai? Tutte le cause, affinchè sieno pie, e giuste, devono riferirsi all' aumento della fede, carità, e religione; se dunque i Fedeli per mezzo delle Indulgenze si ascrivono a queste confraternite, e ne adempiono le condizioni, e perciò con maggior fervore, e diligenza frequentano i Sacramenti della penitenza, ed Eucaristia, si ottiene immediatamente il fine, che si sperava dall'

dall' Indulgenza, cioè la perfezione de' costumi. Questo è il fine propostosi da' Romani Pontefici; nel concedere le Indulgenze alle pie radunanze de' fedeli; dunque le Indulgenze concesse alle Confraternite del Rosario, della Beata Vergine del monte Carmelo &c.; non saranno *stravaganti*, ma giuste, e ragionevoli. E se Martino V. concesse l' Indulgenza plenaria a tutti quelli, che erano intervenuti al Concilio di Costanza, perchè avevano cooperato in qualche maniera al bene universale della Chiesa, ed il Concilio rispose *placet* (Conc. Labbè tom. 16. pag. 746., e 747.) come potrassi con verità chiamare *stravaganti* quelle concesse da' posteriori Romani Pontefici alle Confraternite, le quali per loro istituto si bene promovono il vantaggio spirituale de' fedeli, e perciò della Chiesa? Ed è da notarsi, esser stata questa Indulgenza di Martino V. pubblicata nella sessione quadragesima quinta, che è l' ultima, ed è una delle sessioni ricevute da tutta la Chiesa.

§. III.

Se non ebbe l' Anonimo sotto gli occhi i libretti della Via Crucis per poter riscontrare le Indulgenze, ebbe pero un „ libercolo stampato „ in Siena, dove si raccolgono le Indulgenze „ concesse a chi recita la Corona del Signore „. Ricorda egli le Indulgenze, che si acquistano da chi recita detta Corona; e poi fa un calcolo, di quanti anni d' Indulgenza si arricchisca una persona che „ viva cinquant' anni e reciti continua-

„ mente detta Corona; e poi conclude: diman-
„ do se sieno discrete, e ragionevoli queste e
„ simili Indulgenze concedute senza motivo, o
„ per un motivo di nulla „? Abbia egli per poco la sofferenza di vedere un altro calcolo, e di rispondere alla dimanda che io sono per fare. Suppongasi, che egli goda qualche pensione per i servigj prestati alla Chiesa, e per esempio, uno scudo al giorno: al fine d' un anno saranno 365. scudi; e se ei viverà cinquant'anni, avrà il totale di 16000. e più scudi Romani. Ora domando io, sarà discreta, e ragionevole la somma di 16000., e più scudi conceduta certamente forse per un motivo se non da nulla, almeno non proporzionato; e sarà egli conveniente ad un Ecclesiastico, l' avere la predetta somma? Risponderà esso infallibilmente, esser discreta, e ragionevolmente concessa, perchè è stata concessa non tutta in un tratto, ma divisa in tanti anni, e giorni, e siccome ogni giorno ei doveva spendere per il suo sostentamento, perciò non mai ha avuto realmente unita una tal somma. Dirà egli adunque irragionevole la mia domanda, perchè prima si deve fare un altro calcolo delle spese quotidiane occorrenti, per indi dedurre saviamente, se vi fu superfluità per parte di chi aveva concesso la pensione, e per parte dell' Ecclesiastico, che l'aveva ricevuta. Applichi questa risposta alla sua dimanda; vedrà egli quanto sia bizzarro il suo raziocinio, e quanto discrete le Indulgenze, che si promettono in quello, che

ei

ei chiama scimunito libretto. Noi già abbiamo dimostrato, cosa s' intenda per anni d' Indulgenza. Faccia egli il conto delle mancanze, in cui può essere caduto, chi recitasse la Corona del Signore ogni giorno per cinquant' anni; e vedrà, che non gli avanzerà una indiscreta somma d' Indulgenze; e se mai queste eccedessero il bisogno di quel divoto supposto per anni cinquanta, non per questo la concessione è stata indiscreta; perciocchè la concessione riguarda non solo il bisogno delle particolari persone, che fanno le opere ingiunte per acquistare le Indulgenze, ma riguarda ancora il bene universale de' fedeli, congiunti in carità. Se avesse l' Anonimo letto il libriccino, che aveva sotto gli occhi, e non avesse precipitato nel leggerlo, non avrebbe chiamato il libretto *scimunito*, ne le Indulgenze ivi descritte „ bestialità da non soffrirsi sulle pub„ bliche stampe nell' anno 1784; poichè avrebbe veduto alla pag. 3. che la Corona detta del Signore, si recita in venerazione delli trentatre anni che secondo la comune opinione visse nel mondo nostro Signor Gesù Cristo; ed avrebbe ivi ritrovato il metodo, con cui si debba recitare, cioè una breve memoria de' principali misterj della Passione da contemplarsi da chi la vuole recitare con divozione, e con frutto. Ora se vi è esercizio di divozione, dice S. Bonaventura *Stim. div. Amor.* Part. I. Cap. I., che „ cagioni effetti più nobili di Santità, egli è la „ divota memoria della Passione del Redentore,

„ men-

„ mentre rende l'uomo non solo angelico, ma „ divino „. Dunque le Indulgenze, essendo concesse a chi recita la Corona del Signore con divozione, sono perciò concesse affinchè il peccatore alla considerazione de' patimenti d' un Dio fatto Uomo per redimere l' uomo, si converta a penitenza, si purifichi dai vizj, ed affinchè il giusto si arrichisca di virtù, e si unisca al sommo bene con atti accesi d' amor divino. Un mezzo di sua natura atto a convertir i peccatori, e perfezionar i giusti, non sarà un *motivo da nulla*, ma sarà sempre una causa pia, e giusta per concedere qualunque Indulgenza; dunque sarà una temerità dell' Anonimo il chiamare il libretto della Corona del Signore un *scimunito libretto*, e le Indulgenze ivi contenute *indiscrete*, *ed irragionevoli*. Infatti non condonò nostro Signor Gesù Cristo unitamente alla colpa, anche la pena temporale alla donna peccatrice in S. Luca Cap. 7. v. 14. *quia dilexit multum*? Perchè adunque non potrà il suo Vicario in terra condonare in parte, o tutta la pena temporale a chi colla quotidiana recita divota della Corona del Signore, e colla divota partecipazione dell' Eucaristia, procura aumentare in se stesso la carità, cosichè dopo i cinquant' anni supposti dall' Avversario si verifichi di esso; *dimissa sunt ei peccata multa, quia dilexit multum*? Se l' A. avesse un poco più di riflessione, ed un poco meno di disprezzo per le Indulgenze, vedrebbe senza fallo gli errori da esso stampati nel 1786, e si vergogne-

gnerebbe di insultare le Indulgenze contenute nel libretto della Corona del Signore del 1784.

§. IV.

Vuole poi egli alla pag. 264. che „ sia stata fatta una sorpresa al felicemente regnante „ S. Padre Pio VI. quando gli si carpì l' Indulgenza per la ridicola società di tre persone „ pie unite assieme ad onore della SS. Trinità, e perchè, soggiunge egli „ questa femminile divozione ha tutti i caratteri d'una sconcia superstizione „. E per prova cita l'autorità *delle Novelle Ecclesiastiche di Parigi*, *e degli Annali Ecclesiastici di Firenze*. Vuole poi l' Autore di questa puerilità Monsignor di Beaumont, Arcivescovo di Parigi; dal quale prende „ la chiave „ per conoscere dove vadano a parare le mire de' suoi inventori „ delle quali niuna però ne scuopre. Finalmente esclama; „ che fanno i Sacri Pastori nelle loro Diocesi, i quali vedono correre questi scandali, e tacciono? oh l' Apostolo del nostro secolo nato a sradicare „ puerilità, le femminili devozioni, le superstizioni! Autorizzato per altro solo „ dalle „ Novelle Ecclesiastiche di Parigi, e dagli Annali Ecclesiastici di Firenze; cioè da due fogli periodici, in cui si lodano libri erronei, o quanto v' ha di erroneo in libri di buon argomento, ed in cui la falsità vergognosa è quella, che si pone in trionfo. Veda l' Anonimo quanto è differente il suo zelo da quello degli Apostoli della Chiesa. I primi fedeli istruiti dagli Aposto-

li

li ponevano le loro sostanze in comune; si univano insieme in determinati tempi a lodare Iddio, ed i Santi. Nel progresso aumentata la Chiesa, rimase nelle persone Ecclesiastiche, che vivono in comunità, la consuetudine di unirsi non tre volte al giorno, ma più volte ancora, a tributare al supremo datore d' ogni bene Sacrifizj di lode. Dunque l' unirsi insieme per lodare Iddió, o la Santissima Trinità, è stato un uso insegnato dagli Apostoli, e sempre continuato nella Chiesa; ed in quest' uso niente mai la Chiesa v' ha ritrovato di *femminile*, *ne carattere* alcuno v' ha scoperto di *sconcia superstizione*. Ora Monsignor Beaumont, non altro ha fatto nel istituire questa divivozione, se non trasferire dagli Ecclesiastici ai secolari, come già si faceva sul principio della Chiesa, la pia costumanza di *unirsi* insieme, per tre volte al giorno, e ciò in onore della Santissima Trinità, con tributare ad essa sette *Gloria Patri*, ed un *Ave Maria* in onore dell' Incarnazione dal Verbo, e di Maria Santissima. Pochissime al certo saranno quelle case, in cui non vi sieno almeno tre persone, che alla mattina, a mezzò giorno, ed alla sera non si trovino insieme unite. Dunque questa *unione* di persone in lodare la SS. Trinità è tutta conforme allo spirito della Chiesa. L' essere poi autore di questa Pia società di tre persone, Monsignor di Beaumont, Prelato sì benemerito della Chiesa Cattolica, dà anche a noi *la* „ chiave per
„ ce-

„ conoscere dove vadano a parare le mire „ degli Annali di Firenze, delle Novelle di Parigi, e del perchè il nostro Avversario dimentico di essere già una persona privata sgridi „ i Sagri „ Pastori, i quali vedono correre nelle loro Dio„ cesi questa divozione, e tacciono „. Che se dispiace all' Avversario quell' operare simbolico, cioè l' unirsi tre persone in una sola volontà, simbolo certamente atto ad esprimere l' unica volontà, ed essenza nelle tre persone Divine, oda ciò che dice l' antichissimo Scrittore *De Celesti Hierarchia*. Nel Capo I. rende egli la ragione, perchè nella Sacra Scrittura le cose celesti e spirituali non sieno descritte se non con figure e simboli materiali: e qual è questa ragione? tutta sta per parte dell' uomo, alla cui istruzione sono indirizzate le Sacre lettere. *Quandoquidem*, così il suddetto al §. 3. del citato Capo, *fieri non possit, ut mens nostra ad immaterialem contemplationem intendatur, nisi e propinquo materiali usa fuerit manductione*: anzi San Gregorio Nazianzeno nel secondo suo libro di Teologia, dice, che siccome ad un uomo, anchè velocissimo è impossibile, che si discosti dall' ombra formata da se stesso, e che il pesce viva fuori dell' acqua, così non può l' uomo composto d' anima e di corpo innalzarsi alla cognizione delle cose spirituali, senza l' ajuto delle figure sensibili. Tant' altri Dottori della S. Chiesa insegnano la stessa cosa. Oh quanto diversamente pensano, e parlano i moderni falsi ri-

for-

formatori della Religione, i quali sotto specie di zelo, chiamano divozioni femminili, superstizione, puerilità, i mezzi proposti, ed usati nella Chiesa per istruire il popolo, e per indirizzarlo al fine beato. Mentre essi vogliono spiritualizzare l' uomo, alla fine lo privano della Religione. Ricordano sempre l' operare dell' antica Chiesa per comprovare le loro false asserzioni; ma leggano le opere de' primi Padri, le liturgie antiche; e vedranno, che la Chiesa sempre si è servita di simboli, e figure per innalzare la mente del Cristiano a contemplare le cose celesti. E se questo è sempre stato un mezzo usato dalla Chiesa; ove sarà mai quella *sconcia superstizione*, che l' Anonimo vanta, ma non prova, esservi in questa unione di tre persone? Anzi se ben si rifletta, essa è un mezzo attissimo a risvegliare nella mente de' Fedeli un idea nobilissima della Santissima Trinità, ad infervorarli nelle divine lodi e ringraziamenti, e nel far loro conoscere, che *omne datum optimum desursum est descendens a Patre luminum*. Non tema dunque l' Anonimo che „ sia stata fatta „ una sorpresa al felicemente regnante S. Padre „ Pio VI. „ per aver egli concesso delle Indulgenze a questa società di persone in onore della Santissima Trinità. Egli come Pastore universale ben conobbe essere questa divozione utilissima al vantaggio spirituale di tutto il suo amato gregge; e volendo con amor paterno, che tutti sieno a parte di questo vantaggio, a tutti vol-

volle per mezzo delle Indulgenze consigliare questa divozione, e confermarla in quelli che l' avessero di già intrapresa.

CAPO II.

Si risponde alle difficoltà con cui pretende l' A. che la celebre Indulgenza della Porziuncula non esistesse ai tempi di S. Francesco.

§. I.

MOlto si riscalda l' Anonimo alla pagina 184. contro l' origine dell' Indulgenza detta della Porziuncula. E per verità, essendo questa una plenaria remissione, non della „ pena Canonica ma direttamente della pena temporale, che al peccatore convertito ed assoluto rimane a scontare avanti a Dio, ed essendo questa dal R. Pontefice concessa fuori di Roma è degno di compatimento, se dopo Kemnizio ei nega che questa Indulgenza esistesse ai tempi di S. Francesco. Egli ben vede, essere questa sufficiente ad atterrare tutto il suo sistema. Perciocchè essendo stata concessa da Onorio III., affissa ad una Chiesa d' un Vescovo particolare, essendo una remissione di tutti i peccati per tutti quelli, che fossero andati a visitare la Chiesa detta la Porziuncula, bene *contriti et confessi*, come ne fanno testimonianza due Codici della Biblioteca Colbertina, stampati per opera di Stefano Balu-

zio

zio (tomo 2. pag. 123. edit. Luc.) e finalmente promulgata da sette Vescovi a ciò destinati dal Sommo Pontefice, tra quali eravi l' istesso Vescovo d' Assisi; ne seguirà non esser un ritrovato di Alessandro d' Ales, che visse dopo S. Francesco, il tesoro su cui si fondano le Indulgenze, che anzi essere queste una remissione della pena temporale; avere il solo Romano Pontefice la piena podestà di conferir le Indulgenze, che si dicono locali, in tutto il mondo Cattolico, ne essere queste Indulgenze locali un abuso introdotto da' Scolastici, e finalmente essere necessario lo stato di grazia per l' acquisto di esse; le quali cose atterrano tutto il di lui sistema. Non è nostro pensiero di mettere in chiara vista l' esistenza di questa Indulgenza. E cosa già egregiamente dimostrata dai Bollandisti (tom. 2. Octo. Analect. de S. Francisc. part. 3. num. 87.) ove dopo un lungo esame de' monumenti conchiudono, che l' Indulgenza plenaria della Porziuncula esisteva sino a tempi di S. Francesco; e recentemente il Ch. P. Flaminio Annibali de Latera Minor Osservante nella eruditissima dissertazione, *Indulgentiæ portiunculæ veritas asseritur & vindicatur* con somma critica, e chiarezza ne dimostra la celeste origine, e la conferma fattane da Onorio III Vicario di Gesù Cristo in terra. Il dovere della confutazione richiede soltanto, che si risponda alle difficoltà, con cui spera l' Anonimo di rendere incerta questa Indulgenza a' tempi di S. Francesco.

§. II.

§. II.

La prima difficoltà da lui proposta è contro i monumenti più antichi, cioè due Manoscritti dati in luce dal Baluzio tom. 2. pag. 123. Edit. Lucæ. „ Ora, dice l' Anonimo pag. 187., nel „ primo non trovo, che S. Francesco domandasse a Dio quest' Indulgenza, è che la ottennesse colla condizione della conferma da farsi „ dal Papa Onorio III. trovo una espressa contradizione nel secondo alla novelletta inserita „ nel Breviario Francescano „ la quale novelletta è, che San Francesco domandasse prima a Dio una plenaria Indulgenza. Per provare questa espressa contradizione, riporta il secondo Manoscritto Baluziano, in cui si dice, che „ uscendo il „ Beato Franceseo dal Papa udì una voce, che „ disse. Figlio Francesco sappi, che siccome „ questa Indulgenza è stata data in terra, così „ è confermata in cielo „. Vediamo brevemente questa sì espressa contradizione, che dice l' Anonimo esservi fra questi Manoscritti, ed il Breviario Francescano, a cui Lambertini (soggiunge l' Anonimo alla cit. pag. 187.) concede tanta autorità, che definisce, questa sola „ bastare ad assicurare un tal fatto „. Il Breviario Francescano non altro dice, se non ciò, che avvi ne' due Manoscritti Baluziani, ed in quello che si conserva in Trento appresso i Padri Francescani Riformati. Ecco ciò, che in esso si legge all' anno 1223. *Eodem anno mense januarii Beatus Franciscus obtinuit primum a Deo,*

 inter-

intercedente beata Virgine Matre ejus, & *demum a suo Vicario Domino Honorio* III. *indulgentiam plenariam peccatorum*, *annis singulis omnibus accedentibus ad Ecclesiam Sanctæ Mariæ de Angelis prima die Augusti . . . quo die eadem Ecclesia fuit a septem Episcopis de mandato Domini Papæ solemniter consecrata*, & *dicta indulgentia publicata*. Si confrontino questi tre codici col Breviario Francescano, e ben si vedrà che questo altro non è, se non un ragionato estratto di quelli. Potè adunque Benedetto XIV. ragionevolmente concedere tanta autorità al Breviario Francescano, da inferirne, che questo bastava ad assicurare un tal fatto. In questo Breviario adunque si dice, che essendo apparsa a S. Francesco nella Chiesa, detta la Porziuncula, la maestà del Figlio di Dio, amorosamente gli suggerì di chiedergli qualche grazia per la salvezza degli uomini: mosso il Santo da una tale dimostrazione della Divina bontà, supplicò nostro Signor Gesù Cristo della Indulgenza plenaria per tutti quelli, che confessati fossero entrati in detta Chiesa; acconsentì il Signore a questa sua supplica con patto, che ne cercasse la conferma dal suo Vicario Onorio III. come egli di fatti eseguì. Stava allora a Perugia il Papa, e colà s' incaminò S. Francesco in compagnia di Fr. Matteo, e giunto alla presenza del Sommo Pontefice gli espose umilmente la cagione della sua venuta, pregandolo a non volergli negare ciò che si era compiaciuto di concedergli nostro Signore

Ge-

Gesù Cristo, le cui veci egli teneva in terra. Il Romano Pontefice non subito acconsentì alla richiesta; volle esso insieme ai Cardinali porla ad esame; gli suggeriva il pensiero, che posta una tale Indulgenza, sarebbono forse state trascurate le Indulgenze concesse ai Crocesegnati. Avendo poi chiaramente veduta la divina volontà, concesse la richiesta Indulgenza plenaria e perpetua, e volèndo egli consegnare a S. Francesco la Bolla, risposegli il Santo, che gli bastava di averla intesa dalla sua bocca, poichè essendo opera di Dio, esso l' avrebbe promulgata, e confermata nella mente degli uomini. Fin quì il Breviario. Il secondo manoscritto Baluziano, v' aggiunge „ che uscendo S. Francesco dal Papa „ udì una voce dal cielo &c. Ora dov' è la contradizione? Se un Manoscritto dicesse, che San Francesco aveva sentito una voce dal cielo, e l' altro negasse, vi sarebbe al certo la contradizione; ma se in uno de' Manoscritti si dice, che il Santo ottenne l' Indulgenza plenaria da nostro Signor Gesù Cristo, confermata poi dal suo Vicario, e nell' altro, sta scritto, che dopo la conferma sentì il Santo una voce dal cielo, non vi veggo contradizione alcuna, ma bensì tutta la verosimiglianza; perciocchè avendola il Serafico Padre chiesta al Papa per ordine di Dio, ed avendo egli udita la difficoltà del Sommo Pontefice, e de' Cardinali poteva qual umile servo di Dio, temere di qualche suo inganno nella precedente visione; e ciò massimamente perchè il Romano

Pontefice soggiunse, essere necessaria, all' assoluzione della pena temporale incorsa per gravissimi delitti, una qualche laboriosa fatica; laonde, è assai verisimile, che il Serafico Padre ottenuta dal Romano Pontefice la conferma, udisse a suo conforto quella voce dal cielo. Vegga adunque l' Anonimo, che l' essere a S. Francesco comparso Gesù Cristo prima e dopo, non è la maniera più, spedita „ come egli buffoneggia, ma bensì la più semplice e naturale, non per uscire da una contradizione, che non v' è. ma per intendere, ciò che i due Manoscritti riferiscono di questa Indulgenza.

§. III.

Contuttociò l' Anonimo crede pag. 184. che non si possa „ dare una esatta risposta alle ragioni degli impugnatori di tal fatto „ Quali mai saranno queste ragioni? Ecco la prima. „ dicono in primo luogo gl' impugnatori: è inverisimile, che S. Francesco uomo così zelante della penitenza concepisse il disegno di questa straordinaria, ed intrinseca Indulgenza, e andasse quasi a contendere col Papa per ottenerla. Doveva pur sapere, che solo otto anni prima il Generale Concilio Lateranense aveva fatto un Canone espresso per frenare l' abuso delle Indulgenze eccessive „. Così è, San Francesco era zelantissimo della penitenza, e sapeva benissimo il Canone del Concilio Lateranense IV.; eppure concepì il „ disegno di questa straordinaria Indulgenza, e quello che è più non

non concepì egli un disegno, nel suggerirgli il Signore di chiedere qualche cosa per la salute degli uomini, gli infuse anche il „ disegno di „ questa straordinaria Indulgenza „ e benignamente gliel' accordò; anzi pieno di santa allegrezza dopo aver ottenuta dal Sommo Pontefice la conferma, l' annunciò in pubblico; *Annuntio vobis indulgentiam, quam habeo de voluntate Patris Cælestis, & ab ore Summi Pontificis.* Così si legge in un antichissimo libro, che ha per titolo *Speculum vitæ Beati Francisi, & Sociorum ejus* pag. 75., e per qual motivo predicava quest' Indulgenza? Perchè voleva procacciare a tutti il Paradiso: *Ego volo vos omnes mittere ad Paradisum.* Così Pietro Zalfano presso i Bollandisti tom. 2. Octob. *Analect de S. Francisci* part. 3. num. 58. Eh che il vero zelo siccome è frutto della carità, così cerca tutti i mezzi, che nelle attuali circostanze sono opportuni a condurre gli uomini all' eterna salute, per la quale sono stati creati. Che dovrà dirsi del zelo del nostro Anonimo, che non ostante l' Indulgenza Plenaria, come abbiamo dimostrato al Cap. V della Parte I., vuol mancare tutti in Purgatorio, e chiama *indiscreta* un Indulgenza, che un Santo disse di avere ottenuta prima da Dio, poi dal suo Vicario in terra? S. Francesco zelantissimo della penitenza per se stesso, e per quelli, che mossi da speciale grazia professavano il di lui istituto, fu pieno di consolazione, quando potè ottenere la grazia di diminuire la penitenza agli

altri; i moderni riformatori, zelano fortemente per la penitenza altrui, giungono insino a chiamare *indiscrete* le Indulgenze concesse dal Sommo Pontefice con una previa approvazione del Cielo; indulgenti poi per se stessi, procurano di liberarsi anche da quella penitenza, che volontariamente avevano abbracciato. E' falso ancora, che San Francesco avesse contesa col Papa per ottenere una tale Indulgenza. Non avvi alcun manoscritto, che ne dia sospetto: leggesi nel primo Codice Baluziano: *quæ indulgentia cum fuisset tam humiliter, quam constanter a Beato Francisco postulata, fuit tandem a Summo Pontifice liberalissime, & gratissimae concessa*. Ma il *constanter*, massimamente unito all'*humiliter* non vuol dire *contendere*. L' istesso Dio, che ispirò a San Francesco di chiedere questa Indulgenza, mosse ancora l' animo di Onorio III. a concederla; e forse a motivo di questa Indulgenza ;
„ due anni dopo nella solenne canonizazione di
„ San Lorenzo di Dublino nè concedette solo
„ venti giorni; mentre per altro era solito, che
„ in queste occasioni assai più s' abbondava dai
„ Romani Pontefici Pag. 140. „.

§. IV.

„ Domandano poi pag. 140. quegli Scrittori,
„ quale istorico contemporaneo riferisca un fat-
„ to così strepitoso. Gli attestati, che vi si ri-
„ feriscono, sono di pochi Frati troppo interes-
„ sati ad accreditare un tal fatto „. Bastava, che quegli Scrittori avessero data un' occhiata a' due cita-

citati Manoscritti, che v' avrebbero ritrovato questo *fatto così strepitoso* non da uno, ma da tre testimonii contemporanei, Fr. Matteo da Marignana, Pietro Zalfano, e Fr. Leone compagni di S. Francesco, i quali attestano di aver udito un *fatto così strepitoso* dalla bocca stessa del Santo, che udirono a predicarla; anzi il primo fu presente, quando il Santo la domandò al Papa, ed il Papa gliela concesse. Ma *Pietro Zalfano*, soggiunge pag. 141. come ,, uomo sconosciuto e laico, non è certamente un testimonio ,, a cui possa credersi una cosa così straordinaria: non poteva egli essere uno sciocco ,, ? Poteva esserlo; ma non si sa che lo fosse, e non sapendolo, non si suppone. Per intendere una promulgazione d' una Indulgenza non si ricerca dottrina, e qualunque meno che mediocre intelletto è sufficiente ad intenderla; onde è testimonio a cui si può, e si deve prestar fede essendo egli d' accordo in tutto cogli altri due. ,, Ma i Frati sono troppo interessati ad accreditare un tal fatto ,,. Per quanto mai gli supponga interessati ad accreditare un tal fatto, se reale non fosse vera l' Indulgenza, non sarebbero mai riusciti a persuaderla in una Città sì vicina a Roma, tre Religiosi, di uno de' quali dice l' Anonimo, che *poteva essere sciocco*. Ma via non vuole egli la testimonianza de Frati troppo interessati; apra egli gli Annali del Wadingo, e vi troverà all' anno 1223. num. IV. una Bolla di Benedetto XI (appresso altri, XII) che princi-

cipia: *Fundata in montibus sanctis*, in cui non solamente viene confermata l'Indulgenza della Porziuncula, ma di più è dichiarato essere stata una tale Indulgenza, concessa a S. Francesco da Gesù Cristo. e confermata da Onorio III. L'istesso dice Alesandro IV. nella sua Bolla *Benigna* riferita nello *Speculum vitæ Beati Francisci & sociorum ejus* pag. 76. del ediz. Venet. del 1505. *Quia longum esset* (dice esso Pontefice) *ne dum exarare per singula , verum etiam succinta relatione perstringere clara Virtutis divinæ prodigia, quæ tam in operationibus, quam etiam in aliis Sanctitatis argumentis, probaverunt D. Franciscum . . . tenere cum Sanctis solium gloriæ in excelsis , & in terra mirabilem prædicari , & indulgentiam S. Mariæ de Portiuncula, de volontate Patris coelestis, quam ipse sic denuntiavit, ut quicumque venerit contritus & confessus, ad ipsam Ecclesiam, quæ S. Maria de Angelis vocatur, & ingressum habuerit a primis Vesperis primæ diei mensis Augusti usque ad Vesperas secundæ diei ejusdem mensis, remittantur ei omnia peccata &c.* Il Padre Growels nell' Historia critica *Sacræ indulgentiæ B. Mariæ Angelorum, vulgo de portiuncula*, riporta una Lettera scritta da Carlo Duca di Calabria, figlio del Re Roberto di Napoli al Ministro generale dell' Ordine Francescano l' anno 1326., ove dicesi a nostro proposito: *Hoc unum rogamus , ut Fratres vestri in Ædibus S. Mariæ Angelorum commorantes , memores sint Nostri & Regiæ Familiæ in suis suffragiis communibus, præ-*

ser-

sertim annuæ celebritatis Indulgentiarum ; quas Christus B. Francisco , dum viveret , concessit . Veda ancora, il libro intitolato *Diario Sacro antico e moderno delle Chiese di Lucca* , e vi troverà un citato un Manoscritto riveduto ; ed accresciuto di erudite note del dottissimo Monsignor Mansi Arcivescovo, ed ornamento singolare della sua Congregazione della Madre di Dio e di quella illustre Chiesa : in data del giorno secondo d' Agosto viene narrata l' origine di quet' Indulgenza da testimonii antichissimi , e maggiori in numero di quegli, i quali sono riferiti ne' Mss. Baluziani.

§. V.

„ A buon conto , soggiunge l' Anonimo pag. „ 141. S. Bonaventura , che più degli altri, „ avrebbe dovuto parlarne , non ne da neppure „ un indizio : (e nella seguente pagina) pretese „ ancora Lambertini, e lo avevano preteso i „ Francescani, che il silenzio di S. Bonaven- „ tura non dovesse pregiudicare ; e il bravo „ Fr. Chalippe fabbricò certe sue ragioni , per „ le quali si persuase , che doveva tacerne il „ Santo . Ma fuori di lui non si presunse al- „ cun altro „. Come sa egli, che *S. Bonaventura* più degli altri avrebbe dovuto parlare di quest' Indulgenza ? E se io *col bravo frate Chalippe* , non dirò solamente come egli fa, ma proverò , che per lo scopo, prefissosi dal Santo nello scricrivere, doveva egli tacerla , giustamente avrà preteso il Lambertini, e con esso i Francescani , che il silenzio di San Bonaventura non

„ do-

dovesse pregiudicare, tutto il torto sarà dell' A. Eccone la prova somministrata dallo stesso San Bonaventusa. Trovandosi il Santo Dottore in Narbona, fu pregato, come narra il Wadingo all' anno 1260. num. XVIII., da suoi Religiosi di scrivere la vita e le gesta del Serafico Patriarca S. Francesco. Non voleva egli accettare l' incarico, adducendo le varie cure, ed occupazioni, che seco portava l' esser Capo di tutto l' Ordine. Contuttociò si arrese alle replicate suppliche, e sapendo egli, quanto altri già avessero scritto di S. Francesco, si propose unicamente, come ei stesso protesta nel suo prologo, *fragmenta neglecta & dispersa colligere, ne perirent*. In fatti egli non dice neppure una parola ne' de' scritti, ne del testamento del Santo Fondatore, ne della sua alleanza con S. Domenico, nè della Regola da esso composta per Santa Chiara, e per le sue figlie spirituali, ne de cinque Religiosi, che egli inviò a Marocco, e che furono le primizie de' Martiri del suo ordine, nè della vista restituita ad un' cieco, mentre predicava in Bologna, miracolo riferito dal Rinaldi all' anno 1219, nè finalmente di due morti risuscitati alle preghiere del suo Serafico Padre, de' quali fa menzione Bartolomeo da Pisa lib. 1. part. 2. conf. 10. Eppure di tutte queste gloriose azioni del Santo non si dubita punto, sebbene non ne scriva S. Bonaventura; dunque il silenzio di S. Bonaventura per nulla pregiudica alla certezza dell' Indulgenza della Porziun-

ziuncula; ed ottimamente inferì il bravo fra
„ Chalippe, che doveva tacerla il Santo; perciocchè o doveva scrivere tutte le gesta di San Francesco, e ciò sarebbe stato contro il suo scopo e le sue gravissime occupazioni, o volendo tacerne alcune d' altronde note, o scritte già da altri, *doveva tacere* anche l' Indulgenza della Porziuncula abbastanza nota per l' annuale concorso di tutte le Nazioni, la di cui istoria non potevasi ignorare da chicchesia. E' però mirabile l' Anonimo nell' accozzamento delle sue idee: poche linee sopra esclude la testimonianza de' Frati, perchè, a suo parere sono troppo interessati ad accreditare un tal fatto; qui nega l' esistenza di quest' Indulgenza a' tempi di San Francesco, perchè S. Bonaventnra non ne parla, e non era egli *Frate*, anzi *Capo* di essi e perciò, secondo esso, più interessato ad accreditarle? Se S. Bonaventura ne avesse espressamente parlato, egli avrebbe detto, che come capo della sua Religione doveva sostenere gli interessi di quella, e forse avrebbe soggiunto, ciò che non si vergogna dire alla pag. 191. di S. Antonino, che la riferisce 3. Part. hist. tit. 24. Cap. 7. cioè: „ d' esser assuefatto a
„ cucire insieme senza criterio ogni cosa „ ed avrebe chiamato la *leggenda* del Serafico Dottore
„ un zibaldone ripieno di favole, di verità, di
„ invenzioni, e di rivoluzioni „; perchè tace, il di lui silenzio è per esso un chiarissimo indizio, che al tempo di S. Francesco non esisteva

va l' Indulgenza della Porziuncula. Ha parlato sinora l' Anonimo in nome d' altri; ora soggiunge un osservazione tutta sua. Eccola in breve „ Abbiamo veduto, dice egli pag. 193. che l' Indulgenza plenaria, o sia Giubileo pubbli-
„ cato dal Papa Bonifacio VIII. eccitò una ge-
„ nerale commozione in tutto il Cristianesimo...
„ Ora qui dimando ad ogni persona ragionevo-
„ le: è egli credibile, che tutto il mondo si
„ movesse per l'Indulgenza Romana, che gli Stori-
„ ci si facessero carico di riferirne quasi tutte
„ le particolarità, e nessuno parlasse per quella d' Assisi... tutto questo gran mondo, che
„ concorse a Roma per l' Indulgenza plenaria,
„ non sapeva dunque, che da quasi settant' an-
„ ni ve n' era una in Assisi, che poteva acqui-
„ starsi con minor fatica „? Assai poco ragionevole è il discorso dell' Anonimo. Concede egli alla pag. 146. che i posteriori Pontefici hanno potuto o convalidare, o concedere quella, che ei chiama supposta Indulgenza della Porziuncula. Ora dimando all' Anonimo: tutto il gran mondo che concorse a Roma nell' ultimo Giubileo dell' anno 1775. per l Indulgenza plenaria; ignorava forse, che da tanti secoli ve n' era una in Assisi, che poteva acquistarsi con minore fatica? Che risponderà egli? Confessa, che a nostri giorni esiste l' Ingulgenza della Porziuncula; il concorso de' pellegrini nell' ultimo Giubileo è innegabile; dunque dovrá concedere, che il gran mondo che concorse a Roma nel Giubileo dell'

an-

anno 1300. ben sapeva che da quasi settant' anni ve n'era una in Assisi; e ciò non ostante venne ad acquistare le Indulgenze del Giubileo. Ma, egli dice, gli Storici si fanno carico di riferire quasi tutte le particolarilà del Giubileo pubblicate dal Papa Bonifacio VIII., e nessuno parla di quella d' Assisi. Falsissimo; abbiamo già noi riportato diverse testimonianze d' Autori contemporanei; ne parlano ancora S. Bernardino Senese *Sermone 9. de cultu §. de Trinit. in Dom. Quadrag.* Art. 3. Cap. 2., e diversi altri riportati dal dottissimo Lambertini nella sua dissertazione stampata in Venezia l' anno 1720. Ci piace però d' aggiungere un diploma di Conrado Vescovo di Assisi dato l' anno 1305., cioè ottantadue anni solo dopo promulgata l' Indulgenza della Porziuncula. In questo si racconta la concessione, e la pubblicazione di detta Indulgenza nel modo da noi esposto, e poi soggiunge il Vescovo. *Præsertim hæc dicimus, propter invidos & contentiosos* (fin d' allora ve n' erano di questa razza) *qui illud in quibusdam locis destruere, supprimere & damnare nituntur, quod omnis Italia, Gallia, Hispania, Teutonia, cæteræque provinciæ tam citra quam ultra montes, immo & ipse Deus ob reverentiam suæ Sanctissimæ Matris, cujus indulgentia esse dignoscitur, per crebra & manifesta miracula quasi annis singulis magnificat, glorificat & dilatat. Quomodo illud suis pestiferis persuasionibus infirmabunt, quod toto jam tempore in facie totius Romanæ Curiæ in suo*

robore & vigore permansit? Nam Dominus Papa Bonifacius VIII. (quell' istesso Sommo Pontefice che sei anni prima aveva concesso il Giubileo) *suos solemnes nuncios etiam nostris temporibus, ad ipsam transmisit, qui die indulgentiæ Cardinalibus in personis propriis in spe veniæ consequendæ ex parte ipsius solemniter prædicarent. Insuper & aliqui eam tamquam veram & certam sua personali præsentia comprobarunt*. L' Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, e tutte le altre nazioni tanto di quà, che di là da' monti formano quel *gran mondo*, che dice l' Anonimo esser concorso a Roma per lo Giubileo di Bonifacio VIII. e questo *gran mondo* concorreva parimente ad Assisi per acquistar la plenaria Indulgenza a tempi dello stesso Romano Pontefice, di più dice, che questo gran concorso di persone era da molto tempo, non ostante l' impegno di alcuni invidiosi, di screditare l' Indulgenza della Porziuncula. Si attestano più miracoli manifesti fatti in queste occasioni; vi furono alla Porziuncula alcuni Cardinali mandati dal Papa Bonifacio VIII. a predicare solennemente nel giorno dell' Indulgenza. E che circostanze vuole l'Anonimo, che si faccìano carico gli Storici di riferire per maggiore autentica dell' Indulgenza d' Assisi? Ma che vado io cercando Storici, i quali riferiscano le ciscostanze di quest' Indulgenza! Di ciò, che rare volte accade, suol' essere impegno de' Storici il tramandare alla notizia de' posteri; ma ciò, che ogni anno ricorre, a che prendersi questo

sto pensiero? Ognuno può assicurarsi di ciò, che sente dagli altri: e l' unione in pochi anni della maggior parte del Mondo cattolico mantiene viva la memoria, ed assicura con la maggior certezza, quanto in un determinato luogo succede. L' Anno santo pubblicato da Bonifacio VIII. doveva ricorrere ogni cent' anni, nè tutti in un' anno potevano comodamente venire a Roma. Era ben dovere perciò, che per consolazione di chi non aveva potuto essere a parte di quella beneficenza del sommo Pontefice, e di chi non fosse sopravvissuto all' altro centesimo, si notasse ciò, che di particolare era occorso. Ma per quella di Assisi, il figlio l' anno dopo poteva vedere coi proprj occhi, ed attestare ciò, che l' anno antecedente aveva udito dal Padre. Vegga pertanto l' Avvessario per quanti capi sia vacillante il suo raziocinio, ed irragionevole il suo discorso.

CAPO III.

Si discorre dell' Indulgenza del Giubileo, e questa si difende dalle calunnie dell' Anonimo.

§. I.

NEl Capo I. della Parte I. dicemmo già cosa intendasi per Giubileo, e di quante specie egli sia. Risponderemo ora soltanto a ciò, che l'Anonimo objetta. Parlando egli del Giubileo dell'Anno santo, vuole, che Bonifacio VIII. fosse il pri-

mo ad introdurre quest' Indulgenza pag. 202. E quantunque l' istesso Bonifacio protesti di seguire in ciò l' esempio degli antichi sommi Pontefici, ciò non ostante l' A. si crede in libertà di asserire, che esso fu l' istitutore del Giubileo dell'Anno santo, perchè „ le relazioni degli antichi „, su cui si appoggia Bonifacio VIII. „ erano un testimo-
„ nio ben debole e sospetto, e dall' altra parte Bonifazio era troppo facile „ a concedere Indulgen-
„ ze sul rumore popolare spesso precipitoso e sen-
„ za fondamento „. Che le relazioni degli antichi sieno un testimonio ben debole e sospetto, l'Anonimo non ne rende ragione alcuna, ma con un semplice *fu già osservato*, senz' aggiungervi da chi, e dove, ei se la passa destramente. Che poi Bonifacio VIII. fosse facile a conceder Indulgenze sul rumore popolare, lo ricava da Giacomo Cardinale di S. Giorgio al velo aureo; e per non defraudare il curioso lettore, riporta non le parole del Cardinale, ma il senso, senza dire dove esista la narrazione del Cardinale, che certamente non dimostra ciò, che ei pretende provare, ed in questa maniera tradisce la verità, e defrauda il curioso lettore, amante di essa. Racconta il Cardinale, che sul principiare dell'anno 1300. crebbe a tal segno la pubblica voce, che quell' anno fosse un' anno di piena remissione solita concedersi dalla liberalità de' Romani Pontefici a capo d' ogni centesimo, che tutt' i Cittadini Romani a turme si portarono alla Basilica del Principe degli Apostoli. Ciò uditosi dal Papa Bonifacio VIII. fe-
ce

ce cercare negli Archivj, se v' era qualche monumento, che indicasse l' antichità, e la specie dell' Indulgenza; ma inutilmente; e di questa mancanza ne accagiona i scismi, e le guerre, da cui era stata aflitta Roma, e per cui ne avevano patito danno gli Archivj. Ma se questi mancarono, vi supplirono le testimonianze de' viventi. Vi fu tra gli altri un Savojardo in età di cento sette anni portato a Roma, il quale attestò avanti al sommo Pontefice, ed a tutta la Curia Romana, di essere stato nell' altro centesimo, in cui reggeva la Chiesa Innocenzo III. insieme col padre in Roma per partecipare della grande Indulgenza; e che dal padre era stato avvisato, che se ei fosse vissuto sino al nuovo centesimo, non ommettesse di andare a Roma per acquistare ogni giorno di quell' anno cento anni d' Indulgenza, e per questo motivo essersi fatto portare a Roma. Inoltre molti Francesi, e fra questi due della Diocesi Beovese, e molti Italiani in età molto avanzata attestarono esser l' Indulgenza d' ogni centesimo non di anni cento, ma plenaria, come era voce tra Romani. Aggiunge il Cardinale, che Bonifacio VIII. considerando con tutta la maturità, e con ottimo discernimento la pietà del Popolo Romano, e la costante assertiva di questi testimonj, propose ai Cardinali l' affare; e col consiglio di questi pubblicò la Bolla *Antiquorum*, con cui concesse l' Indulgenza plenaria agli abitanti di Roma, che visitassero trenta volte, ed ai forestieri quindici volte le Basiliche de' Santi Pietro, e Paolo.

O Veg-

Veggasi il Rinaldi all' anno 1300. §. 2., se ascoltiamo l' Anonimo nostro, il Cardinal di San Giorgio non conosce altro fondamento, che la politica di Bonifacio VIII. Ei compendia a suo genio il ragionamento del Cardinale ;, : sulla mez-
„ za notte (così scrive pag. 205.) del primo
„ giorno dell' anno i Romani corrono alla Basi-
„ lica del Principe degli Apostoli ; s' affollano
„ agli Altari ; e quasi a vicenda s' opprimono.
„ Da questi principj andò crescendo il concorso
„ dei cittadini e forestieri, e si trovò chi so-
„ steneva, che il primo giorno dell' anno cen-
„ tesimo si rimettevano tutte le colpe, o sia
„ tutta la pena delle colpe. Il Papa, *ut erat in-*
„ *genio vigilans, refertusque solertia*, dice lo Sto-
„ rico, andava riflettendo sopra questo straordi-
„ nario concorso, ed in vece di vietarlo, si stu-
„ diava di sostenerlo ed animarlo. Ogni cosa pe-
„ rò era ancora incerta, e sospesa. Finalmente
„ presentossi un' uomo vecchio, che asseriva cor-
„ rere l' anno l' centesimo settimo di età, il
„ quale testificò d' essere stato nello scoso cente-
„ simo a Roma col proprio padre per parteci-
„ pare della grande Indulgenza. Sopra questa
„ narrazione il Papa Bonifacio convocato il Col-
„ legio de' Cardinali, di loro consiglio pubbli-
„ cò la famosa Bolla *Antiquorum*, che fu la pri-
„ ma, che promulgasse l' Indulgenza del Giu-
„ bileo. Ecco in compendio l' origine di que-
„ sta Indulgenza „. Il compendiare in questo modo le testimonianze altrui, è l' istesso, che vo-

lere imposturare coll' altrui autorità. Il Papa Bonifacio VIII. procedette con somma prudenza; e questo appunto volle significare il Cardinale di S. Giorgio con quelle parole, *ut erat ingenio vigilans, refertusque solertia*: esaminò più testimonj contemporanei, riconobbe di più nel subito moto sì de' Romani, che de' forestieri un chiaro indizio della verità di quanto attestavano; e ciò non ostante non promulgò la Bolla del Giubileo senza aver prima udito il parere di tutto il Sacro Collegio. Non fù dunque troppo facile Bonifazio VIII. a concedere l' Indulgenza del Giubileo sul rumore popolare. Per convincere vieppiù l' Avversario della somma avvedutezza, con cui procedette in questo fatto il Romano Pontefice, osservi ciò che Flaminio accuratissimo Scrittore della vita del Patriarca S. Domenico, riferito dal Malvenda *Annal S. Dominici centuria prima ad annum MCCLXX.* Ecco le sue parole, *fuere per idem quoque tempus ex propinquis illius* (cioè di S. Domenico) *tres quidem non dissimiles, quorum duo in ordine Prædicatorum magna cum laude vixerunt, tertius vitam duxit eremiticam, qui cum annum ageret quintum decimum, & annus erat ille Jubilæus Romam venit, & post annos centum, idem ad alterum Jubilæum rediit & coram Bonifacio VIII. Pontifice Maximo juravit, se superiori Jubileo interfuisse; qui reversus in Hispaniam, diem suum feliciter obiit.* Oltre i tre testimonj citati dal Cardinale di S. Giorgio, esaminò questo eremita ancora

che per attestato dell' Autore, alla consanguinità con S Domenico univa una vita non dissimile, e questi giurò d' esser stato nell' altro centesimo al Giubileo di Roma, e dato il giuramento ritornato in Spagna, e *diem suum feliciter obiit*. Falso è pertanto, che il Pontefice Bonifacio sia stato il primo autore del Giubileo; è falso ancora, che nel concedere egli una tale Indulgenza si appoggiasse ai rumori popolari.

§. III.

Se avesse l' Anonimo attentamente letta l' opera del suddetto Cardinale di S. Giorgio, non avrebbe scritto alla pag. 204, che Bonifacio VIII. concesse soltanto l' Indulgenza a quelli, che avessero visitato personalmente le Chiese determinate, e che Clemente VI. l' estese altresì a coloro, che avevano intrapreso il viaggio di Roma, ed erano stati impediti nel viaggio, o per la morte, o per qualunque siasi altra ragione, poichè l' istesso Cardinale racconta sul fine della sua opera, che avvicinandosi il fine dell' anno Santo, e riflettendo il Papa Bonifacio, che molti pellegrini erano arrivati tardi in Roma, così che non potevano compiere le quindici visite alle Basiliche de' Santi Pietro e Paolo, ed altri giunti in Roma s' erano infermati; altri ancora erano morti: concesse la seguente grazia. *Ad honorem Dei, & Beatorum Apostolorum Petri & Pauli.... vult Dominus noster (Bonifacius VIII.) quod omnes forentes, qui hodie scilicet in die nativitatis Domini sunt in Vrbe, licet non comple-*

ve-

verint Indulgentiam, ut læti revertantur ad propria, plenam indulgentiam consequantur. Item placuit ipsi Domino nostro summo Pontifici, & vult quod omnes illi, qui venerunt ad indulgentiam concessam per eum, & mortui sunt in via, vel in Vrbe, numero dierum taxato in ipsa indulgentia nondum decurso, plenam indulgentiam consequantur. Item vult idem Dominus noster summus Pontifex, quod omnes illi, qui arripuerunt iter ad istam indulgentiam animo complendi eam, & justo impedimento impediti, vel non pervenientes non compleverunt, eamdem plenam indulgentiam consequantur. Altro dunque non fece Clemente VI., se non che ad imitazione del suo Predecessore distendere la sua carità anche a quei figli, che avevano la buona volontà di acquistare il Giubileo, o che per legittimi impedimenti non avrebbero potuto fare le opere ingiunte per conseguire il benefizio delle Indulgenze,

§. I V.

Doveva l' Anonimo stabilire Clemente VI. autore di questa maggior estensione dell' Indulgenza del Giubileo, poichè erasi prefisso di asserire, ma non di dimostrare, le variazioni, grado per grado, e la troppa abbondanza de' Giubilei. „ Nicolò V. soggiunge, pare che fosse il primo „ ad accordare l' istessa Indulgenza del Giubileo „ ad altre nazioni nell' anno, che seguiva imme- „ diatamente al Romano. Paolo II. liberale „ quanti altri mai in così fatte concessioni, e- „ stese a tutte le Chiese quest' Indulgenza, che

 „ du-

„ dura ancora presentemente, sapendosi da ognu-
„ no, che nell' anno seguente il Giubileo Ro-
„ mano, si pubblica il Giubileo universale per
„ tutta la Cristianità „. Si noti l' esattezza dell'
Anonimo. Paolo II. pubblicò la sua Constitu-
zione *Ineffabilis* l' anno MCCCCLXX. con que-
sta ci riduce il Giubileo al termine di cinque lu-
stri, avendo riguardo alla breve vita del uomo,
ed all' umana fragilità, e finalmente alle afflizio-
ni, che allora soffriva la Chiesa per le persecu-
zioni degli Infedeli; ne v' è neppure una paro-
la, che indichi l' estensione del Giubileo a tut-
te le Chiese. Morì egli l' anno dopo MCCCCLXXI.
e Sisto IV., che gli successe, confermò con sua
Bolla *Quemadmodum* il Giubileo già intimato da
Paolo II. per l' anno MCCCCLXXV. Ma essen-
do scarso il concorso de' forestieri impediti dal-
le guerre, che allora desolavano l' Europa, ne
istituì un altro in Bologna, come narra Carlo
Sigonio *de Episc. Bonon.* lib. 4. *ad annum* 1475.
per maggior commodo dell' estere nazioni, il qua-
le Giubileo principiò dalle Calende di Maggio
dell' istesso anno 1475., e terminó l' ultimo A-
prile dell' anno seguente 1476. Alessandro VI.,
fu il primo, che estese l' Indulgenza del Giu-
bileo a quegli ancora, che non erano venuti per-
sonalmente in Roma; perciocchè con Bolla dei
9. Dicembre del 1500, concesse a tutti quelli,
che o per motivo della peste, o della guerra,
erano stati impediti di far il viaggio di Roma,
la grazia del Giubileo. Gregorio XIII. accordò
la

la stessa grazia nell' anno 1575. agl' Inglesi, i quali sotto il Regno di Elisabetta non potevano venire a Roma, poi a Milanesi ad istanza di S. Carlo Borromeo, loro Arcivescovo, finalmente a tutti i fedeli, che non avevano potuto fare il pellegrinaggio di Roma; a condizione però che visitassero cinque volte quelle Chiese, che sarebbero state destinate dagli ordinarj de' luoghi, ed in ciascuna volta recitassero in ogni Chiesa cinque *Pater ed Ave*. S. Carlo Borromeo pieno di vera carità e zelo supplicò il Papa ad estender l' Indulgenza del Giubileo a' suoi Diocesani, che non avevano potuto venire a Roma, e credette questa liberalità del Supremo Pastore utile, e vantaggiosa alla salute spirituale del suo gregge, che tanto amava; ed il nostro Anonimo ci vede dell' eccesiva liberalità. Quanto mai è differente il suo zelo da quello di S. Carlo, e de' susseguenti PP. i quali hanno imitato l' esempio d Gregorio XIII. Pontefice sì benemerito della Chiesa Cattolica. Ma per conoscere meglio il falso zelo dell' Anonimo, è da notarsi, che alle pag. 84. 85. cita la Cronaca di Guglielmo Ventura di Asti, e di Matteo Villani, dalle quali, egli dice „ venghiamo assi-
„ curati, che immensi furono i tesori che per-
„ vennero a Roma da quell' Indulgenza „ cioè da' Giubilei del 1300, e del 1350., ne poi si prende pensiero di riferire l' ottimo uso, che fecero i Romani Pontefici delle spontanee oblazioni raccolte in quegli anni: è dificile però

a comprendersi, perchè mai si affidi l' Anonimo alla Cronaca di Guglielmo Ventura d' Asti, nel riferire gli *immensi tesori*, che pervennero a Roma, dopo che egli si dimostra informato di quanto scrisse sul Giubileo del 1300 il Cardinale di S. Giorgio, testimonio oculare da preferirsi a qualunque altro. Questi immensi tesori si ridussero a poco più di cinquanta mila fiorini d' oro, somma formata per la maggior parte da offerte fatte in monetucce di rame, i quali furono dal Pontefice Bonifacio VIII. assegnati alle Basiliche de' Principi degli Apostoli Pietro, e Paolo. Così attesta l' istesso Cardinale lib. *de Jubileo anno* Cap. 9. Si veda inoltre il Bzovio sù di ciò. Quando i Sommi Pontefici non estendevano il Giubileo fuori di Roma, l' Anonimo magnifica i gran tesori, che pervennero a Roma ed il gran profitto che ne trassero i Romani; ora che per l' estensione del Giubileo è minore il concorso de' forestieri, e perciò meno tesori provengono a Roma, taccia di eccessiva la liberalità de' Romani Pontefici, nel concedere le Indulgenze. Chiunque però con occhio disapassionato osservi, quanto s' impiegano i Romani in pro de' pellegrini, che in gran numero sogliono venire a Roma l' anno Santo, vede chiaramente, quanto esagerato sia il *gran profitto*, che come dice l' Anonimo, traggono i Romani da' Giubilei. La sola Arciconfraternita della Santissima Trinità, per tacere di tanti altri luoghi pii, a che spese non soggiace ella mai, per dare tre pasti

sti a più centinaja di migliaja di poveri pellegrioi? Si veda il *trattato dell' anno Santo* composto dall' eruditissimo Signor Abate Francesco Antonio Zaccaria lib. IV. Cap. 2.

§. V.

„ Sentirei volontieri, l' A. dice pag. 213. „ se la Chiesa conceda di meno in quelle In„ dulgenze che si dicono plenarie, o se l' In„ dulgenza del Giubileo sia qualche cosa di più „ di una Indulgenza plenaria . . . . l' Indulgen„ za plenaria, e l' Indulgenza del Giubileo sono „ la stessa cosa „. E' ben giusto, che io mi prevalga della docilità dell' Anonimo per far conoscere il pregio de' Giubilei. Si è già notato al Capo I. della Parte I. esser unita al Giubileo, che si pubblica in tutto il mondo per i principali bisogni di Santa Chiesa, la facoltà ad ognuno, d' eleggersi uno tra Confessori approvati dagli Ordinarj, al quale viene concessa per quella volta la facoltà d' assolvere il penitente dalle censure incorse, o a jure, o per sentenza, e dai delitti più gravi riservati non solamente agli Ordinarj de' luoghi, ma anche al Sommo Pontefice. Ora, trattandosi de' Giubilei universali, vegga l' Avversario, quanto bene spirituale ne ridondi alla Chiesa per la conversione di tanti peccatori, che risvegliati dal letargo de' loro peccati per mezzo di questa dolce, ed insinuante voce del loro supremo Pastore si riconciliano a Dio, ed alla Chiesa. In secondo luogo in questi Giubilei si avvisano i fedeli

deli a pregare particolarmente per l' esaltazione di Santa Chiesa, per l'estirpazione delle eresie, per la conversione de' peccatori; acciocchè Iddio si mostri propizio, e colla sua grazia sollevi il popolo Cristiano dalle calamità, che ei soffre. Hanno adunque i peccatori un' mezzo più opportuno per convertirsi, cioè l' orazione di tutti i fedeli uniti; e perciò con più facilità possono acquistare l' Indulgenza plenaria. Le Jubilè, (così il celebre Mons. Bossuet nella sua istruzione sul Giubileo) est une indulgence pleniere „ d' autant plus certain, & d' autant plus effica- „ ce, qu' elle est accordée par notre Saint Pe- „ re le Pape pour cause pubblique, avec une „ réflexion plus particuliere sur les besoins de „ la Chretienté, & qu' elle est universelle: ce „ qui faisant un concours entier de tout le corps „ de l' Eglise a faire pénitence de ses péchés, „ & a offrir de saintes, & humbles prieres en „ unitè d' esprit, il se répandu sur tous les „ membres particuliers de ce corps une grace „ plus abondante a cause du sacré lien de la „ societé fraternelle, & de la Communion des „ Saints „. L' istesso dica l' Anonimo del Giubileo dell' anno Santo: a tutto ciò s' aggiunge, l' imitar che fanno i fedeli la pietà de' nostri Padri, che da tutte le parti del mondo Cattolico venivano a Roma a venerare il sepolcro de' Santi Apostoli, ed a prestare in persona la loro obbedienza, e sommissione figliale al Capo visibile della Chiesa. Se il Signore Iddio suol non

di.

di rado rimunerare con grazie particolari anche in questa vita qualunque atto virtuoso; quali grazie non compartirà a quelli, che assumono un lungo viaggio, anche con fine di venerare il suo Vicario in terra, e ricevere la sua paterna benedizone? Se quella de' Padri terreni viene si desiderata da buoni figli, e ad essa vanno unite le beneficenze del Signore; quali più abbondanti benefizj non compartirà Iddio a chi con tanti incommodi, mosso soltanto da viva fede, lascia la Patria, sen viene a Roma, e riceve la benedizione del supremo Pastore e Padre dei fedeli? L' Indulgenza plenaria, e quella di Giubilei sono l' istesse in quanto che amendue sono remissione di tutta la pena temporale; ma sono ben diverse fra loro per i maggiori ajuti che ha il peccatore alla sua conversione per ricevere l' Indulgenza del Giubileo, e per i meriti e grazie, che da' fedeli si acquistano maggiori ne' Giubilei, che nelle altre Indulgenze plenarie.

§. VI.

Finalmente l' Avversario fa una declamazione contro i Giubilei particolari, sino a *fremerne* per zelo; e perchè mai tanta soprabbondanza di zelo? Perchè egli dice pag. 204. „ viene il gior„ no fissato, si pagano alcui Sacerdoti ignoran„ ti e venali, perchè intervengano in quel gior„ no ad ascoltar le Confessioni... è inutile do„ mandare, se in queste confessioni s' abbiano „ in vista i sacri Canoni... un sol penitente potreb-

„ trebbe occupare un pratico e zelante Sacerdote
„ per mesi „ . Suppone in primo luogo con molta facilità, che intervengano ad ascoltare le Confessioni *Sacerdoti ignoranti, e venali*. Se vi è secolo, in cui il Clero universalmente parlando, sia più istruito è il nostro certamente. La conferenza de' casi, che universalmente si osserva e sopra cui singolarmente invigilano i sacri Pastori, e l' esame che devono subire quelli, che chiamati sono all' apostolico ministero di ascoltare le confessioni, nè fanno chiara testimonianza. Certamente non si troverà un *pratico, e zelante Sacerdote, che si occupi per mesi per un sol penitente*; poichè in questo caso per ogni dodici persone almeno vi vorrebbe un Paroco; ma di quelli, che hanno in vista i Sacri Canoni, nè troverà ben molti in tutte le Diocesi, anzi pochissimi ne troverà di quegli, che da un uomo saggio e disapassionato si possano chiamare ignoranti, e venali. Che se questi ricevono l' elemosina a loro onesto sostentamento, non per questo si possono chiamare venali; ma siccome servono all' altare, così dell' altare hanno diritto d' esigere qualche cosa: dell' altare non solamente vive, chi riceve l' elemosina, ma ancora chi gode benefizi pingui; nè per ciò questi si diranno dall' Anonimo venali; in secondo luogo, che hanno che fare gl' ignoranti Sacerdoti col Giubileo? Forse per ragione di questi si avranno a togliere i Giubilei affissi a Santuarj, come indica alla pag. 211. l' Anonimo? Se vi sono veri disordi-
ni

ni, e non ideali, come per lo più sono quegli che l' A. dice essere nelle Indulgenze, questi, si hanno a togliere, e non le Indulgenze de' Giubilei si salutari al popolo Cristiano, come definì il Concilio di Trento: *Aliud est quod docemus*, così S. Agostino nel libro 20. contro Fausto cap. 21. *aliud quod sustinemus, aliud quod præcipere jubemur, aliud quod emendare præcipimur, & donec emendemus tollerare, compellimur*.

CAPO IV.

Delle Indulgenze per li Defunti.

§. I.

Siamo finalmente giunti ove l' Avversario, più che mai applaude a se stesso, e si lusinga, che l' opera sua formi un Epoca, pagina 318., che darà un giusto eccitamento a chi ha lumi maggiori de' suoi „ Teologi, dice egli pag. 317.: di sommo valore in altre materie, „ qualunque volta si fanno a parlare delle Indul„ genze de' Defunti, sembrano divenir muti, di„ giuni, intralciati, inconseguenti, senza princi„ pj, senza riflessioni, e spesso senza ragione„ volezza „. Ecco con quale apparato d' ingiurie contro de' Teologi previene l' inesperto leggitore, e si fa strada a negare affatto le Indulgenze per li Defunti; che anzi ei chiama irreligiosa temerità l' ammetterle. Non ci fermeremo

mo a rilevare tutte le improprietà di quello Scrittore contro i Teologi, e contro la Chiesa; avendone noi già fatta parola nel discorso preliminare; metteremo solo in chiaro la dottrina della Chiesa su di questo punto, sciogliendo i sofismi dell' Avversario. Quando noi diciamo Indulgenza per i Defunti, non altro intendiamo, che una remissione della pena temporale, che rimarebbe a sodisfare alla divina giustizia nel Purgatorio dalle anime de' Defunti, e remissione concessa dal Romano Pontefice per modo di suffraggio, in virtù della podestà delle Chiavi, col tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi: si dice per modo di suffragio, per denotare la varietà, che passa fra l' Indulgenza concessa ai viventi, e quella accordata a favore de' morti: perciocchè sopra de' primi facendo la Chiesa uso di tutta la podestà, che Cristo le ha donata, se l' Indulgenza è plenaria, gli scioglie per modo d' assoluzione: per i Defunti però non altro fa, che offerire il prezzo infinito de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi, affinchè Iddio si degni di condonare la pena temporale all' anime esistenti in Purgatorio; acciocchè libere se ne volino a godere la visione beatifica. Che il Sommo Pontefice, abbia questa pienezza di podestà, lo dichiarano espressamente Sisto IV., e Leone X.; il primo nel condannare colla Constituzione *licet ea*, la dottrina di Pietro d' Osma, il quale insegnava, non avere il Romano Pontefice la podestà di rimettere le pene del Purgatorio. *Roma-*

num

manum Pontificem purgatorii pœnam remittere non posse, ed il secondo riprovando colla Bolla *exurge domine* la seguente proposizione di Lutero: *sex hominum generibus indulgentiæ non sunt necessariæ nec utiles, videlicet mortuis*. Anzi nella lettera al Cardinal Cajetano insegna essere questa dottrina della Chiesa Romana. Ecco le sue parole: *Ecclesiam Romanam tradidisse, Romanum Pontificem potestate Clavium . . . pro rationabilibus causis concedere Christi fidelibus, qui charitate jungente membra sunt Christi, sive in hæc vita sint, sive in Purgatorio, indulgentias ex superabundantia meritorum Christi, & Sanctorum; & tam pro vivis, quam pro defunctis Apostolica auctoritate indulgentiam concedendo, thesaurum meritorum Jesu Christi & sanctorum dispensare, & per modum absolutionis indulgentiam ipsam conferre, vel per modum suffragii illam transferre consuevisse: ac propterea omnes tam vivos, quam defunctos, qui veraciter omnes indulgentias hujusmodi consecuti fuerint, a tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessa & aquisita indulgentia æquivalet*. Si poteva forse bramare una dottrina più chiara da un Pontefice, che nella persona del Cardinal Cajetano instruisce tutta la Chiesa? Parla delle Indulgenze concesse ai vivi, ed ai defunti come derivanti da una sola podestà, e da un solo tesoro, asserisce certo l' effetto si ne' vivi che ne' defunti, che veramente l' abbiano conseguita,

ta, ed il tutto afferma qual tradizione della Chiesa Romana; come adunque si lusinga l' Anonimo, che la sua opera possa formare un Epoca che dia un giusto eccitamento a chi ha maggiori lumi de' suoi? Spera ei forse colla sua dottrina di alienare le persone, che hanno maggiori lumi de' suoi dalla dottrina della Chiesa Romana? nò: questo non otterrà egli mai. Chi ha maggiori lumi di lui, chiaramente vede, che la vera dottrina del Cattolico consiste nel conoscere la dottrina della Chiesa Romana, ed apertamente professarla, ne si lascia vincere sì facilmente dagli altrui sofismi.

§. II.

Per credere, che le Indulgenze si possono applicare ai morti per mezzo delle persone viventi, basta, che l' uno e l' altro sieno membri d' un istesso corpo mistico: che i membri d' un medesimo córpo si debbono ajutare l' un l' altro: e che i vivi possono ajutare l' anime de' defunti per mezzo delle Indulgenze. Ora queste tre cose sono tutte egualmente certe. Che i defunti in carità sieno membri d' un corpo insieme coi fedeli viventi, lo dichiara S. Agostino lib. 20. *De Civit. Dei* cap. 4. *neque enim piorum animæ defunctorum ab Ecclesia separantur . . . cur enim pro iis ista fiunt sacrificia, nisi quia fideles, etiam defuncti ejus membra sunt?* Che i membri d' un medesimo corpo debbano essere solleciti l' un dell' altro, lo insegna S. Paolo nella I. ai Corinti Cap. 12. v. 25. e 26. *Ut non sit schisma in*

cor-

corpore, sed idipsum pro invicem sollicita sint membra: che finalmente i fedeli viventi possano a' Defonti applicare le Indulgenze, che la Chiesa lascia in loro disposizione a questo fine, qual ripugnanza vi è mai? Se possono sollevare le anime colle proprie buone opere, e penali sodisfazioni, come confessa l'Anonimo; perchè non potranno sollevarle ancora coll' applicazione de' meriti di Gesù Cristo? Così ragiona S. Tommaso *Supplem.* q. 71. art. 10. appoggiato alla pratica di tutta la Chiesa: *Non est aliqua ratio, quare Ecclesia possit transferre communia merita, quibus Indulgentiæ innituntur, in vivos & non in mortuos.*

§. III.

„ Eh quì non si tratta, risponde l' Avversario pag. 350. „ di sapere, se ripugni una cosa, si „ tratta di sapere se esista... chi ha detto ai Casisti, ed agli Scolastici, che il Pontefice abbia l' autorità d' applicare le altrui opere buone a chi più gli piace ... io vò innanzi, e soggiungo, che se quest' applicazione non ripugna assolutamente, non si può però ammettere senza errore „ e per provare questo errore, con turgido zelo alza la voce, dicendo: „ non „ abbiamo quì per le mani argomenti filosofici, „ dove le speculazioni, ed i sistemi passano per „ buoni, quando non si dimostrano ripugnanti: „ siamo in Religione, dove non è lecito far lo „ speculativo, ed il bell' ingegno, dove i sistemi sono temerità, e le temerità sono bestemmie. La Religione non dipende dall' uomo;

 „ noi

„ noi l' abbiamo ricevuta da' Padri nostri, i Pa-
„ dri l' imparavano dagli Apostoli, e gli Aposto-
„ li da Cristo; la dobbiamo però conservare in-
„ tiera senza toglierv i; e senz' accrescervi un'api-
„ ce „: che bel pezzo d' eloquenza? che fuoco;
che zelo per la Religione? ma zelo e fuoco acceso contro di se stesso, che non sì facilmente l' Anonimo potrà spegnere; se non con una sincera ritrattazione: Parlando dell' esistenza del tesoro de' meriti di Cristo; e de' Santi abbiamo provato, che il Pontefice ha la pienezza d' autorità di applicare le altrui opere buone; perchè costituiscono un' istesso tesoro co' meriti di Gesù Cristo non *a chi più gli piace*; ma a chi è idoneo: Abbiamo detto al §. I. di questo capo colla Decretale di Leone X., che il Papa trasferisce; ed offerisce a Dio le Indulgenze in prò de' Defunti; perchè adunque l' Anonimo objetta; che i *Casisti*, ed i *Scolastici* abbiano insegnato, che il „ Pontefice abbia l'au-
„ torità d' applicare l' altrui opere buone a chi
„ più gli piace? „ eh „ che siamo in Religione,
„ ove non è lecito far il bell' ingegno „ molto meno di calunniare. Se desidera sapere, se esista quest' applicazione de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi per i Defunti; basta che egli apra la Storia ecclesiastica; e vi troverà all' anno 878. una lettera di Giovanni VIII. riportata dal Baronio, in cui il Papa dichiara ai Vescovi di tutta la Francia, da' quali era stato interrogato, se l' Indulgenza concessa da esso per quegli, che combattevano nella guerra intrapresa per il bene della

Reli-

Religione, si estendeva anche a quegli, che di già combattendo erano morti, risponde di sì. Gelasio II. dopo aver solennemente consecrata in Genova la Chiesa di fresco eretta in onore de' Santi Lorenzo e Siro, concesse l' Indulgenza plenaria a tutti quei Defunti, che fossero stati sepolti nel cemeterio di detta Chiesa. *Sexto idus Octobris*, così Oldoino nella vita di Gelasio II., *anno Dominicæ Incarnationis* MCXVIII. *indictione* 12. *dedicatio Ecclesiæ Beatissimi Laurentii*, *atque sanctissimi Syri Januensis Episcopi*; *quæ consecrata fuit à Domino Gelasio anno I. Episcopatus sui cum pluribus Episcopis*; *in qua consecratione cum laude omnium virorum Religiosorum fecit remissionem cunctorum peccatorum ex parte Dei omnipotentis*, *Beataque Dei Genitricis Mariæ*; *& omnium Sanctorum*; *& sua, in quantum potuit*; *omnibus Defunctis masculis & fœminis*, *qui mortui sunt in vera confessione*, *& sunt sepulti in cœmeterio ejusdem Ecclesiæ*; *& sepelientur usque ad finem sæculi*. L' eruditissimo Mabillone nella prefazione agli Atti de' Santi dell' Ordine di S. Benedetto, Sæc. V. produce un monumento estratto dall' Archivio dell' insigne Abbazia di S. Nicola d' Angers; in cui è registrata un' Indulgenza concessa l' anno 1186. da Urbano III. di anni sette, sì per i vivi, che per i morti, i quali avessero segnalato la loro pietà verso la detta Abbazia. Noi la riportiamo tanto più volentieri, quanto che viene citata dall' istesso Anonimo p. 340., sostituendo però Giovanni VIII. ad Urbano III., per torsi d' impaccio con dire,

 che

che fu concessa prima „ dell' invenzione del te-„ soro fatta da' Scolastici „ e perciò non esse-re vera remissione della pena temporale . *Urbanum* III. *benemerentibus de eadem Abbatìa , tam in vita , quam post eorum mortem septimam de injunctis pœnitentiis partem relaxasse* . Che queste concessioni fossero in uso nella Chiesa ai tempi dell' Angelico Dottor S. Tommaso lo attesta egli stesso in 4. dist. 45. quæst. 2. art. 3. quæstiunc.2. *Si autem Indulgentia sub hac forma fiat : quicumque fecerit hoc vel illud ipse & Pater ejus , vel quicumque ei adjunctus in Purgatorio detentus , tantum de Indulgentia habebit ; talis Indulgentia non solum vivo , sed etiam mortuo proderit* . Ne' tempi posteriori non dubita neppure l' Anonimo , che sieno state in uso le Indulgenze per i Defunti . Ora domando , se non fosse stata tradizione nella Chiesa Romana , che il sommo Pontefice abbia la facoltà di offerire il tesoro de' meriti di Gesù Cristo , e de' Santi , o sia l' Indulgenza , come poteva venire in mente al Clero di Franci-, in ogni secolo sì rispettabile , di chiedere al Papa Giovanni VIII. , se l' Indulgenza da lui concessa , si estendeva anche a quegli , che erano morti ; e come poteva rispondere il Papa francamente di sì ? Non sarebbe ella stata ridicola la domanda , e la risposta , se non fosse stata universale persuasione della Chiesa , che il sommo Pontefice abbia la potestà di applicare il tesoro delle Indulgenze anche a prò de' Defunti ? Che bel dono avrebbero fatto Gelasio II. , ed Urbano III. alle Chiese , a

cui

cui concessero le Indulgenze per i Defunti, se non fosse stata universal dottrina della Chiesa, che le Indulgenze sono di giovamento alle anime de' Fedeli in carità defunti? Ma se questa era universale dottrina della Chiesa non *guasta da' Scolastici*, che ancora non esistevano, comeche nella Chiesa niente vi abbia, che si possa dir nuovo, convien dire, che questa dottrina deriva dai Padri nella Chiesa, i quali l'impararono dagli Apostoli, e gli Apostoli da Cristo. Questa dunque sarà quella dottrina, che dobbiamo conservare intiera, senza toglervi, e senza accrescervi un'apice. E se così è, che dovrò io dire dell'Avversario, che francamente afferma, non potersi ammettere quest' applicazione de' meriti di Cristo, e de' Santi all' Anime de' defunti senza errore? Per rinvenire la dottrina della Chiesa universale, bisogna cercare qual'è la dottrina della Chiesa Romana: e questa dottrina non s'insegna dalla Cattedra privata, ma da chi siede nella Cattedra di San Pietro. I Romani Pontefici, che insegnano le dottrine della Chiesa, sono sempre in tutte le età dotati da Dio dell' autorità d'insegnare. Basta che l'Anonimo si faccia risovvenire i testi de' S. Cipriano, Ireno, Girolamo &c. per, ricordarsi di queste verità, per conoscere che *propter potentiorem principalitatem* bisogna ricorrere al Romano Pontefice, per sentire la dottrina della Chiesa, e per istare uniti tutt' i Cattolici al vero centro dell' unità. Se ne sono gloriati di ciò tutt' i Santi, e dotti Vescovi dell' universo fino da primi giorni

della Chiesa, e se ne dovranno sempre gloriare i veri fedeli sino alla consummazione de' secoli.

§. IV.

Ma se il Papa, ripiglia l'Anonímo pag. 322.
„ coll' applicare i meriti di Cristo, e de' Santi
„ non fa che suffragarle coll' interposizione di es-
„ si, quando una donnicciuola prega per i Defun-
„ ti, interponendo i meriti di Cristo, e de'San-
„ ti per la liberazione di quelle anime; vorrassi
„ indi inferire, che la donnicciuola può concede-
„ re le Indulgenze a' Defunti „? Poteva l'Anonimo dire l'orazione di un' uomo privato: il diminitivo di *donnicciuola* favorisce molto il suo genio di scherzare sulle Iudulgenze, Ma si compiaccia egli di sentire un' altra parità, poichè *scrivendo ancor io per tutti*, devo schiarire ben bene questo sofisma, che potrebbe imbrogliare la mente degl'idioti. E' ritenuto in carcere un suddito per debito contratto col suo Sovrano; *una donnicciuola* si presenta al Principe, e lo prega per la liberazione del carcerato, *interponendo* l' augusto nome del Sovrano. Un' amico del carcerato si presenta parimente al Principe, ed immediatamente offerisce ad esso il prezzo, per cui è debitore il suddito esistente in carcere, Mi dica di grazia l' Avversario, concorreranno amendue all' istesso modo alla liberazione del carcerato, e potrassi chiamare egualmente remissione la preghiera della *donnicciuola*, e l' offerta del prezzo fatta dall' amico? certamente che nò; perchè la preghiera della donnicciuola non ha alrro fondamento, che la clemen-

menza del Principe; ma l' offerta del prezzo toglie di natura sua la causa, per cui fu carcerato il debitore. Applichi questo discorso al caso nostro, e vedrà la ragione per cui il suffragare l' anime esistenti in purgatorio coll' interposizione de' meriti di Cristo, e de' Santi, sia vera Indulgenza, e non lo sia l' orazione della donnicciuola, la quale interpone gli stessi meriti. Quando il Sommo Pontefice in virtù dell' amministrazione da Gesù Cristo confidatagli dello spirituale tesoro, suffraga l' anime de' defunti coll' Indulgenza, offerisce Dio un prezzo infinito, il quale di natura sua è atto a compensare qualunque debito di pena temporale, contratta da quelle anime, che in vita non hanno pienamente sodisfatto o colla penitenza, o col benefico uso delle Indulgenze. Ma l' interposizione de' meriti di Cristo e de' Santi fatta dalla donnicciuola non ha altro valore, che quello d' un umile preghiera, la quale è bensì capace a muovere la divina misericordia, ma non a sodisfare nel tempo stesso alla divina giustizia; e per questo capo in niun modo la preghiera della donnicciola può dirsi Indulgenza,.

§. V.

„ Prescindendo, dice l' Anonimo alla citata
„ pag. da alcuni stolti ignoranti, tutti i Scola-
„ stici ammettono, che non è certo l' effetto
„ delle Indulgenze de' defunti, giacchè non è
„ certo, se Cristo le accetterà si o nò. Da
„ tutto ciò ne conchiudono, che le Indulgenze

„ non giovan nulla alle anime de' trapassati „ ?
Ma l' Anonimo non troverà alcun frai Teologi, dopo la condanna della proposizione di Pietro d' Osma (ved. §. I.) il quale conchiuda in questo modo. Quello che insegnano comunemente i Theologi si è, che non essendo Iddio legato ad alcuna speciale, e determinata promessa, ed essendo perciò libero ad accettare, quanto a lui offerisce la Chiesa, per la totale sodisfazione delle anime purganti, al suo divino tribunale soggette, dipende perciò dal suo divino beneplacito l' effetto dell' Indulgenza plenaria, a favor delle medesime anime offerta. Ma concedono ancora, che se non è certo, che Iddio accetterà quella plenaria sodisfazione, che la Chiesa gli presenta per la liberazione di quell' anime in particolare, neppure è certo, che non sia per accettarla. Come adunque possono conchiudere, che le Indulgenze non giovan nulla all' anime de' trapassati? Devesi distinguere la virtù dell' Indulgenza per se stessa, dalla di lei attuale efficacia, la quale nasce dall' accettazione di Dio; all' istesso modo che l' offerta del benefattore per lo suddetto carcerato si deve distinguere dall' accettazione, che ne fa il Principe, da cui dipende l' attuale efficacia di essa. E siccome il Principe può accettarla, così l' offerta dell' amico, tutto che incerto dell' esito, di natura sua ha la virtù di sollevare il carcerato; per simile maniera l' Indulgenza ha la virtù in se di sollevare in tutto, se è plenaria, o in parte, se è parziale l'-
ani

anime de' defunti, tuttochè rimanga l' incerto, se Iddio sia per accettarla in favore di quell' anima, per cui particolarmente si offerisce, poichè può Iddio accettarla.

§. VI.

Dopo che l' Anonimo ha impiegate alcune pagine in dire „ che gli Scolastici, i Teologi più amici e stimatori dell' antichità, e con essi la „ turba innumerabile de' fedeli illuminati convengono nella supposizione, che per mezzo „ dell' applicazione dell' Indulgenza si sminuisca „ la pena, che resta all'anime de' trapassati a scon- „ tare nel Purgatorio „ stabilisce la sua opinione, che certamente dovrà essere de' pochi *fedeli più illuminati*; seppure non è egli solo l' illuminato. Domanda egli pag. 331. „ qual era dunque la „ provvidenza della Chiesa verso i suoi figlj de- „ funti prima di poter chiedere, ed ottenere la „ reconciliazione „? Quindi risponde pag. 334. „ s' introdusse assai presto nella Chiesa, ed è „ credibile che ancora dal tempo degli Apostoli, „ di accordare la remissione della pena canoni- „ ca a tutti i fedeli, che erano trapassati con „ segni di carità: quindi benchè già defonti, „ concedeva loro l' Indulgenza e la riconcilia- „ zione. Non pensava già la Chiesa, che quest' „ Indulgenza operasse alcun effetto sopra le ani- „ me dei morti direttamente; ma solo toglieva „ un' ostacolo ai loro suffragj, ed altro non in- „ tendeva, se non che di permettere ai fedeli „ viventi, che potessero pregare per essi nelle „ pub-

„ pubbliche orazioni, e che potessero per essi
„ offerire sacrifizj, e limosine, ed altre opere
„ pie... questa poteva dirsi un' assoluzione in-
„ diretta, che togliendo a vivi un divieto, pro-
„ curava ai defonti un suffraggio „. Prova di
poi, che questa e non altra fu nei primi seco-
li l' Indulgenza per i defunti, in primo luogo
perchè riputando egli l' Indulgenza soltanto una
remissione della pena canonica, non possono da
questa essere assoluti i defunti, che sono nel
termine, e sottratti per conseguenza dalla giuris-
dizione della Chiesa. In secondo luogo perchè
„ il sacrosanto Concilio di Trento ci avvisa,
„ che egli non conosce altra Indulgenza, fuori
„ di quella, che conobbero nei tempi antichis-
„ simi i primi nostri Padri „.

§. VII.

Oltre le falsità, che in se contengono le pro-
ve dell' Anonimo, come si è già dimostrato, ne
suppone ora un altra, cioè, Che vietato fosse
a' fedeli di pregare per i peccatori nelle pubbli-
che, e private loro orazioni: che lecite fossero
le pubbliche preghiere per i peccatori ne fa
chiara testimonianza il Sinodo Laodiceno sotto Da-
maso Papa nel Canone XIX. *oportere seorsum pri-
mum, post Episcoporum sermones, catechumenorum
orationem peragi; & postquam exierint catechu-
meni, eorum qui poenitentiam agunt, fieri oratio-
nem*. Delle private poi ne parla chiaramente S.
Basilio nelle lettera ad Anfilochio Can. 56. *qui
sua sponte interfecit, & postea poenitentia ductus
est*

est, viginti annis sic in eo dispensabuntur; debet quatuor annis flere stans extra fores Oratorii, & fideles ingredientes rogans, ut pro eo precentur, suam iniquitatem enuncians. Se questi penitenti si raccomandavano a' fedeli, che entravano in Chiesa, affinchè per essi pregassero, certamente potevano questi, e secondo il dettame della carità dovevano raccommandargli a Dio; ma se ciò fare potevano e privatamente, e nella pubbliche orazioni, mentre i penitenti erano ancora sul principio della loro penitenza, perchè non avranno potuto pregare i fedeli viventi per quegli, i quali sorpresi dalla morte prima d' aver ottenuto la riconciliazione, erano trapassati con segni di carità? Che effetto dunque produceva l' ideata dall' Anonimo sola Indulgenza de' primi nostri Padri? „ Ma egli dice nella citata pag. „ se il penitente era passato nello stato di gra- „ zia, aveva bensì la certezza della gloria; ma „ non poteva essere soccorso colla carità dei fe- „ deli. „ E' falsissimo, quando alla Chiesa era sufficientemente noto, che il defunto avesse adempiute, mentre viveva, le leggi prescritte da' Canoni penitenziali; e perciò poteva supporre, che ei non era morto impenitente, voleva essa, come anche vole di presente, che i fedeli viventi nelle loro oblazioni, ed orazioni ne facessero memoria. *Poenitentes*, così il Concilio IV. Cartaginese celebrato l' anno 348. Can. 79. *qui attente leges poenitentiæ exequuntur, si casu in itinere, vel in mari mortui fuerint, ubi eis subve-*

veniri non possit, memoria eorum & orationibus & oblationibus commendetur. Anzi il Concilio d' Orleans celebrato l' anno 533. vuole, che si riceva l' oblazione anche di quelli, de' quali certamente non era certo essere morti privi di carità. *oblationes*, Can. 15. *defunctorum, qui in aliquo crimine fuerint interempti, recipi debere censemus, si tamen non ipsi sibi mortem probetur propriis manibus intulisse*. Ma che intende mai l' Anonimo per „ assoluzione indiretta, che to„ gliendo a vivi un da lui supposto divieto, „ procurava a defunti un suffragio „ ? Egli porta in prova di ciò il Canone 2. del Concilio II. d' Arles, ed il II. del Concilio di Besanzone, ed in codesti appunto si dichiara, non essere morti inpenitenti quelli, che erano defunti prima d' aver compiuta la penitenza. *Qui poenitentia*, così il Concilio di Besanzone, *accepta, in bono vitæ cursu satisfactoria compunctione viventes sine communione inopinato ... præveniuntur, oblationem recipiendam, & eorum funera, ac deinceps memoriam ecclesiastico affectu prosequendam; quia nefas est eorum commemorationes excludi a salutaribus sacris &c.* Dice il Concilio che *nefas est*, il non suffragare questi tali penitenti; ma il *nefas est*, è una dichiarazione dell' obbligo, che hanno i viventi Cristiani di pregare per questi defunti: ora una dichiarazione d' un obbligo inerente al Cristiano, sarà mai un assoluzione indiretta, che tolga a vivi un divieto? Con questa dichiarazione procurava bensì ai defunti un suf-

suffragio, non col togliere il suo ideale divieto, ma bensì col mettere in vista agli occhj dei fedeli l' obbligo, che avevano di pregare per questi defunti. L' istessa obbligazione è inculcata dal Canone del Concilio Cartaginese. Il Concilio II. di Ales parla tutto all' opposto dell' Avversario; *de his, qui in poenitentia positi vitam execesserunt, placuit nullum vacuum communione debere dimitti; sed pro eo quod honoravit poenitentiam, oblatio illius recipiatur*. Vuole il Concilio, che si riceva l' oblazione di quello, che era morto prima d' aver terminata la carriera della penitenza. Dunque anche il defunto concorreva al sacrificio, come i fedeli viventi. Ma se per l' Avversario l' Indulgenza non in altro consisteva, che nel togliere a vivi il divieto di pregare per i defunti, come reca l' Anonimo queste Canone in suo favore? Qui i vivi non altro fanno, che porgere l' oblazione; l' oblàzione però era in nome del defunto, come se presente ei fosse stato, *oblatio illius recipiatur*; come dunque da questo Canone stabilisce egli la sua *assoluzione indiretta*, o sia la sua sognata Indulgenza per i defunti? Ora se non eravi divieto, se anzi eravi obbligo, di pregare per quei che erano defunti, prima d' aver terminato la penitenza, se è un sogno questa sua assoluzione indiretta ne' primi secoli della Chiesa, quale sarà quell' Indulgenza, che „ che conobbero ne' tempi antichissi-
„ mi i primi nostri Padri, e che sola ci avvi-
„ sa (secondo l' Anonimo) di conoscere il sa-

„ cro-

„ crosanto Concilio di Trento „ ? converrà che l' Anonimo , o con Pietro d' Osma , e co' Luterani neghi esservi alcuna Indulgenza per i defunti , o che ametta quella in cui convengono gli „ Scolastici ; i Teologi più amici dell' anti-„ chità , e la turba innumerevole dei ; così da „ esso chiamati , meno illuminati fedeli „ .

§. VIII.

Ma la penitenza Canonica , ei dice , non si può rimettere se non ai viventi , non già ai defunti , che sottratti sono dalla giurisdizione della Chiesa . Noi abbiamo dimostrato nel Capo II. della Parte I. , che la remissione della pena Canonica era remissione temporale dovuta *coram Deo* ; cioè , che il rimettere la pena canonica era il mezzo per cui la Chiesa , o sia il Sommo Pontefice da per se , od unito a Vescovi ne' Concilj , rimetteva detta pena temporale . Soltanto chiederò all' Anonimo , se la Chiesa non può rimettere questa pena , se non se ai viventi , perchè essa congregata nel Concilio di Trento definì alla sess. 25. nel decreto del Purgatorio , *Purgatorium esse , animasque ibi detentas Fidelium suffragiis , potissimum vero acceptabili altaris sacrificio juvari ?* Questo giovamento , che provano le anime purganti per i suffragj de' fedeli , e principalmente per mezao del sacrifizio della messa , non altro è , che la liberazione della pena temporale , o in tutto , od in parte , per cui scontare son confinate le anime debitrici alla divina giustizia nel Purgatorio ; ma l' Indulgenza

per

per i defunti è un suffragio, che nasce dei meriti di Gesù Cristo, e dei Santi, che esebisce la Chiesa alla divina giustizia; dunque saranno giovevoli le Indulgenze non solo a viventi, ma anche a defunti; e perciò à quegli, ed à questi egualmente l' Indulgenza avrà per se stessa la forza di rimettere la pena temporale. L' esser poi i defunti sottratti dalla giurisdizione della Chiesa," questo fa bensì, che non possa il Sommo Pontefice liberarli per modo d' assoluzione dalla pena temporale, ma non toglie, che esso apra un tesoro, con cui possa redimersi la pena suddetta, per cui soffrono il Purgatorio, ed esserne perciò da quello liberati; giacchè rimangono uniti ai fedeli con vincolo di carità, e sono membri della Chiesa. §. II. di questo Capo.

§. IX.

Dopo avere progettata la sua immaginaria Indulgenza per i defunti va incontro ad un objezione, che non poteva scansare „ Sento chi ripiglia „ dice l' A. p. 353.; se il Papa da molti secoli „ concede queste Indulgenze, e se la Chiesa le „ approva, non sarà ella temerità il dire, che „ simili Indulgenze sono frivole „? Veramente l' objezione è del ultima gagliardìa; e qualunque Scrittore sinceramente Cattolico si sarebbe ritirato dall' impegno, di negar le suddette Indulgenze, al solo affacciarsi alla mente questa difficoltà; eppure ei la crede un objezione soltanto da „ far un colpo sopra gli spiriti mediocri, e „ i Cristiani poco instruiti „. Egli di dottrina, e di

e di spirito superiore agli altri, risponde in primo luogo dicendo: „ Concordano i Teologi, che
„ l' effetto delle Indulgenze per i defunti non è in-
„ fallibile .... e perchè dunque si è sofferto
„ nella Chiesa per tanti secoli, e soffre ancora
„ in molti luoghi presentemente, che si espon-
„ gano quelle tabelle, nelle quali si dice, ogni
„ messa celebrata a quest' altare libera un ani-
„ ma dal purgatorio,.. perchè i brevi di con-
„ cessione di simili privilegj promettono con si-
„ curezza un tal effetto „? Dunque siccome promettono i Sommi Pontefici, e la Chiesa approva ciò che i Teologi negano, così non sarà temerità il dire, che l' Indulgenze attuali per i defunti sieno favole. Ecco la conseguenza che l' Anonimo lascia in sospeso, forse per un pò di rossore nel mettere il Papa, e la Chiesa in contradizione co' Teologi; ma conseguenza, che necessariamente nasce dalle sue premesse. Ciò che dicono i Teologi, lo dicono i Papi, e lo approva la Chiesa, in qualunque senso prenda egli questo nome di Chiesa, che ei distingue dai Papi, che ne sono i capi. Tutti i Teologi, come abbiamo veduto al §. V. concedono, essere nella Indulgenza plenaria la virtù di liberar quell' anima, per cui è offerta, dalla pena temporale, che dovrebbe scontare in Purgatorio; ma siccome a noi noti non sono gli altissimi giudizj di Dio; perciò non siamo certi, se egli abbia realmente accettata l' offerta del tesoro de' suoi meriti infiniti, e di quelli dei Santi, per quell' anima da-

determinata; quindi insegnano ancora i Teologi, non essere per questo motivo infallibile l' effet- delle Indulgenze. Ora vediamo cosa dicono i Papi, e se vanno d' accordo con ciò, che asseriscono i Teologi. Ecco le parole medesime delle Bolle, che riguardano gli altari privilegiati: *Dei misericordia confisi, ut quandocumque Sacerdos aliquis Missam .., ad præfatum Altare celebrabit, anima ipsa de Thesauro Ecclesiæ per modum suffragii indulgentiam consequatur ita ut D. N. J. C. suffragantibus meritis a Purgatorii poenis liberetur, concedimus*. Si veda il Ferraris, che l' Anonimo cita per *garante* della sua asserzione, Biblioth. v. *Missæ sacrificium* art. 14. num. 11. Non altro dicono i Romani Pontefici, se non che affidati all' infinita misericordia di Dio, ed alla potestà loro data di dispensare i tesori della Chiesa anche all' anime de' defunti, esibiscono la plenaria sodisfazione, sperando fondatamente, che egli sia per accettarla in liberazione di quelle anime determinate. Dove trova l' Anonimo una parola in questi Brevi di concessione di simili privilegi, che prometta con sicurezza l' effetto dell' Indulgenza? Ma le tabelle dicono „ ogni messa celebrata a quest' altare libera un anima dal Purgatorio „. Verissimo. Ogni Messa celebrata all' altare privilegiato libera quell' anima, per cui è offerto l' incruento sacrificio, dalle pene del Purgatorio, quando il Signore Iddio si compiaccia di accettare questa offerta. Dunque la tabella non altro vuole indicare, se non che celebrandosi la

Messa all' altare privilegiato, si offerisce al Signore Iddio tanta quantità de' suoi infiniti meriti, quanta è necessaria per la totale liberazione di quell' anima; e tant' è vero, che ogni fedele sà esser questo il senso delle parole di quelle tabelle, che non si contenta per lo più di far celebrare una sola Messa; ma procura di moltiplicare i sacrifizi, ed impiegarsi in altre opere pie per suffragare quell' anima stessa. Convengono dunque i Papi, la Chiesa, i Teologi, nella dottrina delle Indulgenze per i defunti; e sarà perciò temerità, ed errore il dire, che simili Indulgenze sono favole.

§. X.

Risponde l' Avversario in secondo luogo „ Non „ è vero, che la Chiesa abbia mai approvato „ simili concessioni, e privilegj, e Indulgen- „ ze ... il Concilio di Trento, che aveva si bel- „ la occasione di spiegarsi sopra di questo articolo, „ volle tacerne, persuaso dalle giuste ragioni, che „ in parte ho riferite di sopra „. Se i V. PP. del Concilio di Trento fossero stati persuasi delle ragioni, che ha esso recato, non avrebbero fatto ne anco il decreto sulle Indulgenze; perchè, come abbiamo veduto, parlando degli effetti delle Indulgenze per i vivi, le di lui ragioni se provassero, proverebbono non esservi Indulgenza dopo la decadenza della pena Canonica molto anteriore alla celebrazione del Concilio di Trento: ei nega le Indulgenze per i defunti per le stesse ragione; dunque se di queste fosse stato persuaso il Concilio, non avrebbe nemeno parlato delle Indulgenze. Ma il Conci-

cilio ha espressamente condannati gli errori de' Novatori, ed ha tacciuto secondo l' A. su le Indulgenze per i defunti; dunque ha creduto non esservi errore; altrimenti le avrebbe riprovate, come riprovò gli insegnamenti di Lutero. Falso però, che il Concilio abbia tacciuto. Nel Decreto *de indulgentiis* della sess. 25. così parla: *Sacrosancta Synodus indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem, & Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, & præcipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant*. Dovevano pur sapere i PP. di quel Concilio, che in diversi altri Concilj si era concessa da' R. Pontefici l' Indulgenza plenaria sì per i vivi, che per i morti; di questa consuetudine ne fa menzione S. Tommaso in 4. dist. 45. quæst. 2. art. 3. *per consuetudinem Ecclesiæ, quæ facit prædicari crucem, ut aliquis habeat indulgentiam pro se, & duobus, vel tribus, & quandoque decem animabus tam vivorum, quam mortuorum*. Ora dicendo il Concilio di Trento, che si debba ritenere l' uso delle Indulgenze *Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum*, implicitamente ancora insegna, e commanda l' uso delle Indulgenze per i defunti. Di più il Concilio condanna quelli, che con Lutero dicevano, esser inutili le Indulgenze, o con Pietro d' Osma dicevano, non aver la Chiesa alcuna podestà di conferirle; ma Lutero insegnava essere inutili a sei sorta di persone, e tra queste vi comprendeva i defunti; Pietro d' Osma negava la podestà del Papa di rimettere

tere le pene del Purgatorio: dunque il Concilio di Trento non facendo alcuna distinzione, ma condannando assolutamente quelli, che dicono inutili le Indulgenze, o quei, che negano la podestà della Chiesa, viene per conseguenza a confermare questa podestà di conferir le Indulgenze per i defunti, e l' utilità delle medesime. Vegga dunque l'Anonimo quanto sia ingannato, nell' asserire con somma franchezza, che il Concilio di Trento tacque su queste Indulgenze, e che la Chiesa mai approvò simili Indulgenze.

§. X I.

Finalmente fa l' A. un altra domanda: „ che intendono dunque i Pontefici, quando concedono „ ai vivi Indulgenze applicabili ai defunti „? ed immediatamente risponde, che s' intendano di dire nol sò. Questa è la miglior risposta, che abbia dato sin' ora. Se ei da principio avesse considerato di non sapere lo spirito della Chiesa nel conferire le Indulgenze, ci avrebbe risparmiata la fatica, di rispondere a tanti errori, che è andato egli spargendo in questa materia. Stimando egli, non esser l' Indulgenza per i defunti, che un divieto tolto a' fedeli viventi di pregare per essi, non poteva rispondere altrimenti. Ma non sarà un rossore per l'A. il ridursi in tale stato, di dover confessare di non intendere ciò, che non solo i Teologi, i Parrochi, ma tutto il mondo Cattolico intende? Si vergognerebbe un figlio di dire, che ei non intende le istruzioni di suo Padre; ed il nostro Anonimo ha tanto coraggio di esporre al pubblico di non capire le istruzioni, e

le

le grazie, che a suoi figli concede il Padre comune, il Romano Pontefice, egli che si pregia d'essere il Cattolico illuminato? Interroghi dunque qualunque bene istruita *donnicciuola*; e gli risponderà, che i Sommi Pontefici concedendo a vivi l' Indulgenze applicabili a defunti, intendono che se i viventi fanno ed offrono al Signore Iddio quell' opera, a cui è unita l' Indulgenza, in suffraggio di qualche anima defunta, anche l' Indulgenza unitamente all' opera ingiunta viene offerta alla divina misericordia: all' istesso modo, che resterebbe a se stessa applicata, se eseguisse quell' opera in remissione de' suoi propri peccati. Conchiuderemo questa confutazione con i sentimenti energici dello stesso A. da noi di sopra recati al §. III. La dottrina sulle Indulgenze sì per i vivi che per i morti da noi esposta in confutazione della di lui opera, è dottrina della Chiesa Cattolica; perciò a lui non era *lecito far lo speculativo, ed il bell' ingegno, essendo i sistemi in materia di Religione temerità, e le temerità bestemmie. La Religione non dipende dall' uomo. Noi l' abbiamo ricevuta da' Padri nostri, i Padri l' impararano dagli Apostoli, gli Apostoli da Cristo*: si unisca eglì dunque agli altri *Teologi, alla innumerevole turba de' fedeli, per conservarla intiera senza toglierví, e senza accrescervi un' apice*. l' Anonimo pag. 350.

FINIS.

ERRORI PIU NOTABILI OCCORSI NELLA STAMPA

PARTE I.

	Errata	*Corrige*
pag. 33.	pagina 18.	pagina 78.
37.	La belezza Madre	la bellezza della Madre
38.	pagine 40. 9.	pag. 40. 4.
44.	ad un corto numero	certo numero
48.	*a domino nunquam*	*culpam a domino nunquam*
64.	Indulgenza sconosciuta	Indulgenza conosciuta
68.	La confessione della Chiesa	la confessione della dottrina della Chiesa
70.	autore del citato trattato	l' autore del citato trattato
82.	s' uniformi al vivere	s' uniformi al volere
87.	cumulo de' meriti de' Santi,	s' *agg.* questi crediti, che hanno i Santi sopra un Dio,
114.	e fu promulgato il tempo	e fu prolungato il tempo
136.	nella Diocesi adunque questi semplici Sacerdoti	nella Diocesi adunque di questi, i semplici Sacerdoti
137.	ripetevano la penitenza Canonica	rimettevano la penitenza
145.	stampata l' anno scorso in Firenze	stampata l' anno scorso in Faenza
154.	la pagina 28.	le pagini 28.
162.	contro l' oggetto	contro il soggetto
168.	pag. 24.	pag. 248.

PARTE II.

	Errata	*Corrige*
pag. 24.	pag. 184.	pag. 189.
	intrinseca Indulgenza	indiscreta Indulgenza
25.	nel suggerirgli	ma nel suggerigli
26.	pag. 140.	pag. 190.
	pag. 141.	pag. 191.
27.	non fosse vera	non fosse stata l' Indulgenza
29.	pag. 141.	pag. 191.
31.	rivoluzioni	rivelazioni
32.	Ha parlato	§. VI. Ha parlato
	pag. 146.	pag. 196.
39.	per convincete	§. II. Per convincere